REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA REGIONE PUGLIA

Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DCB S1/PZ

Anno XLI | BARI, 8 GENNAIO 2010 | N. **4**

Sede Presidenza Giunta Regionale

Atti di organi monocratici regionali

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella parte I sono pubblicati:

a) sentenze ed ordinanze della Corte Costituzionale riguardanti leggi della Regione Puglia;
b) ricorsi e sentenze di Organi giurisdizionali che prevedono un coinvolgimento della Regione Puglia;
c) leggi e regolamenti regionali;
d) deliberazioni del Consiglio Regionale riguardanti la convalida degli eletti;
e) atti e circolari aventi rilevanza esterna;
f) comunicati ufficiali emanati dal Presidente della Regione e dal Presidente del Consiglio Regionale;
g) atti relativi all'elezione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, della Giunta regionale, delle Commissioni permanenti e loro eventuali dimissioni;
h) deliberazioni, atti e provvedimenti generali attuativi delle direttive ed applicativi dei regolamenti della Comunità Europea;
i) disegni di legge ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 19/97;
j) lo Statuto regionale e le sue modificazioni;
k) richieste di referendum con relativi risultati;
l) piano di sviluppo regionale con aggiornamenti o modifiche.

Nella parte II sono pubblicati:

a) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale;
b) deliberazioni della Giunta regionale;
c) determinazioni dirigenziali;
d) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale in veste di Commissario delegato;
e) atti del Difensore Civico regionale come previsto da norme regionali o su disposizioni del Presidente o della Giunta;
f) atti degli Enti Locali;
g) deliberazioni del Consiglio Regionale;
h) statuti di enti locali;
i) concorsi;
j) avvisi di gara;
k) annunci legali;
l) avvisi;
m) rettifiche;
n) atti di organi non regionali, di altri enti o amministrazioni, aventi particolare rilievo e la cui pubblicazione non è prescritta.

INSERZIONI

Gli atti da pubblicare devono essere inviati almeno 3 giorni prima della scadenza del termine utile per la pubblicazione alla Direzione del Bollettino Ufficiale - Lungomare N. Sauro, 33 - 70121 Bari.

Il testo originale su carta da bollo da € 14,62 salvo esenzioni di legge, deve essere corredato da 1 copia in carta uso bollo, dall'attestazione del versamento della tassa di pubblicazione prevista e da 1 copia in formato elettronico firmata con procedura digitale.

L'importo della tassa di pubblicazione è di € 154,94 oltre IVA al 20% (importo totale € 185,93) per ogni inserzione il cui contenuto non sia superiore, nel testo, a quattro cartelle dattiloscritte pari a 100 righe per 60 battute (o frazione) e di € 11,36 oltre IVA (importo totale € 13,63) per ogni ulteriore cartella dattiloscritta di 25 righi per 50 battute (o frazione).

Il versamento deve essere effettuato sul c/c/p n. **60225323** intestato a **Regione Puglia - Tasse, Tributi e Proventi regionali - Codice 3119.**

Non si darà corso alla pubblicazione senza la predetta documentazione.

ABBONAMENTI

L'abbonamento, esclusivamente annuo, è di € 134,28 da versare su c/c/p n. **60225323** intestato a **Regione Puglia - Tasse, Tributi e Proventi regionali - Codice 3119.**

I versamenti effettuati entro il 15° giorno di ogni mese avranno validità dal 1° giorno del mese successivo, mentre i versamenti effettuati dopo il 15° giorno e comunque entro il 3° giorno di ogni mese avranno validità dal 15° giorno del mese successivo.

Costo singola copia € 1,34.

Il Bollettino Ufficiale è in vendita presso:

Libreria Piazzo - Piazza Vittoria, 4 - Brindisi;

Libreria Patierno Antonio - Via Dante, 21 - Foggia.

SOMMARIO

"Avviso per i redattori e per gli Enti:

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si attiene alle regole della Legge 150/2000 per la semplificazione del linguaggio e per la facilitazione dell'accesso dei cittadini alla comprensione degli atti della Pubblica Amministrazione. Tutti i redattori e gli Enti inserzionisti sono tenuti ad evitare sigle, acronimi, abbreviazioni, almeno nei titoli di testa dei provvedimenti".

PARTE SECONDA

Atti di Organi monocratici regionali

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO CICLO DEI RIFIUTI E BONIFICA 3 dicembre 2009, n. 201
Validazione delle percentuali di raccolta differenziata dei Comuni per la determinazione del tributo speciale per il conferimento in discarica dei rifiuti e contestuale assegnazione a ciascun comune dell'ATO BA1 dell'aliquota di tributo dovuto per l'anno 2010.
Pag. 936

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO CICLO DEI RIFIUTI E BONIFICA 3 dicembre 2009, n. 202
Validazione delle percentuali di raccolta differenziata dei comuni per la determinazione del tributo speciale per il conferimento in discarica dei rifiuti e contestuale assegnazione a ciascun Comune dell'ATO BA2 dell'aliquota di tributo dovuto per l'anno 2010.
Pag. 940

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO CICLO DEI RIFIUTI E BONIFICA 3 dicembre 2009, n. 203
Validazione delle percentuali di raccolta differenziata dei Comuni per la determinazione del tributo speciale per il conferimento in discarica dei rifiuti e contestuale assegnazione a ciascun comune dell'ATO BA4 dell'aliquota di tributo dovuto per l'anno 2010.
Pag. 944

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO CICLO DEI RIFIUTI E BONIFICA 3 dicembre 2009, n. 204
Validazione delle percentuali di raccolta differenziata dei comuni per la determinazione del tributo speciale per il conferimento in discarica dei rifiuti e contestuale assegnazione a ciascun Comune dell'ATO BA5 dell'aliquota di tributo dovuto per l'anno 2010.
Pag. 947

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO CICLO DEI RIFIUTI E BONIFICA 3 dicembre 2009, n. 205
Validazione delle percentuali di raccolta differenziata dei comuni per la determinazione del tributo speciale per il conferimento in discarica dei rifiuti e contestuale assegnazione a ciascun comune dell'ATO BR1 dell'aliquota di tributo dovuto per l'anno 2010.
Pag. 951

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO CICLO DEI RIFIUTI E BONIFICA 3 dicembre 2009, n. 206
Validazione delle percentuali di raccolta differenziata dei comuni per la determinazione del tributo speciale per il conferimento in discarica dei rifiuti e contestuale assegnazione a ciascun comune dell'ATO BR2 dell'aliquota di tributo dovuto per l'anno 2010.
Pag. 954

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO CICLO DEI RIFIUTI E BONIFICA 3 dicembre 2009, n. 207
Validazione delle percentuali di raccolta differenziata dei comuni per la determinazione del tributo speciale per il conferimento in discarica dei rifiuti e contestuale assegnazione a ciascun comune dell'ATO FG1 dell'aliquota di tributo dovuto per l'anno 2010.
Pag. 957

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO CICLO DEI RIFIUTI E BONIFICA 3 dicembre 2009, n. 208
Validazione delle percentuali di raccolta differenziata dei comuni per la determinazione del tributo speciale per il conferimento in discarica dei rifiuti e contestuale assegnazione a ciascun comune dell'ATO FG3 dell'aliquota di tributo dovuto per l'anno 2010.
Pag. 960

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO CICLO DEI RIFIUTI E BONIFICA 3 dicembre 2009, n. 209
Validazione delle percentuali di raccolta differenziata dei comuni per la determinazione del tributo speciale per il conferimento in discarica dei rifiuti e contestuale assegnazione a ciascun comune dell'ATO FG4 dell'aliquota di tributo dovuto per l'anno 2010.
Pag. 964

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO CICLO DEI RIFIUTI E BONIFICA 3 dicembre 2009, n. 210
Validazione delle percentuali di raccolta differenziata dei comuni per la determinazione del tributo speciale per il conferimento in discarica dei rifiuti e contestuale assegnazione a ciascun comune dell'ATO FG5 dell'aliquota di tributo dovuto per l'anno 2010.
Pag. 966

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO CICLO DEI RIFIUTI E BONIFICA 3 dicembre 2009, n. 211
Validazione delle percentuali di raccolta differenziata dei comuni per la determinazione del tributo speciale per il conferimento in discarica dei rifiuti e contestuale assegnazione a ciascun comune dell'ATO LE1 dell'aliquota di tributo dovuto per l'anno 2010.
Pag. 969

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO CICLO DEI RIFIUTI E BONIFICA 3 dicembre 2009, n. 212
Validazione delle percentuali di raccolta differenziata dei comuni per la determinazione del tributo speciale per il conferimento in discarica dei rifiuti e contestuale assegnazione a ciascun comune dell'ATO LE2 dell'aliquota di tributo dovuto per l'anno 2010.
Pag. 971

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO CICLO DEI RIFIUTI E BONIFICA 3 dicembre 2009, n. 213
Validazione delle percentuali di raccolta differenziata dei comuni per la determinazione del tributo speciale per il conferimento in discarica dei rifiuti e contestuale assegnazione a ciascun comune dell'ATO LE3 dell'aliquota di tributo dovuto per l'anno 2010.
Pag. 974

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO CICLO DEI RIFIUTI E BONIFICA 3 dicembre 2009, n. 214
Validazione delle percentuali di raccolta differenziata dei comuni per la determinazione del tributo speciale per il conferimento in discarica dei rifiuti e contestuale assegnazione a ciascun comune dell'ATO TA1 dell'aliquota di tributo dovuto per l'anno 2010.
Pag. 977

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO CICLO DEI RIFIUTI E BONIFICA 3 dicembre 2009, n. 215
Validazione delle percentuali di raccolta differenziata dei comuni per la determinazione del tributo speciale per il conferimento in discarica dei rifiuti e contestuale assegnazione a ciascun comune dell'ATO TA3 dell'aliquota di tributo dovuto per l'anno 2010.
Pag. 981

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ECOLOGIA 29 ottobre 2009, n. 533
L. R. N. 11/2001 e ss.mm.ii. - Procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione Impatto Ambientale - Opere di adeguamento dell'impianto di depurazione a servizio dell'abitato di Alberobello - Proponente: Acquedotto Pugliese S.p.A..
Pag. 984

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ECOLOGIA 29 ottobre 2009, n. 534
L. R. N. 11/2001 e ss.mm.ii. - Procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione Impatto Ambientale - Ampliamento attività di gestione rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi nel Comune di Bari - Proponente: BB Bari S.r.l..
Pag. 987

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ECOLOGIA 30 ottobre 2009, n. 535
L. R. N. 11/2001 e ss.mm.ii. - D. Lgs 152 e ss.mm.ii. - D. Lgs 163/2006 e ss.mm.ii. - Procedura di Valutazione Impatto Ambientale - S.S. 172 "dei Trulli" - Tronco Casamassima - Putignano - Lavori di ammodernamento ed adeguamento della sede stradale alla sezione C1 del D.M. 05.11.2001, esclusa la variante di Turi - Proponente: Anas S.p.A..
Pag. 993

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ECOLOGIA 30 ottobre 2009, n. 536
L. R. N. 11/2001 e ss.mm.ii. - Procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione Impatto Ambientale e Valutazione di incidenza - Ampliamento di struttura ricettiva turistica all'aperto in loc. Baia Verde, nel Comune di Gallipoli (Le) - Proponente: Praia del Sud S.p.A..
Pag. 998

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ECOLOGIA 6 novembre 2009, n. 537
L.R. N. 11/2001 e ss.mm.ii. - Procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione Impatto Ambientale - Impianto industriale per il trattamento, il riciclaggio, il recupero e lo smaltimento dei residui provenienti dalla frantumazione in agro del Comune di Monte Sant'Angelo (Fg) - Proponente: SIF TRADE S.r.l..
Pag. 1003

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ECOLOGIA 6 novembre 2009, n. 538
L. R. N. 11/2001 e ss.mm.ii. - Procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione Impatto Ambientale - Insediamento turistico-residenziale "Tenuta Pettolecchia" in loc. Savelletri, nel Comune di Fasano (Br) - Proponente: Pettolecchia S.r.l..
Pag. 1006

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ECOLOGIA 9 novembre 2009, n. 540
D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. - Procedura Valutazione Ambientale Strategica del Piano Regolatore per l'istallazione di Impianti Eolici (P.R.I.E.) del Comune di Castelluccio dei Sauri (FG) - Proponente Comune di Castelluccio dei Sauri (FG) - Parere motivato.
Pag. 1010

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ECOLOGIA 19 novembre 2009, n. 557
Rettifica Determinazione Dirigenziale n. 289/2007 avente per oggetto le procedura di verifica di assoggettabilità a VIA dell'Impianto di produzione di energia da fonte eolica da realizzare nei comuni di Ascoli Satriano e Delicato (FG). Proponente: del Energy srl, con sede in via S. Pietro, 3- 70019 Triggiano (Ba).
Pag. 1021

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ECOLOGIA 19 novembre 2009, n. 559
L. R. n. 11/01 e R.R. n. 16/06 - Procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale - Impianto di produzione di energia da fonte eolica da realizzare nel Comune di Carovigno (Br), in località "Aspri"- Proponente: Auster Boreas Srl..
Pag. 1023

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ECOLOGIA 20 novembre 2009, n. 560
L. R. n. 11/01 e s.m.i. e R.R. n. 16/06 - Procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale - Impianto di produzione di energia da fonte eolica da realizzare nel Comune di Ugento (LE) - Proponente: ERG CESA EOLICA S.p.A..
Pag. 1033

PARTE SECONDA

Atti di Organi monocratici regionali

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO CICLO DEI RIFIUTI E BONIFICA 3 dicembre 2009, n. 201

Validazione delle percentuali di raccolta differenziata dei Comuni per la determinazione del tributo speciale per il conferimento in discarica dei rifiuti e contestuale assegnazione a ciascun comune dell'ATO BA1 dell'aliquota di tributo dovuto per l'anno 2010.

L'anno **2009 addì** 03 del **mese** di Dicembre, in Modugno, nella sede del Servizio Ciclo dei Rifiuti e Bonifica, il Dirigente Ing. Antonello ANTONICELLI ha adottato il seguente provvedimento.

Visti i commi da 24 a 40, art. 3, Legge n. 549 del 28 dicembre 1995, e successive modificazioni, che istituiscono il tributo speciale per il deposito in discarica di rifiuti solidi.

Vista la Legge regionale n. 5 del 22 gennaio 1997, e successive modificazioni, che reca la disciplina regionale del tributo speciale per il deposito in discarica di rifiuti solidi.

Visti gli artt. 8 e 9 della Legge regionale n. 25 del 3 agosto 2007, che modifica la struttura del tributo, articolando l'aliquota da attribuire in funzione di:

a. percentuale di raccolta differenziata (RD);
b. chiusura del ciclo di trattamento dei rifiuti indifferenziati;
c. organizzazione dei servizi unitari di raccolta e trasporto.

Visto il Piano Regionale di gestione dei rifiuti, adottato con Decreto del Commissario Delegato Emergenza ambientale 9 dicembre 2005, n. 187 "*Aggiornamento, completamento e modifica del piano regionale di gestione dei rifiuti adottato con decreto commissariale n. 41/2001, così come completato, integrato e modificato dal decreto commissariale del 30 settembre 2002, n. 296, Piano di gestione dei rifiuti e di bonifica delle aree contaminate*", che indica gli obiettivi di raccolta differenziata per ciascun anno.

Visto il comma 6 della Legge regionale n. 25 del 3 agosto 2007, che stabilisce che il Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche debba provvedere alla validazione delle percentuali di raccolta differenziata dei Comuni per la determinazione del tributo speciale per il conferimento in discarica dei rifiuti e alla contestuale assegnazione a ciascun Comune dell'aliquota di tributo dovuto per l'anno 2010.

Considerato che per l'anno 2008 il citato piano di gestione dei rifiuti stabilisce un obiettivo di raccolta differenziata pari al 42%.

Considerato quanto riportato nell'allegato 1 della Legge Regionale 25/07

- in relazione al metodo di calcolo della quota di ecotassa (criterio RD, riferito all'obiettivo di RD dell'anno 2008 pari al 42%), come di seguito riportato:

	Rd ≤ 21%	21% < RD ≤ 32%	32% < RD ≤ 38%	Rd > 38%
Comuni con servizio unitario di raccolta nello stesso Ato	10 €/t	7,5 €/t	5 €/t	2,5 €/t
Comuni con servizio autonomo di raccolta	15 €/t	11,25 €/t	7,5 €/t	3,75 €/t

- in relazione all'eventuale riduzione degli importi sopra riportati del 50%, prevista in caso di chiusura del ciclo di trattamento dei rifiuti indifferenziati, come di seguito riportato:

	Rd ≤ 21%	21% < RD ≤ 32%	32% < RD ≤ 38%	Rd > 38%
Comuni con servizio unitario di raccolta nello stesso Ato	5 €/t	3,75 €/t	2,5 €/t	1,25 €/t
Comuni con servizio autonomo di raccolta	7,5 €/t	5,625 €/t	3,75 €/t	1,875 €/t

Viste le note del Servizio Ciclo dei Rifiuti e Bonifica prot. n.ri 5847 del 01 ottobre 2009, 6284 del 20 ottobre 2009 e 6707 del 10 novembre 2009, indirizzate agli ATO rifiuti della Regione Puglia, con le quali sono stati richiamati e sollecitati gli adempimenti previsti dalla citata Legge regionale n° 25/07.

Viste le comunicazioni dei Comuni facenti parte del ATO BA1 con le quali venivano trasmesse le documentazioni previste dal comma 6 dell'art. 9 della Legge Regionale n. 25/07, relativa al periodo 1 settembre 2008 - 31 agosto 2009, di cui in dettaglio:

- note del Comune di Andria del 28 settembre 2009 acquisita al protocollo del Servizio Ciclo dei Rifiuti e Bonifica con n. 5912 del 02 ottobre 2009 e nota del 13 novembre 2009 acquisita al protocollo del Servizio con n. 6923 del 20 novembre 2009, con le quali si trasmettono rispettivamente la dichiarazione relativa alla produzione rifiuti e raccolte differenziate a firma del Capo del Settore Ambiente e Mobilità R. Napoletano e alcune certificazioni rilasciate dagli esercenti gli impianti di smaltimento, selezione, trattamento e recupero dei rifiuti;
- nota del Comune di Canosa del 18 settembre 2009, acquisita al protocollo del Servizio Ciclo dei Rifiuti e Bonifica con n. 5955 del 05 ottobre 2009, seguita da nota del Comune di Canosa del 22 ottobre 2008 acquisita al protocollo del Servizio al n. 6779 del 12 novembre 2009 con le quali si trasmettono, rispettivamente, la dichiarazione relativa a produzione rifiuti e raccolte differenziate a firma del Sindaco del Comune di Canosa, F. Ventola, e le certificazioni rilasciate dagli esercenti gli impianti di smaltimento, selezione, trattamento e recupero dei rifiuti;
- nota del Comune di Corato dell'11 novembre 2009, acquisita al protocollo del Servizio Ciclo dei Rifiuti e Bonifica acquisita al prot. del Servizio Ciclo dei Rifiuti e Bonifica con il n. 6929 del 20 novembre 2009, con la quale si trasmettono la dichiarazione relativa a produzione rifiuti e raccolte differenziate a firma del Sindaco, L. Perrone, e le certificazioni rilasciate dagli esercenti gli impianti di smaltimento, selezione, trattamento e recupero dei rifiuti;
- nota del Comune di Terlizzi del 11 novembre 2009, acquisita al protocollo del Servizio Ciclo dei Rifiuti e Bonifica con n. 6772 del 12 novembre 2009 a firma del sindaco Vincenzo di Tria;
- nota del Comune di Barletta del 11 settembre 2009, acquisita al protocollo del Servizio Ciclo dei Rifiuti e Bonifica con n. 6949 del 23 novembre 2009, con la quale si trasmette la dichiarazione relativa alla produzione dei rifiuti e delle raccolte differenziate a firma del Dirigente del Settore Ambiente, S. Mastrorillo;
- nota del Comune di Trani del 23 settembre 2009, acquisita al protocollo del Servizio Ciclo dei Rifiuti e Bonifica con n. 6194 del 15 ottobre 2009, con la quale si trasmette la dichiarazione relativa alla produzione dei rifiuti e delle raccolte differenziate a firma del Sindaco, G. Tarantini, e le certificazioni rilasciate dagli esercenti gli impianti di smaltimento, selezione, trattamento e recupero dei rifiuti;
- note del Comune di Molfetta del 02 ottobre 2009, acquisita al protocollo del Servizio Ciclo dei Rifiuti e Bonifica con n. 6019 del 07 ottobre 2009, con la quale si trasmette la dichiarazione relativa a produzione dei rifiuti e delle raccolte differenziate a firma del Sindaco, A. Azzollini, e la nota dell'ATO BA/1 dell'11 novembre 2009

acquisita al protocollo del Servizio con n. 6768 del 12 novembre 2009 integrativa delle certificazioni degli esercenti gli impianti di recupero
- nota del Comune di Ruvo di Puglia del 10 novembre 2009, acquisita al protocollo del Servizio Ciclo dei Rifiuti e Bonifica con n. 6947 del 23 novembre 2009 recante la firma del Direttore Generale, ing. M. Stasi;
- nota del Comune di Bisceglie del 11 novembre 2009, acquisita al protocollo del Servizio Ciclo dei Rifiuti e Bonifica con n. 6917 del 20 novembre 2009, con la quale si trasmettono i dati relativi alla produzione dei rifiuti a firma del dirigente della Ripartizione Socio Sanitaria e Ambiente, dr. F. C. Spina.

Dalla documentazione pervenuta al Servizio Ciclo dei Rifiuti e Bonifica della Regione Puglia si evince che:
- il Comune di Andria non ha inviato le certificazioni rilasciate dagli esercenti degli impianti di smaltimento dei rifiuti;
- il Comune di Barletta non ha inviato le certificazioni rilasciate dagli esercenti gli impianti di smaltimento, selezione, trattamento e recupero dei rifiuti;
- il Comune di Terlizzi ha trasmesso una documentazione non conforme a quanto richiesto dalla L.R. 25/2007
- il Comune di Bisceglie ha trasmesso una documentazione non conforme a quanto richiesto dalla L.R. 25/2007
- il Comune di Ruvo di Puglia ha trasmesso una documentazione non conforme a quanto richiesto dalla L.R. 25/2007

e pertanto le suddette dichiarazioni risultano incomplete.

Considerato che il Consorzio dei Comuni del bacino BA1

~~HA~~	NON HA

provveduto, allo stato attuale alla individuazione del gestore unico e pertanto non è applicabile la riduzione prevista all'aliquota di ecotassa;

Considerato che non sono attivi servizi di raccolta unitari e che la percentuale di raccolta differenziata è pari a:

Comune	Rd (percentuale)
Andria	11.01%
Barletta	18,88%
Bisceglie	ND
Canosa di Puglia	11.05%
Corato	19.44%
Molfetta	24.82%
Ruvo di Puglia	ND
Terlizzi	ND
Trani	10.81%

Considerato che il Consorzio dei comuni del bacino BA1

~~HA~~	NON HA

provveduto, allo stato attuale e per quanto di propria competenza, alla chiusura del ciclo e, pertanto, non è applicabile l'ulteriore sconto del 50% all'aliquota di ecotassa.

Ritenuto pertanto, sulla scorta delle considerazioni sin qui esposte e delle verifiche effettuate dall'Ufficio Gestione Rifiuti delle dichiarazioni trasmesse e delle relative certificazioni, secondo la tabella riassuntiva di seguito riportata,

Comune	Gestione unitaria	Chiusura del ciclo	Rd (percentuale)	Ecotassa 2010 (euro)
Andria	NO	NO	11.01%	€ 15,00
Barletta	NO	NO	18.88%	€ 15,00
Bisceglie	NO	NO	ND	€ 15,00
Canosa di Puglia	NO	NO	11.05%	€ 15,00
Corato	NO	NO	19,44%	€ 15,00
Molfetta	NO	NO	24.82%	€ 11,25
Ruvo di Puglia	NO	NO	ND	€ 15,00
Terlizzi	NO	NO	ND	€ 15,00
Trani	NO	NO	10.81%	€ 15.00

nella quale si è tenuto conto del dato dichiarato nelle note su richiamate, di dover procedere alla determinazione dell'aliquota di tributo dovuto per l'anno 2010.

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della l.r. n. 28/2001

Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

- vista la L.R. 4 febbraio 1997, n. 7;
- vista la deliberazione di G.R. n. 3261 del 28 luglio 1998;
- visto il comma 6, art. 9, L.R. n. 25 del 3 agosto 2007;

Sulla scorta delle risultanze istruttorie rese dal funzionario

DETERMINA

- di approvare le seguenti aliquote di tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi urbani, dovuto per l'anno 2010, per ciascun comune dell'Ato BA1 così come riportate di seguito:

Comune	ATO	Ecotassa 2010 (euro)
Andria	BA1	€ 15.00
Barletta	BA1	€ 15,00
Bisceglie	BA1	€ 15,00
Canosa di Puglia	BA1	€ 15,00
Corato	BA1	€ 15,00
Molfetta	BA1	€ 11,25
Ruvo di Puglia	BA1	€ 15,00
Terlizzi	BA1	€ 15,00
Trani	BA1	€ 15.00

- di disporre la pubblicazione della presente determina sul BURP, ai sensi del comma 6, art. 9, Legge regionale n. 25 del 3 agosto 2007.
- di trasmettere, in copia conforme, il presente atto al Servizio Segreteria della Giunta Regionale e al Servizio Finanze;
- di notificare il presente provvedimento al Consorzio ATO BA1 al quale si demandano gli adempimenti conseguenti, ivi compresa la comunicazione del presente atto ai Comuni costituenti il Consorzio.

Il Dirigente dell'Ufficio
dott.ssa Antonietta Riccio

Il Dirigente del Servizio
ing. Antonello Antonicelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO CICLO DEI RIFIUTI E BONIFICA 3 dicembre 2009, n. 202

Validazione delle percentuali di raccolta differenziata dei comuni per la determinazione del tributo speciale per il conferimento in discarica dei rifiuti e contestuale assegnazione a ciascun Comune dell'ATO BA2 dell'aliquota di tributo dovuto per l'anno 2010.

L'anno **2009 addì** 03 del **mese** di Dicembre, in Modugno, nella sede del Servizio Ciclo dei Rifiuti e Bonifica, il Dirigente Ing. Antonello ANTONICELLI ha adottato il seguente provvedimento.

Visti i commi da 24 a 40, art. 3, Legge n. 549 del 28 dicembre 1995, e successive modificazioni, che istituiscono il tributo speciale per il deposito in discarica di rifiuti solidi.

Vista la Legge regionale n. 5 del 22 gennaio 1997, e successive modificazioni, che reca la disciplina regionale del tributo speciale per il deposito in discarica di rifiuti solidi.

Visti gli artt. 8 e 9 della Legge regionale n. 25 del 3 agosto 2007, che modifica la struttura del tributo, articolando l'aliquota da attribuire in funzione di:

a. percentuale di raccolta differenziata (RD);
b. chiusura del ciclo di trattamento dei rifiuti indifferenziati;
c. organizzazione dei servizi unitari di raccolta e trasporto.

Visto il Piano Regionale di gestione dei rifiuti, adottato con Decreto del Commissario Delegato Emergenza ambientale 9 dicembre 2005, n. 187 "*Aggiornamento, completamento e modifica del piano regionale di gestione dei rifiuti adottato con decreto commissariale n. 41/2001, così come completato, integrato e modificato dal decreto commissariale del 30 settembre 2002, n. 296, Piano di gestione dei rifiuti e di bonifica delle aree contaminate*", che indica gli obiettivi di raccolta differenziata per ciascun anno.

Visto il comma 6 della Legge regionale n. 25 del 3 agosto 2007, che stabilisce che il Servizio Gestione Rifiuti e Bonifica debba provvedere alla validazione delle percentuali di raccolta differenziata dei Comuni per la determinazione del tributo speciale per il conferimento in discarica dei rifiuti e alla contestuale assegnazione a ciascun Comune dell'aliquota di tributo dovuto per l'anno 2010.

Considerato che per l'anno 2008 il citato piano di gestione dei rifiuti stabilisce un obiettivo di raccolta differenziata pari al 42%.

Considerato quanto riportato nell'allegato 1 della Legge Regionale 25/07

- in relazione al metodo di calcolo della quota di ecotassa (criterio RD, riferito all'obiettivo di RD dell'anno 2008 pari al 42%), come di seguito riportato:

	Rd ≤ 21%	21% < RD ≤ 32%	32% < RD ≤ 38%	Rd > 38%
Comuni con servizio unitario di raccolta nello stesso Ato	10 €/t	7,5 €/t	5 €/t	2,5 €/t
Comuni con servizio autonomo di raccolta	15 €/t	11,25 €/t	7,5 €/t	3,75 €/t

- in relazione all'eventuale riduzione degli importi sopra riportati del 50%, prevista in caso di chiusura del ciclo di trattamento dei rifiuti indifferenziati, come di seguito riportato:

	Rd ≤ 21%	21% < RD ≤ 32%	32% < RD ≤ 38%	Rd > 38%
Comuni con servizio unitario di raccolta nello stesso Ato	5 €/t	3,75 €/t	2,5 €/t	1,25 €/t
Comuni con servizio autonomo di raccolta	7,5 €/t	5,625 €/t	3,75 €/t	1,875 €/t

Viste le note del Servizio Ciclo dei Rifiuti e Bonifica prot. n.ri 5847 del 01 ottobre 2009, 6284 del 20 ottobre 2009 e 6707 del 10 novembre 2009, indirizzate agli Ato rifiuti della Regione Puglia, con le quali sono stati richiamati e sollecitati gli adempimenti previsti dalla citata Legge regionale n° 25/07.

Viste le comunicazioni dei Comuni facenti parte del ATO BA2 con le quali venivano trasmesse le documentazioni previste dal comma 6 dell'art. 9 della Legge Regionale n. 25/07, relativa al periodo 1 settembre 2008 - 31 agosto 2009, di cui in dettaglio:

- nota del Comune di Modugno del 27 ottobre 2009, acquisita al protocollo del Servizio Ciclo dei Rifiuti e Bonifica con n. 6581 del 03 novembre 2009, con la quale si trasmette la dichiarazione relativa alla produzione dei rifiuti e delle raccolte differenziate a firma del Sindaco, G. Rana;
- nota del Comune di Giovinazzo del 11 novembre 2009, acquisita al protocollo del Servizio Ciclo dei Rifiuti e Bonifica con n. 6918 del 20 novembre 2009, con la quale si trasmette la dichiarazione relativa alla produzione dei rifiuti e delle raccolte differenziate a firma del vice sindaco, Pasquale Tempesta;
- nota del Comune di Sannicandro di Bari del 10 novembre 2009, acquisita al protocollo del Servizio Ciclo dei Rifiuti e Bonifica con n. 6937 del 23 novembre 2009, con la quale si trasmette la dichiarazione relativa alla produzione dei rifiuti e delle raccolte differenziate a firma del Responsabile della Sezione Ambiente ed Ecologia, G. Casciaro;
- nota del Comune di Bitetto del 25 settembre 2009, acquisita al protocollo del Servizio Ciclo dei Rifiuti e Bonifica con n. 5909 del 02 ottobre 2009, con la quale si trasmette la dichiarazione relativa alla produzione dei rifiuti e delle raccolte differenziate a firma del responsabile del Settore, dott. C. Intranuovo e del Sindaco, prof. Giovanni Iacovelli;
- nota del Comune di Bari del 11novembre 2009 acquisita al protocollo del Servizio Ciclo dei Rifiuti e Bonifica con n. 6925 del 20 novembre 2009, con la quale si trasmette la dichiarazione relativa alla produzione dei rifiuti e delle raccolte differenziate a firma del Vicesindaco, Alfonso Pisicchio;
- nota del Comune di Bitonto del 16 ottobre 2009, acquisita al protocollo del Servizio Ciclo dei Rifiuti e Bonifiche con n. 6920 del 20 novembre 2009, con la quale si trasmette la dichiarazione relativa alla produzione dei rifiuti e delle raccolte differenziate a firma del Sindaco, R. Valla;
- nota del Comune di Bitritto del 28 settembre 2009, acquisita al protocollo del Servizio Ciclo dei Rifiuti e Bonifica con n. 5840 del 28 settembre 2009, con la quale si trasmette la dichiarazione relativa alla produzione dei rifiuti e delle raccolte differenziate a firma del responsabile dei servizio ecologia, Visti Salvatore e le certificazioni rilasciate dagli esercenti gli impianti di smaltimento, selezione, trattamento e recupero dei rifiuti;
- nota del Comune di Binetto del 11 novembre 2009, acquisita al protocollo del Servizio Ciclo dei Rifiuti e Bonifica con n. 6803 del 12 novembre 2009 con la quale si trasmette la dichiarazione relativa alla produzione dei rifiuti e delle raccolte differenziate a firma del Responsabile del I Settore, dott.ssa Antonella Fiore;
- nota del Comune di Palo del Colle del 29 settembre 2009, acquisita al protocollo del Servizio Ciclo dei Rifiuti e Bonifica con n. 6155 del 14 ottobre 2009, con la quale si trasmette la dichiarazione relativa alla produzione dei rifiuti e delle raccolte differenziate a firma del Responsabile del Servizio di Igiene Urbana, G. Floriello;

Dalla documentazione pervenuta al Servizio Ciclo dei Rifiuti e Bonifica della Regione Puglia si evince che:

- il Comune di Modugno non ha trasmesso la documentazione completa in quanto risulta parzialmente carente delle certificazioni rilasciate dagli esercenti gli impianti di selezione, trattamento e recupero dei rifiuti da raccolta differenziata;
- il Comune di Sannicandro non ha trasmesso documentazione completa in quanto parzialmente carente delle certificazioni rilasciate dagli esercenti gli impianti di selezione, trattamento e recupero dei rifiuti da raccolta differenziata;
- il Comune di Bitetto ha trasmesso le certificazioni rilasciate dagli esercenti gli impianti di selezione, trattamento e recupero dei rifiuti da raccolta differenziata non rispondenti a quanto contenuto nella dichiarazione relativa alla produzione di rifiuti e raccolte differenziate e sottoscritta dal responsabile del Settore, dott. C. Intranuovo e del Sindaco, prof. Giovanni Iacovelli;
- il Comune di Bari non ha inviato tutte le certificazioni rilasciate dagli esercenti gli impianti di selezione, trattamento e recupero dei rifiuti da raccolta differenziata.
- il Comune di Bitritto ha trasmesso le certificazioni rilasciate dagli esercenti gli impianti di selezione, trattamento e recupero dei rifiuti da raccolta differenziata non rispondenti a quanto contenuto nella dichiarazione relativa alla produzione di rifiuti e raccolte differenziate e sottoscritta responsabile dei servizio ecologia, Visti Salvatore ;
- il Comune di Binetto ha trasmesso documentazione difforme da quanto richiesto dal comma 6, art. 9 della legge regionale 25/2007;
- il Comune di Palo del Colle ha trasmesso le certificazioni rilasciate dagli esercenti gli impianti di selezione, trattamento e recupero dei rifiuti da raccolta differenziata non rispondenti a quanto contenuto nella dichiarazione relativa alla produzione di rifiuti e raccolte differenziate e sottoscritta dal Responsabile del Servizio di Igiene Urbana, G. Floriello.

Pertanto le suddette dichiarazioni risultano incomplete.

Considerato che il Consorzio dei Comuni del bacino BA2

~~HA~~	NON HA

provveduto, allo stato attuale, alla individuazione del gestore unico e pertanto non è applicabile la riduzione prevista all'aliquota di ecotassa;

Considerato che non sono attivi servizi di raccolta unitari e che la percentuale di raccolta differenziata è pari a:

Comune	Rd (percentuale)
Bari	18,10%
Binetto	ND
Bitetto	19,62%
Bitonto	13,15%
Bitritto	17.14%
Giovinazzo	10,76%
Modugno	15,10%
Palo del Colle	6.86%
Sannicandro di Bari	10,84%

Considerato che il Consorzio dei Comuni del bacino BA2

~~HA~~	NON HA

provveduto, allo stato attuale e per quanto di propria competenza alla chiusura del ciclo e, pertanto, non è applicabile l'ulteriore sconto del 50% all'aliquota di ecotassa.

Ritenuto pertanto, sulla scorta delle considerazioni sin qui esposte e delle verifiche effettuate dall'Ufficio Gestione Rifiuti e dalle dichiarazioni trasmesse nonché dalle relative certificazioni, secondo la tabella riassuntiva di seguito riportata

Comune	Gestione unitaria	Chiusura del ciclo	Rd (percentuale)	Ecotassa 2010 (euro)
Bari	NO	NO	18,10%	€ 15,00
Binetto	NO	NO	ND	€ 15,00
Bitetto	NO	NO	19,62%	€ 15,00
Bitonto	NO	NO	13,15%	€ 15,00
Bitritto	NO	NO	17.14%	€ 15,00
Giovinazzo	NO	NO	10,76%	€ 15,00
Modugno	NO	NO	15,10%	€ 15,00
Palo del Colle	NO	NO	6,86%	€ 15,00
Sannicandro di Bari	NO	NO	10,84	€ 15,00

nella quale si è tenuto conto del dato dichiarato nelle note su richiamate di dover procedere alla determinazione dell'aliquota di tributo dovuto per l'anno 2010.

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della l.r. n. 28/2001

Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

- vista la L.R. 4 febbraio 1997, n. 7;
- vista la deliberazione di G.R. n. 3261 del 28 luglio 1998;
- visto il comma 6, art. 9, L.R. n. 25 del 3 agosto 2007;

Sulla scorta delle risultanze istruttorie rese dal funzionario

DETERMINA

di approvare le seguenti aliquote di tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi urbani, dovuto per l'anno 2010, per ciascun comune dell'ATO BA2 così come riportate di seguito:

Comune	ATO	Ecotassa 2010 (euro)
Bari	BA2	€ 15,00
Binetto	BA2	€ 15,00
Bitetto	BA2	€ 15,00
Bitonto	BA2	€ 15,00
Bitritto	BA2	€ 15,00
Giovinazzo	BA2	€ 15,00
Modugno	BA2	€ 15,00
Palo del Colle	BA2	€ 15,00
Sannicandro di Bari	BA2	€ 15,00

- di disporre la pubblicazione della presente determina sul BURP, ai sensi del comma 6, art. 9, Legge regionale n. 25 del 3 agosto 2007.
- di trasmettere, in copia conforme, il presente atto al Servizio Segreteria della Giunta Regionale e al Servizio Finanze;
- di notificare il presente provvedimento al Consorzio ATO BA2 al quale si demandano gli adempimenti conseguenti, ivi compresa la comunicazione del presente atto ai Comuni costituenti il Consorzio.

Il Dirigente dell'Ufficio
dott.ssa Antonietta Riccio

Il Dirigente del Servizio
ing. Antonello Antonicelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO CICLO DEI RIFIUTI E BONIFICA 3 dicembre 2009, n. 203

Validazione delle percentuali di raccolta differenziata dei Comuni per la determinazione del tributo speciale per il conferimento in discarica dei rifiuti e contestuale assegnazione a ciascun comune dell'ATO BA4 dell'aliquota di tributo dovuto per l'anno 2010.

L'anno **2009 addì** 03 del **mese** di Dicembre, in Modugno, nella sede del Servizio Ciclo dei Rifiuti e Bonifica, il Dirigente Ing. Antonello ANTONICELLI ha adottato il seguente provvedimento.

Visti i commi da 24 a 40, art. 3, Legge n. 549 del 28 dicembre 1995, e successive modificazioni, che istituiscono il tributo speciale per il deposito in discarica di rifiuti solidi.

Vista la Legge regionale n. 5 del 22 gennaio 1997, e successive modificazioni, che reca la disciplina regionale del tributo speciale per il deposito in discarica di rifiuti solidi.

Visti gli artt. 8 e 9 della Legge regionale n. 25 del 3 agosto 2007, che modifica la struttura del tributo, articolando l'aliquota da attribuire in funzione di:

a. percentuale di raccolta differenziata (RD);
b. chiusura del ciclo di trattamento dei rifiuti indifferenziati;
c. organizzazione dei servizi unitari di raccolta e trasporto.

Visto il Piano Regionale di gestione dei rifiuti, adottato con Decreto del Commissario Delegato Emergenza ambientale 9 dicembre 2005, n. 187 "*Aggiornamento, completamento e modifica del piano regionale di gestione dei rifiuti adottato con decreto commissariale n. 41/2001, così come completato, integrato e modificato dal decreto commissariale del 30 settembre 2002, n. 296, Piano di gestione dei rifiuti e di bonifica delle aree contaminate*", che indica gli obiettivi di raccolta differenziata per ciascun anno.

Visto il comma 6 della Legge regionale n. 25 del 3 agosto 2007, che stabilisce che il Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche debba provvedere alla validazione delle percentuali di raccolta differenziata dei Comuni per la determinazione del tributo speciale per il conferimento in discarica dei rifiuti e alla contestuale assegnazione a ciascun Comune dell'aliquota di tributo dovuto per l'anno 2010.

Considerato che per l'anno 2008 il citato piano di gestione dei rifiuti stabilisce un obiettivo di raccolta differenziata pari al 42%.

Considerato quanto riportato nell'allegato 1 della Legge Regionale 25/07

- in relazione al metodo di calcolo della quota di ecotassa (criterio RD, riferito all'obiettivo di RD dell'anno 2008 pari al 42%), come di seguito riportato:

	Rd ≤ 21%	21% < RD ≤ 32%	32% < RD ≤ 38%	Rd > 38%
Comuni con servizio unitario di raccolta nello stesso Ato	10 €/t	7,5 €/t	5 €/t	2,5 €/t
Comuni con servizio autonomo di raccolta	15 €/t	11,25 €/t	7,5 €/t	3,75 €/t

- in relazione all'eventuale riduzione degli importi sopra riportati del 50%, prevista in caso di chiusura del ciclo di trattamento dei rifiuti indifferenziati, come di seguito riportato:

	Rd ≤ 21%	21% < RD ≤ 32%	32% < RD ≤ 38%	Rd > 38%
Comuni con servizio unitario di raccolta nello stesso Ato	5 €/t	3,75 €/t	2,5 €/t	1,25 €/t
Comuni con servizio autonomo di raccolta	7,5 €/t	5,625 €/t	3,75 €/t	1,875 €/t

Viste le note del Servizio Ciclo dei Rifiuti e Bonifica prot. n.ri 5847 del 01 ottobre 2009, 6284 del 20 ottobre 2009 e 6707 del 10 novembre 2009, indirizzate agli Ato rifiuti della Regione Puglia, con le quali sono stati richiamati e sollecitati gli adempimenti previsti dalla citata Legge regionale n° 25/07.

Visto che il Consorzio dei comuni del bacino BA4 ha trasmesso le seguenti note inerenti alla documentazione prevista dal comma 6 dell'art. 9 della Legge Regionale n. 25/07, relativa al periodo 1 settembre 2008 - 31 agosto 2009:

- nota dell'ATO BA4 del 30 settembre 2009 e acquisita dal Servizio Ciclo dei Rifiuti e Bonifica al prot. n. 5903 del 02 ottobre 2009 con la quale si trasmette la dichiarazione relativa alla produzione dei rifiuti e delle raccolte differenziate dei Comuni di Altamura, Cassano Murge, Grumo Appula, Spinazzola e Toritto, a firma del segretario generale, dott. Lorenzo Francesco Russo;
- nota dell'ATO BA4 del 05 ottobre 2009 acquisita al Servizio Ciclo dei Rifiuti e Bonifica al prot. n. 5939 del 05 ottobre 2009 con la quale si trasmette la dichiarazione relativa alla produzione dei rifiuti e delle raccolte differenziate del Comune di Poggiorsini, a firma del segretario generale, dott. Lorenzo Francesco Russo;
- nota dell'ATO BA4 del 14 ottobre 2009 e acquisita al Servizio Ciclo dei Rifiuti e Bonifica al prot. n. 6739 del 11 novembre 2009 con la quale si trasmette la dichiarazione relativa alla produzione dei rifiuti e delle raccolte differenziate dei Comuni di Gravina in Puglia, Minervino Murge e la dichiarazione integrativa del Comune di Poggiorsini, a firma del segretario generale, dott. Lorenzo Francesco Russo;
- nota dell'ATO BA4 del 26 ottobre 2009 e acquisita dal Servizio Ciclo dei Rifiuti e Bonifica al prot. n. 6934 del 23 novembre 2009 con la quale si trasmette la dichiarazione integrativa del Comune di Gravina in Puglia, a firma del segretario generale, dott. Lorenzo Francesco Russo;
- nota dell'ATO BA4 del 11 novembre 2009 e acquisita Servizio Ciclo dei Rifiuti e Bonifica con n. 6928 del 20 novembre 2009 con la quale si trasmette la dichiarazione integrativa del Comune di Minervino Murge, a firma del segretario generale, dott. Lorenzo Francesco Russo;

Vista la nota del Comune di Santeramo in Colle del 30 settembre 2009, acquisita dal Servizio Ciclo dei Rifiuti e Bonifica al prot.n. 6137 del 14 ottobre 2009 con la quale si trasmette la dichiarazione relativa alla produzione dei rifiuti e delle raccolte differenziate a firma del sindaco, avv. Vito Lillo;

Dalla documentazione pervenuta al Servizio Ciclo dei Rifiuti e Bonifica della Regione Puglia si evince che:

- il Comune di Cassano Murge non ha inviato le certificazioni rilasciate dagli esercenti degli impianti di selezione, trattamento e recupero dei rifiuti da raccolta differenziata;
- il Comune di Minervino Murge non ha inviato la dichiarazione relativa alla produzione dei rifiuti e delle raccolte differenziate;
- il Comune di Toritto ha trasmesso le certificazioni dagli esercenti degli impianti di selezione, trattamento e recupero dei rifiuti da raccolta differenziata non rispondenti a quanto contenuto nella dichiarazione relativa alla produzione dei rifiuti e raccolte differenziate.

Pertanto le suddette dichiarazioni risultano incomplete.

Considerato che il Consorzio dei Comuni del bacino BA4

~~HA~~	NON HA

provveduto, allo stato attuale, alla individuazione del gestore unico e pertanto non è applicabile la riduzione prevista all'aliquota di ecotassa;

Considerato che non sono attivi servizi di raccolta unitari e che la percentuale di raccolta differenziata è pari a:

Comune	Rd (percentuale)
Altamura	11,24%
Cassano delle Murge	8,39%
Gravina in Puglia	5,31%
Grumo Appula	6,55%
Minervino Murge	ND
Poggiorsini	20,40%
Santeramo in Colle	16,48%
Spinazzola	3,68%
Toritto	11,73%

Considerato che il Consorzio dei Comuni del bacino BA4

~~HA~~	NON HA

provveduto, allo stato attuale, e per quanto di propria competenza, alla chiusura del ciclo e, pertanto, non è applicabile l'ulteriore sconto del 50% all'aliquota di ecotassa.

Ritenuto pertanto, sulla scorta delle considerazioni sin qui esposte, e delle verifiche effettuate dall'Ufficio Gestione Rifiuti e dalle dichiarazioni trasmesse nonché dalle relative certificazioni, secondo la tabella riassuntiva di seguito riportata

Comune	Gestione unitaria	Chiusura del ciclo	Rd (percentuale)	Ecotassa 2010 (euro)
Altamura	NO	NO	11,24%	€ 15
Cassano delle Murge	NO	NO	8,39%	€ 15
Gravina in Puglia	NO	NO	5,31%	€ 15
Grumo Appula	NO	NO	6,55%	€ 15
Minervino Murge	NO	NO	ND	€ 15
Poggiorsini	NO	NO	20,40%	€ 15
Santeramo in Colle	NO	NO	16,48%	€ 15
Spinazzola	NO	NO	3,68%	€ 15
Toritto	NO	NO	11,73%	€ 15

nella quale si è tenuto conto del dato dichiarato nelle note su richiamate di dover procedere alla determinazione dell'aliquota di tributo dovuto per l'anno 2010.

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della l.r. n. 28/2001

Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

- vista la L.R. 4 febbraio 1997, n. 7;
- vista la deliberazione di G.R. n. 3261 del 28 luglio 1998;
- visto il comma 6, art. 9, L.R. n. 25 del 3 agosto 2007;

Sulla scorta delle risultanze istruttorie rese dal funzionario

DETERMINA

- di approvare le seguenti aliquote di tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi urbani, dovuto per l'anno 2010, per ciascun comune dell'ATO BA4 così come riportate di seguito:

Comune	ATO	Ecotassa 2010 (euro)
Altamura	BA4	€ 15
Cassano delle Murge	BA4	€ 15
Gravina in Puglia	BA4	€ 15
Grumo Appula	BA4	€ 15
Minervino Murge	BA4	€ 15
Poggiorsini	BA4	€ 15
Santeramo in Colle	BA4	€ 15
Spinazzola	BA4	€ 15

- di disporre la pubblicazione della presente determina sul BURP, ai sensi del comma 6, art. 9, Legge regionale n. 25 del 3 agosto 2007.
- di trasmettere, in copia conforme, il presente atto al Servizio Segreteria della Giunta Regionale e al Servizio Finanze;
- di notificare il presente provvedimento al Consorzio ATO BA4 al quale si demandano gli adempimenti conseguenti, ivi compresa la comunicazione del presente atto ai Comuni costituenti il Consorzio.

Il Dirigente dell'Ufficio
dott.ssa Antonietta Riccio

Il Dirigente del Servizio
ing. Antonello Antonicelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO CICLO DEI RIFIUTI E BONIFICA 3 dicembre 2009, n. 204

Validazione delle percentuali di raccolta differenziata dei comuni per la determinazione del tributo speciale per il conferimento in discarica dei rifiuti e contestuale assegnazione a ciascun Comune dell'ATO BA5 dell'aliquota di tributo dovuto per l'anno 2010.

L'anno **2009 addì** 03 del **mese** di Dicembre, in Modugno, nella sede del Servizio Ciclo dei Rifiuti e Bonifica, il Dirigente Ing. Antonello ANTONICELLI ha adottato il seguente provvedimento.

Visti i commi da 24 a 40, art. 3, Legge n. 549 del 28 dicembre 1995, e successive modificazioni, che istituiscono il tributo speciale per il deposito in discarica di rifiuti solidi.

Vista la Legge regionale n. 5 del 22 gennaio 1997, e successive modificazioni, che reca la disciplina regionale del tributo speciale per il deposito in discarica di rifiuti solidi.

Visti gli artt. 8 e 9 della Legge regionale n. 25 del 3 agosto 2007, che modifica la struttura del tributo, articolando l'aliquota da attribuire in funzione di:

a. percentuale di raccolta differenziata (RD);
b. chiusura del ciclo di trattamento dei rifiuti indifferenziati;
c. organizzazione dei servizi unitari di raccolta e trasporto.

Visto il Piano Regionale di gestione dei rifiuti, adottato con Decreto del Commissario Delegato

Emergenza ambientale 9 dicembre 2005, n. 187 "*Aggiornamento, completamento e modifica del piano regionale di gestione dei rifiuti adottato con decreto commissariale n. 41/2001, così come completato, integrato e modificato dal decreto commissariale del 30 settembre 2002, n. 296, Piano di gestione dei rifiuti e di bonifica delle aree contaminate*", che indica gli obiettivi di raccolta differenziata per ciascun anno.

Visto il comma 6 della Legge regionale n. 25 del 3 agosto 2007, che stabilisce che il Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche debba provvedere alla validazione delle percentuali di raccolta differenziata dei Comuni per la determinazione del tributo speciale per il conferimento in discarica dei rifiuti e alla contestuale assegnazione a ciascun Comune dell'aliquota di tributo dovuto per l'anno 2010.

Considerato che per l'anno 2008 il citato piano di gestione dei rifiuti stabilisce un obiettivo di raccolta differenziata pari al 42%.

Considerato quanto riportato nell'allegato 1 della Legge Regionale 25/07

- in relazione al metodo di calcolo della quota di ecotassa (criterio RD, riferito all'obiettivo di RD dell'anno 2008 pari al 42%), come di seguito riportato:

	Rd ≤ 21%	21% < RD ≤ 32%	32% < RD ≤ 38%	Rd > 38%
Comuni con servizio unitario di raccolta nello stesso Ato	10 €/t	7,5 €/t	5 €/t	2,5 €/t
Comuni con servizio autonomo di raccolta	15 €/t	11,25 €/t	7,5 €/t	3,75 €/t

- in relazione all'eventuale riduzione degli importi sopra riportati del 50%, prevista in caso di chiusura del ciclo di trattamento dei rifiuti indifferenziati, come di seguito riportato:

	Rd ≤ 21%	21% < RD ≤ 32%	32% < RD ≤ 38%	Rd > 38%
Comuni con servizio unitario di raccolta nello stesso Ato	5 €/t	3,75 €/t	2,5 €/t	1,25 €/t
Comuni con servizio autonomo di raccolta	7,5 €/t	5,625 €/t	3,75 €/t	1,875 €/t

Viste le note del Servizio Ciclo dei Rifiuti e Bonifica prot. n.ri 5847 del 01 ottobre 2009, 6284 del 20 ottobre 2009 e 6707 del 10 novembre 2009, indirizzate agli Ato rifiuti della Regione Puglia, con le quali sono stati richiamati e sollecitati gli adempimenti previsti dalla citata Legge regionale n° 25/07.

Viste le comunicazioni dei Comuni facenti parte del ATO BA5 con le quali venivano trasmesse le documentazioni previste dal comma 6 dell'art. 9 della Legge Regionale n. 25/07, relativa al periodo 1 settembre 2008 - 31 agosto 2009, di cui in dettaglio:

- nota del Comune di Putignano del 30 settembre 2009 acquisita dal Servizio Ciclo dei Rifiuti e Bonifica al prot. 6009 del 6 ottobre 2009 , con la quale si trasmette la dichiarazione relativa a produzione rifiuti e raccolte differenziate a firma del Sindaco avv. G. Angelici De Miccolis e del Dirigente IV Rip. dott.ssa Maria Teresa Scalini;
- nota del comune di Putignano integrativa della comunicazione precedente acquisita dal Servizio Ciclo dei Rifiuti e Bonifica al prot. 6940 del 23 novembre 2009
- nota del Comune di Rutigliano del 19 ottobre 2009 acquisita dal Servizio Ciclo dei Rifiuti e

Bonifica al prot. 6647 del 04 novembre 2009 con la quale si trasmette la dichiarazione relativa a produzione rifiuti e raccolte differenziate a firma del Sindaco dott. Roberto Romagno;

Considerato che non è stata inviata nessuna documentazione relativa ai Comuni di Acquaviva delle Fonti, Adelfia, Alberobello, Capurso, Casamassima, Castellana Grotte, Cellamare, Conversano, Gioia del Colle, Locorotondo, Mola di Bari, Monopoli, Noci, Noicattaro, Polignano a Mare, Sammichele di Bari, Triggiano, Turi.

Considerato che il Consorzio dei comuni del bacino BA5

~~HA~~	NON HA

provveduto, allo stato attuale, alla individuazione del gestore unico e pertanto non è applicabile la riduzione prevista all'aliquota di ecotassa;

Considerato che non sono attivi servizi di raccolta unitari e che la percentuale di raccolta differenziata è pari a:

Comune	Rd (percentuale)
Acquaviva delle Fonti	ND
Adelfia	ND
Alberobello	ND
Capurso	ND
Casamassima	ND
Castellana Grotte	ND
Cellamare	ND
Conversano	ND
Gioia del Colle	ND
Locorotondo	ND
Mola di Bari	ND
Monopoli	ND
Noci	ND
Noicattaro	ND
Polignano a Mare	ND
Putignano	12,14
Rutigliano	2,84
Sammichele di Bari	ND
Triggiano	ND
Turi	ND
Valenzano	ND

Considerato che il Consorzio dei Comuni del bacino BA5

HA	~~NON HA~~

provveduto, allo stato attuale e per quanto di sua competenza, alla chiusura del ciclo e, pertanto, è applicabile l'ulteriore sconto del 50% all'aliquota di ecotassa.

Ritenuto pertanto, sulla scorta delle considerazioni sin qui esposte e delle verifiche effettuate dall'Ufficio Gestione Rifiuti e dalle dichiarazioni trasmesse nonché dalle relative certificazioni, secondo la tabella riassuntiva di seguito riportata

Comune	Gestione unitaria	Chiusura del ciclo	Rd (percentuale)	Ecotassa 2010 (euro)
Acquaviva delle Fonti	NO	SI	ND	€ 7,5
Adelfia	NO	SI	ND	€ 7,5
Alberobello	NO	SI	ND	€ 7,5
Capurso	NO	SI	ND	€ 7,5
Casamassima	NO	SI	ND	€ 7,5
Castellana Grotte	NO	SI	ND	€ 7,5
Cellamare	NO	SI	ND	€ 7,5
Conversano	NO	SI	ND	€ 7,5
Gioia del Colle	NO	SI	ND	€ 7,5
Locorotondo	NO	SI	ND	€ 7,5
Mola di Bari	NO	SI	ND	€ 7,5
Monopoli	NO	SI	ND	€ 7,5
Noci	NO	SI	ND	€ 7,5
Noicattaro	NO	SI	ND	€ 7,5
Polignano a Mare	NO	SI	ND	€ 7,5
Putignano	NO	SI		€ 7,5
Rutigliano	NO	SI		€ 7,5
Sammichele di Bari	NO	SI	ND	€ 7,5
Triggiano	NO	SI	ND	€ 7,5
Turi	NO	SI	ND	€ 7,5
Valenzano	NO	SI	ND	€ 7,5

nella quale si è tenuto conto del dato dichiarato nelle note su richiamate di dover procedere alla determinazione dell'aliquota di tributo dovuto per l'anno 2010.

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della l.r. n. 28/2001

Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

- vista la L.R. 4 febbraio 1997, n. 7;
- vista la deliberazione di G.R. n. 3261 del 28 luglio 1998;
- visto il comma 6, art. 9, L.R. n. 25 del 3 agosto 2007;

Sulla scorta delle risultanze istruttorie rese dal funzionario

DETERMINA

- di approvare le seguenti aliquote di tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi urbani, dovuto per l'anno 2010, per ciascun Comune dell'ATO BA5 così come riportate di seguito:

Comune	ATO	Ecotassa 2010 (euro)
Acquaviva delle Fonti	BA5	€ 7,5
Adelfia	BA5	€ 7,5
Alberobello	BA5	€ 7,5
Capurso	BA5	€ 7,5
Casamassima	BA5	€ 7,5
Castellana Grotte	BA5	€ 7,5
Cellamare	BA5	€ 7,5
Conversano	BA5	€ 7,5
Gioia del Colle	BA5	€ 7,5
Locorotondo	BA5	€ 7,5
Mola di Bari	BA5	€ 7,5
Monopoli	BA5	€ 7,5
Noci	BA5	€ 7,5

- di disporre la pubblicazione della presente deter-

mina sul BURP, ai sensi del comma 6, art. 9, Legge regionale n. 25 del 3 agosto 2007.

- di trasmettere, in copia conforme, il presente atto al Servizio Segreteria della Giunta Regionale e al Servizio Finanze;

- di notificare il presente provvedimento al Consorzio ATO BA5 al quale si demandano gli adempimenti conseguenti, ivi compresa la comunicazione del presente atto ai Comuni costituenti il Consorzio.

Il Dirigente dell'Ufficio
dott.ssa Antonietta Riccio

Il Dirigente del Servizio
ing. Antonello Antonicelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO CICLO DEI RIFIUTI E BONIFICA 3 dicembre 2009, n. 205

Validazione delle percentuali di raccolta differenziata dei comuni per la determinazione del tributo speciale per il conferimento in discarica dei rifiuti e contestuale assegnazione a ciascun comune dell'ATO BR1 dell'aliquota di tributo dovuto per l'anno 2010.

L'anno **2009 addì 03** del **mese** di Dicembre, in Modugno, nella sede del Servizio Ciclo dei Rifiuti e Bonifica, il Dirigente Ing. Antonello ANTONICELLI ha adottato il seguente provvedimento.

Visti i commi da 24 a 40, art. 3, Legge n. 549 del 28 dicembre 1995, e successive modificazioni, che istituiscono il tributo speciale per il deposito in discarica di rifiuti solidi.

Vista la Legge regionale n. 5 del 22 gennaio 1997, e successive modificazioni, che reca la disciplina regionale del tributo speciale per il deposito in discarica di rifiuti solidi.

Visti gli artt. 8 e 9 della Legge regionale n. 25 del 3 agosto 2007, che modifica la struttura del tributo, articolando l'aliquota da attribuire in funzione di:

a. percentuale di raccolta differenziata (RD);
b. chiusura del ciclo di trattamento dei rifiuti indifferenziati;
c. organizzazione dei servizi unitari di raccolta e trasporto.

Visto il Piano Regionale di gestione dei rifiuti, adottato con Decreto del Commissario Delegato Emergenza ambientale 9 dicembre 2005, n. 187 "*Aggiornamento, completamento e modifica del piano regionale di gestione dei rifiuti adottato con decreto commissariale n. 41/2001, così come completato, integrato e modificato dal decreto commissariale del 30 settembre 2002, n. 296, Piano di gestione dei rifiuti e di bonifica delle aree contaminate*", che indica gli obiettivi di raccolta differenziata per ciascun anno.

Visto il comma 6 della Legge regionale n. 25 del 3 agosto 2007, che stabilisce che il Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche debba provvedere alla validazione delle percentuali di raccolta differenziata dei Comuni per la determinazione del tributo speciale per il conferimento in discarica dei rifiuti e alla contestuale assegnazione a ciascun Comune dell'aliquota di tributo dovuto per l'anno 2010.

Considerato che per l'anno 2008 il citato piano di gestione dei rifiuti stabilisce un obiettivo di raccolta differenziata pari al 42%.

Considerato quanto riportato nell'allegato 1 della Legge Regionale 25/07

- in relazione al metodo di calcolo della quota di ecotassa (criterio RD, riferito all'obiettivo di RD dell'anno 2008 pari al 42%), come di seguito riportato:

	Rd ≤ 21%	21% < RD ≤ 32%	32% < RD ≤ 38%	Rd > 38%
Comuni con servizio unitario di raccolta nello stesso Ato	10 €/t	7,5 €/t	5 €/t	2,5 €/t
Comuni con servizio autonomo di raccolta	15 €/t	11,25 €/t	7,5 €/t	3,75 €/t

- in relazione all'eventuale riduzione degli importi sopra riportati del 50%, prevista in caso di chiusura del ciclo di trattamento dei rifiuti indifferenziati, come di seguito riportato:

	Rd ≤ 21%	21% < RD ≤ 32%	32% < RD ≤ 38%	Rd > 38%
Comuni con servizio unitario di raccolta nello stesso Ato	5 €/t	3,75 €/t	2,5 €/t	1,25 €/t
Comuni con servizio autonomo di raccolta	7,5 €/t	5,625 €/t	3,75 €/t	1,875 €/t

Viste le note del Servizio Ciclo dei Rifiuti e Bonifica prot. n.ri 5847 del 01 ottobre 2009, 6284 del 20 ottobre 2009 e 6707 del 10 novembre 2009, indirizzate agli Ato rifiuti della Regione Puglia, con le quali sono stati richiamati e sollecitati gli adempimenti previsti dalla citata Legge regionale n° 25/07.

Vista la nota del Comune di Brindisi del 14 ottobre 2009 acquisita dal Servizio Ciclo dei Rifiuti e Bonifica al prot. n. 6971 del 23 novembre 2009 con la quale si trasmette la dichiarazione relativa alla produzione dei rifiuti e delle raccolte differenziate a firma del Sindaco, Domenico Menniti;

Considerato che il Comune di Brindisi non ha trasmesso le certificazioni rilasciate dagli esercenti degli impianti di smaltimento dei rifiuti e pertanto la suddetta documentazione risulta essere incompleta.

Visto che i Comuni di Carovigno, Cellino San Marco, Cisternino, Fasano, Mesagne, Ostuni, San Donaci, San Pietro Vernotico San Vito dei Normanni e Torchiarolo non hanno fatto pervenire la documentazione prevista dal comma 6, art.9 della LR 25/2007 e né la stessa è stata presentata dal competente ATO BR1.

Considerato che il Consorzio dei Comuni del bacino BR1

HA	~~NON HA~~

provveduto, allo stato attuale, alla individuazione del gestore unico e pertanto è applicabile la riduzione prevista all'aliquota di ecotassa.

Considerato che se pur attivi servizi di raccolta unitari è stato possibile determinare, sulla base della documentazione trasmessa all'Ufficio Gestione Rifiuti del Servizio Ciclo dei Rifiuti e Bonifica, la percentuale di raccolta differenziata esclusivamente per il Comune di Brindisi.

Considerato che sono attivi servizi di raccolta unitari e che la percentuale di raccolta differenziata è pari a:

Comune	Rd (percentuale)
Brindisi	24,38%
Carovigno	ND
Cellino San Marco	ND
Costernino	ND
Fasano	ND
Mesagne	ND
Ostuni	ND
San Donaci	ND
San Pietro Vernotico	ND
San Vito dei Normanni	ND
Torchiarolo	ND

Considerato che il Consorzio dei Comuni del bacino BR1

~~HA~~	NON HA

provveduto, allo stato attuale e per quanto di propria competenza, alla chiusura del ciclo e, pertanto, non è applicabile l'ulteriore sconto del 50% all'aliquota di ecotassa.

Ritenuto pertanto, sulla scorta delle considerazioni sin qui esposte, e delle verifiche effettuate dall'Ufficio Gestione Rifiuti e dalle dichiarazioni trasmesse nonché dalle relative certificazioni, secondo la tabella riassuntiva di seguito riportata

Comune	Gestione unitaria	Chiusura del ciclo	Rd (%)	Ecotassa 2010 (euro)
Brindisi	SI	NO	24,38%	€ 7,5
Carovigno	SI	NO	ND	€ 10
Cellino San Marco	SI	NO	ND	€ 10
Costernino	SI	NO	ND	€ 10
Fasano	SI	NO	ND	€ 10
Mesagne	SI	NO	ND	€ 10
Ostuni	SI	NO	ND	€ 10
San Donaci	SI	NO	ND	€ 10
San Pietro Vernotico	SI	NO	ND	€ 10
San Vito dei Normanni	SI	NO	ND	€ 10
Torchiarolo	SI	NO	ND	€ 10

nella quale si è tenuto conto del dato dichiarato nelle note su richiamate, di dover procedere alla determinazione dell'aliquota di tributo dovuto per l'anno 2010.

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della l.r. n. 28/2001

Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

- vista la L.R. 4 febbraio 1997, n. 7;
- vista la deliberazione di G.R. n. 3261 del 28 luglio 1998;
- visto il comma 6, art. 9, L.R. n. 25 del 3 agosto 2007;

Sulla scorta delle risultanze istruttorie rese dal funzionario

DETERMINA

- di approvare le seguenti aliquote di tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi urbani, dovuto per l'anno 2010, per ciascun Comune dell'ATO BR1 così come riportate di seguito:

Comune	ATO	Ecotassa 2010 (euro)
Brindisi	BR1	€ 7,5
Carovigno	BR1	€ 10,00
Cellino San Marco	BR1	€ 10,00
Costernino	BR1	€ 10,00
Fasano	BR1	€ 10,00
Mesagne	BR1	€ 10,00
Ostuni	BR1	€ 10,00
San Donaci	BR1	€ 10,00
San Pietro Vernotico	BR1	€ 10,00
San Vito dei Normanni	BR1	€ 10,00
Torchiarolo	BR1	€ 10,00

Di invitare il Comune di Brindisi a trasmettere le certificazioni rilasciate dagli esercenti dagli esercenti gli impianti di selezione, trattamento e recupero dei rifiuti da raccolta differenziata così come previsto dal comma 6, art. 9 della LR 25/2007 entro e non oltre 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, con avvertimento che la mancata ottemperanza dell'obbligo comporterà l'applicazione dell'aliquota massima;

- di disporre la pubblicazione della presente determina sul BURP, ai sensi del comma 6, art. 9, Legge regionale n. 25 del 3 agosto 2007.
- di trasmettere, in copia conforme, il presente atto al Servizio Segreteria della Giunta Regionale e al Servizio Finanze;
- di notificare il presente provvedimento al Consorzio ATO BR1 al quale si demandano gli adempimenti conseguenti, ivi compresa la comunicazione del presente atto ai Comuni costituenti il Consorzio.

Il Dirigente dell'Ufficio
dott.ssa Antonietta Riccio

Il Dirigente del Servizio
ing. Antonello Antonicelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO CICLO DEI RIFIUTI E BONIFICA 3 dicembre 2009, n. 206

Validazione delle percentuali di raccolta differenziata dei comuni per la determinazione del tributo speciale per il conferimento in discarica dei rifiuti e contestuale assegnazione a ciascun comune dell'ATO BR2 dell'aliquota di tributo dovuto per l'anno 2010.

L'anno **2009 addì** 03 del **mese** di Dicembre, in Modugno, nella sede del Servizio Ciclo dei Rifiuti e Bonifica, il Dirigente Ing. Antonello ANTONICELLI ha adottato il seguente provvedimento.

Visti i commi da 24 a 40, art. 3, Legge n. 549 del 28 dicembre 1995, e successive modificazioni, che istituiscono il tributo speciale per il deposito in discarica di rifiuti solidi.

Vista la Legge regionale n. 5 del 22 gennaio 1997, e successive modificazioni, che reca la disciplina regionale del tributo speciale per il deposito in discarica di rifiuti solidi.

Visti gli artt. 8 e 9 della Legge regionale n. 25 del 3 agosto 2007, che modifica la struttura del tributo, articolando l'aliquota da attribuire in funzione di:

a. percentuale di raccolta differenziata (RD);
b. chiusura del ciclo di trattamento dei rifiuti indifferenziati;
c. organizzazione dei servizi unitari di raccolta e trasporto.

Visto il Piano Regionale di gestione dei rifiuti, adottato con Decreto del Commissario Delegato Emergenza ambientale 9 dicembre 2005, n. 187 "*Aggiornamento, completamento e modifica del piano regionale di gestione dei rifiuti adottato con decreto commissariale n. 41/2001, così come completato, integrato e modificato dal decreto commissariale del 30 settembre 2002, n. 296, Piano di gestione dei rifiuti e di bonifica delle aree contaminate*", che indica gli obiettivi di raccolta differenziata per ciascun anno.

Visto il comma 6 della Legge regionale n. 25 del

3 agosto 2007, che stabilisce che il Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche debba provvedere alla validazione delle percentuali di raccolta differenziata dei Comuni per la determinazione del tributo speciale per il conferimento in discarica dei rifiuti e alla contestuale assegnazione a ciascun Comune dell'aliquota di tributo dovuto per l'anno 2010.

Considerato che per l'anno 2008 il citato piano di gestione dei rifiuti stabilisce un obiettivo di raccolta differenziata pari al 42%.

Considerato quanto riportato nell'allegato 1 della Legge Regionale 25/07

- in relazione al metodo di calcolo della quota di ecotassa (criterio RD, riferito all'obiettivo di RD dell'anno 2008 pari al 42%), come di seguito riportato:

	Rd ≤ 21%	21% < RD ≤ 32%	32% < RD ≤ 38%	Rd > 38%
Comuni con servizio unitario di raccolta nello stesso Ato	10 €/t	7,5 €/t	5 €/t	2,5 €/t
Comuni con servizio autonomo di raccolta	15 €/t	11,25 €/t	7,5 €/t	3,75 €/t

- in relazione all'eventuale riduzione degli importi sopra riportati del 50%, prevista in caso di chiusura del ciclo di trattamento dei rifiuti indifferenziati, come di seguito riportato:

	Rd ≤ 21%	21% < RD ≤ 32%	32% < RD ≤ 38%	Rd > 38%
Comuni con servizio unitario di raccolta nello stesso Ato	5 €/t	3,75 €/t	2,5 €/t	1,25 €/t
Comuni con servizio autonomo di raccolta	7,5 €/t	5,625 €/t	3,75 €/t	1,875 €/t

Viste le note del Servizio Ciclo dei Rifiuti e Bonifica prot. n.ri 5847 del 01 ottobre 2009, 6284 del 20 ottobre 2009 e 6707 del 10 novembre 2009, indirizzate agli Ato rifiuti della Regione Puglia, con le quali sono stati richiamati e sollecitati gli adempimenti previsti dalla citata Legge regionale n° 25/07.

Vista la nota del Consorzio ATO BR2 del 27 ottobre 2009 acquisita al protocollo del Servizio Ciclo dei Rifiuti e Bonifica al prot. n. 6815 del 12 novembre 2009 con la quale si trasmette la dichiarazione relativa alla produzione dei rifiuti e raccolte differenziate dell'intero bacino BR2 e dei seguenti Comuni: Comune di Oria, Comune di San Michele Salentino, Comune di Torre Santa Susanna e relativa al periodo 1 settembre 2008 - 31 agosto 2009;

Vista la nota del Comune di Ceglie Messapica del 10 novembre 2009 acquisita dal Servizio Ciclo dei Rifiuti e Bonifica al prot. 7156 del 27 novembre 2009.

Considerato che il Consorzio dei Comuni del bacino BR2

HA	~~NON HA~~

provveduto, allo stato attuale, alla individuazione del gestore unico e pertanto è applicabile la riduzione prevista all'aliquota di ecotassa;

Considerato tuttavia che il servizio unitario riguarderà progressivamente i Comuni del bacino ATO BR2 in considerazione delle scadenze dei contratti in essere presso ciascun Comune, l'aliquota di ecotassa è determinata non già a livello di ATO ma per ciascun Comune secondo la seguente tabella :

Comune	Rd (percentuale)
Ceglie Messapica	13,12%
Erchie	ND
Francavilla Fontana	ND
Latiano	ND
Oria	19,36%
San Michele Salentino	5,9%
San Pancrazio Salentino	7,10%
Torre Santa Susanna	8,63%
Villa Castelli	ND

Considerato che il Consorzio dei Comuni del bacino BR2

~~HA~~	NON HA

provveduto, allo stato attuale, alla chiusura del ciclo e, pertanto, non è applicabile l'ulteriore sconto del 50% all'aliquota di ecotassa.

Ritenuto pertanto, sulla scorta delle considerazioni sin qui esposte e delle verifiche effettuate dall'Ufficio Gestione Rifiuti e dalle dichiarazioni trasmesse nonché dalle relative certificazioni, secondo la tabella riassuntiva di seguito riportata

Comune	Gestione unitaria	Chiusura del ciclo	Rd (%)	Ecotassa 2010 (euro)
Ceglie Messapica	SI	NO	13,12%	€ 10
Erchie	SI	NO	ND	€ 10
Francavilla Fontana	SI	NO	ND	€ 10
Latiano	SI	NO	ND	€ 10
Oria	SI	NO	19,36%	€ 10
San Michele Salentino	SI	NO	5,9%	€ 10
San Pancrazio Salentino	SI	NO	7,10%	€ 10
Torre Santa Susanna	SI	NO	8,63%	€ 10
Villa Castelli	SI	NO	ND	€ 10

nella quale si è tenuto conto del dato dichiarato nelle note su richiamate, di dover procedere alla determinazione dell'aliquota di tributo dovuto per l'anno 2010.

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della l.r. n. 28/2001

Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

- vista la L.R. 4 febbraio 1997, n. 7;
- vista la deliberazione di G.R. n. 3261 del 28 luglio 1998;
- visto il comma 6, art. 9, L.R. n. 25 del 3 agosto 2007;

Sulla scorta delle risultanze istruttorie rese dal funzionario

DETERMINA

- di approvare le seguenti aliquote di tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi urbani, dovuto per l'anno 2010 per ciascun comune dell'ATO BR2 così come riportate di seguito:

Comune	ATO	Ecotassa 2010 (euro)
Ceglie Messapica	BR2	€ 10
Erchie	BR2	€ 10
Francavilla Fontana	BR2	€ 10
Latiano	BR2	€ 10
Oria	BR2	€ 10
San Michele Salentino	BR2	€ 10
San Pancrazio Salentino	BR2	€ 10
Villa Castelli	BR2	€ 10

- di disporre la pubblicazione della presente determina sul BURP, ai sensi del comma 6, art. 9, Legge regionale n. 25 del 3 agosto 2007.

- di trasmettere, in copia conforme, il presente atto al Servizio Segreteria della Giunta Regionale e al Servizio Finanze;

- di notificare il presente provvedimento al Consorzio ATO BR2 al quale si demandano gli adempimenti conseguenti, ivi compresa la comunicazione del presente atto ai Comuni costituenti il Consorzio.

Il Dirigente dell'Ufficio
dott.ssa Antonietta Riccio

Il Dirigente del Servizio
ing. Antonello Antonicelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO CICLO DEI RIFIUTI E BONIFICA 3 dicembre 2009, n. 207

Validazione delle percentuali di raccolta differenziata dei comuni per la determinazione del tributo speciale per il conferimento in discarica dei rifiuti e contestuale assegnazione a ciascun comune dell'ATO FG1 dell'aliquota di tributo dovuto per l'anno 2010.

L'anno **2009 addì** 03 del **mese** di Dicembre, in Modugno, nella sede del Servizio Ciclo dei Rifiuti e Bonifica, il Dirigente Ing. Antonello ANTONICELLI ha adottato il seguente provvedimento.

Visti i commi da 24 a 40, art. 3, Legge n. 549 del 28 dicembre 1995, e successive modificazioni, che istituiscono il tributo speciale per il deposito in discarica di rifiuti solidi.

Vista la Legge regionale n. 5 del 22 gennaio 1997, e successive modificazioni, che reca la disciplina regionale del tributo speciale per il deposito in discarica di rifiuti solidi.

Visti gli artt. 8 e 9 della Legge regionale n. 25 del 3 agosto 2007, che modifica la struttura del tributo, articolando l'aliquota da attribuire in funzione di:
a. percentuale di raccolta differenziata (RD);
b. chiusura del ciclo di trattamento dei rifiuti indifferenziati;
c. organizzazione dei servizi unitari di raccolta e trasporto.

Visto il Piano Regionale di gestione dei rifiuti, adottato con Decreto del Commissario Delegato Emergenza ambientale 9 dicembre 2005, n. 187 "*Aggiornamento, completamento e modifica del piano regionale di gestione dei rifiuti adottato con decreto commissariale n. 41/2001, così come completato, integrato e modificato dal decreto commissariale del 30 settembre 2002, n. 296, Piano di gestione dei rifiuti e di bonifica delle aree contaminate*", che indica gli obiettivi di raccolta differenziata per ciascun anno.

Visto il comma 6 della Legge regionale n. 25 del 3 agosto 2007, che stabilisce che il Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche debba provvedere alla validazione delle percentuali di raccolta differenziata dei Comuni per la determinazione del tributo speciale per il conferimento in discarica dei rifiuti e alla contestuale assegnazione a ciascun Comune dell'aliquota di tributo dovuto per l'anno 2010.

Considerato che per l'anno 2008 il citato piano di gestione dei rifiuti stabilisce un obiettivo di raccolta differenziata pari al 42%.

Considerato quanto riportato nell'allegato 1 della Legge Regionale 25/07
- in relazione al metodo di calcolo della quota di ecotassa (criterio RD, riferito all'obiettivo di RD dell'anno 2008 pari al 42%), come di seguito riportato:

	Rd ≤ 21%	21% < RD ≤ 32%	32% < RD ≤ 38%	Rd > 38%
Comuni con servizio unitario di raccolta nello stesso Ato	10 €/t	7,5 €/t	5 €/t	2,5 €/t
Comuni con servizio autonomo di raccolta	15 €/t	11,25 €/t	7,5 €/t	3,75 €/t

- in relazione all'eventuale riduzione degli importi sopra riportati del 50%, prevista in caso di chiusura del ciclo di trattamento dei rifiuti indifferenziati, come di seguito riportato:

	Rd ≤ 21%	21% < RD ≤ 32%	32% < RD ≤ 38%	Rd > 38%
Comuni con servizio unitario di raccolta nello stesso Ato	5 €/t	3,75 €/t	2,5 €/t	1,25 €/t
Comuni con servizio autonomo di raccolta	7,5 €/t	5,625 €/t	3,75 €/t	1,875 €/t

Viste le note del Servizio Ciclo dei Rifiuti e Bonifica prot. n.ri 5847 del 01 ottobre 2009, 6284 del 20 ottobre 2009 e 6707 del 10 novembre 2009, indirizzate agli ATO rifiuti della Regione Puglia, con le quali sono stati richiamati e sollecitati gli adempimenti previsti dalla citata Legge regionale n° 25/07.

Viste le comunicazioni dei Comuni facenti parte del ATO FG1 con le quali venivano trasmesse le documentazioni previste dal comma 6 dell'art. 9 della Legge Regionale n. 25/07, relativa al periodo 1 settembre 2008 - 31 agosto 2009, di cui in dettaglio:

- nota del Comune di San Paolo di Civitate del 24 settembre 2009 acquisita dal Servizio Ciclo dei Rifiuti e Bonifica al prot. n. 5907 del 02 ottobre 2009 con la quale si trasmette la dichiarazione relativa alla produzione dei rifiuti e delle raccolte differenziate e le certificazioni degli esercenti gli impianti di selezione, trattamento e recupero dei rifiuti da raccolta differenziata;
- nota del Comune di Lesina del 12 novembre 2009 acquisita dal Servizio Ciclo dei Rifiuti e Bonifica al prot. n. 6819 del 12 novembre 2009;
- nota del Comune di Poggio Imperiale del 12 novembre 2009 acquisita dal Servizio Ciclo dei Rifiuti e Bonifica al prot. 6804 del 12 novembre 2009;

Dalla documentazione pervenuta al Servizio Ciclo dei Rifiuti e Bonifica della Regione Puglia si evince che:

- il Comune di Lesina ha trasmesso documentazione non conforme a quanto prescritto dalla LR 25/2007;
- il Comune di Poggio Imperiale ha trasmesso documentazione non conforme a quanto prescritto dalla LR 25/2007;

Pertanto la suddetta documentazione risulta essere incompleta

Considerato che non è stata inviata nessuna documentazione relativa ai Comuni di Apricena, Cagnano Varano, Carpino, Chieuti, Ischitella, Isole Tremiti, Peschici, Poggio Imperiale, Rodi Garganico, San Marco in Lamis, Sannicandro Garganico, Serracapriola, Vico del Gargano, Vieste

Considerato che il Consorzio dei Comuni del bacino FG1

~~HA~~	NON HA

provveduto, allo stato attuale, alla individuazione del gestore unico e pertanto non è applicabile la riduzione prevista all'aliquota di ecotassa;

Considerato che non sono attivi servizi di raccolta unitari e che la percentuale di raccolta differenziata è pari a:

Comune	Rd (percentuale)
Apricena	ND
Cagnano Varano	ND
Carpino	ND
Chieuti	ND
Ischitella	ND
Isole Tremiti	ND
Lesina	ND
Peschici	ND
Poggio Imperiale	ND
Rodi Garganico	ND
San Marco in Lamis	ND
San Nicandro Garganico	ND
San Paolo di Civitate	27,61%
Serracapriola	ND
Vico del Gargano	ND
Vieste	ND

Considerato che il Consorzio dei Comuni del bacino FG1

~~HA~~	NON HA

provveduto, allo stato attuale e per quanto di propria competenza, alla chiusura del ciclo e, pertanto, non è applicabile l'ulteriore sconto del 50% all'aliquota di ecotassa.

Ritenuto pertanto, sulla scorta delle considerazioni sin qui esposte delle verifiche effettuate dall'Ufficio Gestione Rifiuti e dalle dichiarazioni trasmesse nonché dalle relative certificazioni, secondo la tabella riassuntiva di seguito riportata

Comune	Gestione unitaria	Chiusura del ciclo	Rd (%)	Ecotassa 2010 (euro)
Apricena	NO	NO	ND	€ 15
Cagnano Varano	NO	NO	ND	€ 15
Carpino	NO	NO	ND	€ 15
Chieuti	NO	NO	ND	€ 15
Ischitella	NO	NO	ND	€ 15
Isole Tremiti	NO	NO	ND	€ 15
Lesina	NO	NO	ND	€ 15
Peschici	NO	NO	ND	€ 15
Poggio Imperiale	NO	NO	ND	€ 15
Rodi Garganico	NO	NO	ND	€ 15
San Marco in Lamis	NO	NO	ND	€ 15
San Nicandro Garganico	NO	NO	ND	€ 15
San Paolo di Civitate	NO	NO	27,61%	€ 7,5
Serracapriola	NO	NO	ND	€ 15
Vico del Gargano	NO	NO	ND	€ 15
Vieste	NO	NO	ND	€ 15

di dover procedere alla determinazione dell'aliquota di tributo dovuto per l'anno 2010.

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della l.r. n. 28/2001

Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

- vista la L.R. 4 febbraio 1997, n. 7;
- vista la deliberazione di G.R. n. 3261 del 28 luglio 1998;
- visto il comma 6, art. 9, L.R. n. 25 del 3 agosto 2007;

Sulla scorta delle risultanze istruttorie rese dal funzionario

DETERMINA

- di approvare le seguenti aliquote di tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi urbani, dovuto per l'anno 2010 per ciascun comune dell'ATO FG1 così come riportate di seguito:

Comune	ATO	Ecotassa 2010 (euro)
Apricena	FG1	€ 15
Cagnano Varano	FG1	€ 15
Carpino	FG1	€ 15
Chieuti	FG1	€ 15
Ischitella	FG1	€ 15
Isole Tremiti	FG1	€ 15
Lesina	FG1	€ 15
Peschici	FG1	€ 15
Poggio Imperiale	FG1	€ 15
Rodi Garganico	FG1	€ 15
San Marco in Lamis	FG1	€ 15
San Nicandro Garganico	FG1	€ 15
San Paolo di Civitate	FG1	€ 7,5
Serracapriola	FG1	€ 15
Vico del Gargano	FG1	€ 15
Vieste	FG1	€ 15

- di disporre la pubblicazione della presente determina sul BURP, ai sensi del comma 6, art. 9, Legge regionale n. 25 del 3 agosto 2007;
- di trasmettere, in copia conforme, il presente atto al Servizio Segreteria della Giunta Regionale e al Servizio Finanze;
- di notificare il presente provvedimento al Consorzio ATO FG1 al quale si demandano gli adempimenti conseguenti, ivi compresa la comunicazione del presente atto ai Comuni costituenti il Consorzio.

Il Dirigente dell'Ufficio
dott.ssa Antonietta Riccio

Il Dirigente del Servizio
ing. Antonello Antonicelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO CICLO DEI RIFIUTI E BONIFICA 3 dicembre 2009, n. 208

Validazione delle percentuali di raccolta differenziata dei comuni per la determinazione del tributo speciale per il conferimento in discarica dei rifiuti e contestuale assegnazione a ciascun comune dell'ATO FG3 dell'aliquota di tributo dovuto per l'anno 2010.

L'anno **2009 addì** 03 del **mese** di Dicembre, in Modugno, nella sede del Servizio Ciclo dei Rifiuti e Bonifica, il Dirigente Ing. Antonello ANTONICELLI ha adottato il seguente provvedimento.

Visti i commi da 24 a 40, art. 3, Legge n. 549 del 28 dicembre 1995, e successive modificazioni, che istituiscono il tributo speciale per il deposito in discarica di rifiuti solidi.

Vista la Legge regionale n. 5 del 22 gennaio 1997, e successive modificazioni, che reca la disciplina regionale del tributo speciale per il deposito in discarica di rifiuti solidi.

Visti gli artt. 8 e 9 della Legge regionale n. 25 del 3 agosto 2007, che modifica la struttura del tributo, articolando l'aliquota da attribuire in funzione di:

a. percentuale di raccolta differenziata (RD);
b. chiusura del ciclo di trattamento dei rifiuti indifferenziati;

c. organizzazione dei servizi unitari di raccolta e trasporto.

Visto il Piano Regionale di gestione dei rifiuti, adottato con Decreto del Commissario Delegato Emergenza ambientale 9 dicembre 2005, n. 187 "*Aggiornamento, completamento e modifica del piano regionale di gestione dei rifiuti adottato con decreto commissariale n. 41/2001, così come completato, integrato e modificato dal decreto commissariale del 30 settembre 2002, n. 296, Piano di gestione dei rifiuti e di bonifica delle aree contaminate*", che indica gli obiettivi di raccolta differenziata per ciascun anno.

Visto il comma 6 della Legge regionale n. 25 del 3 agosto 2007, che stabilisce che il Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche debba provvedere alla validazione delle percentuali di raccolta differenziata dei Comuni per la determinazione del tributo speciale per il conferimento in discarica dei rifiuti e alla contestuale assegnazione a ciascun Comune dell'aliquota di tributo dovuto per l'anno 2010.

Considerato che per l'anno 2008 il citato piano di gestione dei rifiuti stabilisce un obiettivo di raccolta differenziata pari al 42%.

Considerato quanto riportato nell'allegato 1 della Legge Regionale 25/07

- in relazione al metodo di calcolo della quota di ecotassa (criterio RD, riferito all'obiettivo di RD dell'anno 2008 pari al 42%), come di seguito riportato:

	Rd ≤ 21%	21% < RD ≤ 32%	32% < RD ≤ 38%	Rd > 38%
Comuni con servizio unitario di raccolta nello stesso Ato	10 €/t	7,5 €/t	5 €/t	2,5 €/t
Comuni con servizio autonomo di raccolta	15 €/t	11,25 €/t	7,5 €/t	3,75 €/t

- in relazione all'eventuale riduzione degli importi sopra riportati del 50%, prevista in caso di chiusura del ciclo di trattamento dei rifiuti indifferenziati, come di seguito riportato:

	Rd ≤ 21%	21% < RD ≤ 32%	32% < RD ≤ 38%	Rd > 38%
Comuni con servizio unitario di raccolta nello stesso Ato	5 €/t	3,75 €/t	2,5 €/t	1,25 €/t
Comuni con servizio autonomo di raccolta	7,5 €/t	5,625 €/t	3,75 €/t	1,875 €/t

Viste le note del Servizio Ciclo dei Rifiuti e Bonifica prot. n.ri 5847 del 01 ottobre 2009, 6284 del 20 ottobre 2009 e 6707 del 10 novembre 2009, indirizzate agli Ato rifiuti della Regione Puglia, con le quali sono stati richiamati e sollecitati gli adempimenti previsti dalla citata Legge regionale n° 25/07.

Vista la nota del Consorzio ATO Rifiuti Bacino FG3 del 09 ottobre 2009 avente ad oggetto la comunicazione annuale della produzione di rifiuti e raccolte differenziate ai sensi dell'art. 9 comma 6 della LR 25/2007 e relativa al periodo 1 settembre 2007 - 31 agosto 2008;

Considerato che tale comunicazione non è conforme a quanto disposto dalla LR 25/2007 in quanto rappresenta il dato aggregato della produzione dei rifiuti e delle raccolte differenziate dell'intero bacino e non già dei singoli Comuni;

Considerato che il Consorzio dei Comuni del bacino FG3

~~HA~~	NON HA

provveduto, allo stato attuale, alla individuazione del gestore unico e pertanto non è applicabile la riduzione prevista all'aliquota di ecotassa;

Considerato che non sono attivi servizi di raccolta unitari e che la percentuale di raccolta differenziata è pari a:

Comune	Rd (percentuale)
Alberona	ND
Biccari	ND
Carlantino	ND
Casalnuovo Monterotaro	ND
Casalvecchio di Puglia	ND
Castelluccio dei Sauri	ND
Castelluccio Valmaggiore	ND
Castelnuovo della Daunia	ND
Celenza Valfortore	ND
Celle di San Vito	ND
Faeto	ND
Foggia	ND
Lucera	ND
Manfredonia	ND
Mattinata	ND
Monte Sant'Angelo	ND
Motta Montecorvino	ND
Orsara di Puglia	ND
Pietramontecorvino	ND
Rignano Garganico	ND
Roseto Valfortore	ND
San Giovanni Rotondo	ND
San Marco la Catola	ND
San Severo	ND
Torremaggiore	ND
Troia	ND
Volturara Appula	ND
Volturino	ND
Zapponeta	ND

Considerato che il Consorzio dei Comuni del bacino FG3

~~HA~~	NON HA

provveduto, allo stato attuale, alla chiusura del ciclo e, pertanto, non è applicabile l'ulteriore sconto del 50% all'aliquota di ecotassa.

Ritenuto pertanto, sulla scorta delle considerazioni sin qui esposte delle verifiche effettuate dall'Ufficio Gestione Rifiuti e dalle dichiarazioni trasmesse nonché dalle relative certificazioni, secondo la tabella riassuntiva di seguito riportata

Comune	Gestione unitaria	Chiusura del ciclo	Rd (%)	Ecotassa 2010 (euro)
Alberona	NO	NO	ND	€ 15
Biccari	NO	NO	ND	€ 15
Carlantino	NO	NO	ND	€ 15
Casalnuovo Monterotaro	NO	NO	ND	€ 15
Casalvecchio di Puglia	NO	NO	ND	€ 15
Castelluccio dei Sauri	NO	NO	ND	€ 15
Castelluccio Valmaggiore	NO	NO	ND	€ 15
Castelnuovo della Daunia	NO	NO	ND	€ 15
Celenza Valfortore	NO	NO	ND	€ 15
Celle di San Vito	NO	NO	ND	€ 15

Faeto	NO	NO	ND	€ 15
Foggia	NO	NO	ND	€ 15
Lucera	NO	NO	ND	€ 15
Manfredonia	NO	NO	ND	€ 15
Mattinata	NO	NO	ND	€ 15
Monte Sant'Angelo	NO	NO	ND	€ 15
Motta Montecorvino	NO	NO	ND	€ 15
Orsara di Puglia	NO	NO	ND	€ 15
Pietramontecorvino	NO	NO	ND	€ 15
Rignano Garganico	NO	NO	ND	€ 15
Roseto Valfortore	NO	NO	ND	€ 15
San Giovanni Rotondo	NO	NO	ND	€ 15
San Marco la Catola	NO	NO	ND	€ 15
San Severo	NO	NO	ND	€ 15
Torremaggiore	NO	NO	ND	€ 15
Troia	NO	NO	ND	€ 15
Volturara Appula	NO	NO	ND	€ 15
Volturino	NO	NO	ND	€ 15
Zapponeta	NO	NO	ND	€ 15

nella quale si è tenuto conto del dato dichiarato nelle note su richiamate di dover procedere alla determinazione dell'aliquota di tributo dovuto per l'anno 2010.

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della l.r. n. 28/2001

Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

- vista la L.R. 4 febbraio 1997, n. 7;
- vista la deliberazione di G.R. n. 3261 del 28 luglio 1998;
- visto il comma 6, art. 9, L.R. n. 25 del 3 agosto 2007;

Sulla scorta delle risultanze istruttorie rese dal funzionario

DETERMINA

di approvare le seguenti aliquote di tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi urbani, dovuto per l'anno 2010, per ciascun comune dell'ATO FG3 così come riportate di seguito:

Comune	ATO	Ecotassa 2010 (euro)
Alberona	FG3	€ 15
Biccari	FG3	€ 15
Carlantino	FG3	€ 15
Casalnuovo Monterotaro	FG3	€ 15
Casalvecchio di Puglia	FG3	€ 15
Castelluccio dei Sauri	FG3	€ 15
Castelluccio Valmaggiore	FG3	€ 15
Castelnuovo della Daunia	FG3	€ 15
Celenza Valfortore	FG3	€ 15
Celle di San Vito	FG3	€ 15
Faeto	FG3	€ 15
Foggia	FG3	€ 15
Lucera	FG3	€ 15
Manfredonia	FG3	€ 15
Mattinata	FG3	€ 15
Monte Sant'Angelo	FG3	€ 15
Motta Montecorvino	FG3	€ 15
Orsara di Puglia	FG3	€ 15
Pietramontecorvino	FG3	€ 15
Rignano Garganico	FG3	€ 15
Roseto Valfortore	FG3	€ 15
San Giovanni Rotondo	FG3	€ 15
San Marco la Catola	FG3	€ 15
San Severo	FG3	€ 15
Torremaggiore	FG3	€ 15
Troia	FG3	€ 15
Volturara Appula	FG3	€ 15
Volturino	FG3	€ 15
Zapponeta	FG3	€ 15

- di disporre la pubblicazione della presente determina sul BURP, ai sensi del comma 6, art. 9, Legge regionale n. 25 del 3 agosto 2007.

- di trasmettere, in copia conforme, il presente atto al Servizio Segreteria della Giunta Regionale e al Servizio Finanze;

- di notificare il presente provvedimento al Consorzio ATO FG3 al quale si demandano gli adempimenti conseguenti, ivi compresa la comunicazione del presente atto ai Comuni costituenti il Consorzio.

Il Dirigente dell'Ufficio
dott.ssa Antonietta Riccio

Il Dirigente del Servizio
ing. Antonello Antonicelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO CICLO DEI RIFIUTI E BONIFICA 3 dicembre 2009, n. 209

Validazione delle percentuali di raccolta differenziata dei comuni per la determinazione del tributo speciale per il conferimento in discarica dei rifiuti e contestuale assegnazione a ciascun comune dell'ATO FG4 dell'aliquota di tributo dovuto per l'anno 2010.

L'anno **2009 addì** 03 del **mese** di Dicembre, in Modugno, nella sede del Servizio Ciclo dei Rifiuti e Bonifica, il Dirigente Ing. Antonello ANTONICELLI ha adottato il seguente provvedimento.

Visti i commi da 24 a 40, art. 3, Legge n. 549 del 28 dicembre 1995, e successive modificazioni, che istituiscono il tributo speciale per il deposito in discarica di rifiuti solidi.

Vista la Legge regionale n. 5 del 22 gennaio 1997, e successive modificazioni, che reca la disciplina regionale del tributo speciale per il deposito in discarica di rifiuti solidi.

Visti gli artt. 8 e 9 della Legge regionale n. 25 del 3 agosto 2007, che modifica la struttura del tributo, articolando l'aliquota da attribuire in funzione di:
a. percentuale di raccolta differenziata (RD);
b. chiusura del ciclo di trattamento dei rifiuti indifferenziati;
c. organizzazione dei servizi unitari di raccolta e trasporto.

Visto il Piano Regionale di gestione dei rifiuti, adottato con Decreto del Commissario Delegato Emergenza ambientale 9 dicembre 2005, n. 187 "*Aggiornamento, completamento e modifica del piano regionale di gestione dei rifiuti adottato con decreto commissariale n. 41/2001, così come completato, integrato e modificato dal decreto commissariale del 30 settembre 2002, n. 296, Piano di gestione dei rifiuti e di bonifica delle aree contaminate*", che indica gli obiettivi di raccolta differenziata per ciascun anno.

Visto il comma 6 dell'art. 9 della Legge regio-

nale n. 25 del 3 agosto 2007, che stabilisce che il Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche debba provvedere alla validazione delle percentuali di raccolta differenziata dei Comuni per la determinazione del tributo speciale per il conferimento in discarica dei rifiuti e alla contestuale assegnazione a ciascun Comune dell'aliquota di tributo dovuto per l'anno 2010.

Considerato che per l'anno 2008 il citato piano di gestione dei rifiuti stabilisce un obiettivo di raccolta differenziata pari al 42%.

Considerato quanto riportato nell'allegato 1 della Legge Regionale 25/07

- in relazione al metodo di calcolo della quota di ecotassa (criterio RD, riferito all'obiettivo di RD dell'anno 2008 pari al 42%), come di seguito riportato:

	Rd ≤ 21%	21% < RD ≤ 32%	32% < RD ≤ 38%	Rd > 38%
Comuni con servizio unitario di raccolta nello stesso Ato	10 €/t	7,5 €/t	5 €/t	2,5 €/t
Comuni con servizio autonomo di raccolta	15 €/t	11,25 €/t	7,5 €/t	3,75 €/t

- in relazione all'eventuale riduzione degli importi sopra riportati del 50%, prevista in caso di chiusura del ciclo di trattamento dei rifiuti indifferenziati, come di seguito riportato:

	Rd ≤ 21%	21% < RD ≤ 32%	32% < RD ≤ 38%	Rd > 38%
Comuni con servizio unitario di raccolta nello stesso Ato	5 €/t	3,75 €/t	2,5 €/t	1,25 €/t
Comuni con servizio autonomo di raccolta	7,5 €/t	5,625 €/t	3,75 €/t	1,875 €/t

Viste le note del Servizio Ciclo dei Rifiuti e Bonifica prot. n.ri 5847 del 01 ottobre 2009, 6284 del 20 ottobre 2009 e 6707 del 10 novembre 2009, indirizzate agli ATO rifiuti della Regione Puglia, con le quali sono stati richiamati e sollecitati gli adempimenti previsti dalla citata Legge regionale n° 25/07.

Visto che la S.I.A. Società Igiene Ambientale Consorzio Bacino Foggia 4 a r.l. ha trasmesso con nota protocollo n. 2762 del 13/10/2009, acquisita al protocollo del Sevizio Ciclo dei Rifiuti e Bonificala n. 6642 del 4 novembre 2009, la documentazione richiesta dal comma 6 dell'art. 9 della Legge Regionale n. 25/07 e relativa al periodo 1 settembre 2008 - 31 agosto 2009.

Considerato che il Consorzio dei Comuni del bacino FG4

HA	~~NON HA~~

provveduto, allo stato attuale, alla individuazione del gestore unico e alla successiva organizzazione, dei servizi unitari di raccolta e pertanto è applicabile la riduzione prevista all'aliquota di ecotassa;

Considerato che sono attivi servizi di raccolta unitari e che la percentuale di raccolta differenziata è pari a:

ATO	Rd (percentuale)
FG4	12,11 %

Considerato che il Consorzio dei Comuni del bacino FG4

HA	~~NON HA~~

provveduto, allo stato attuale e per quanto di sua competenza, alla chiusura del ciclo e, pertanto, è applicabile l'ulteriore sconto del 50% all'aliquota di ecotassa.

Ritenuto pertanto, sulla scorta delle considerazioni sin qui esposte, secondo la tabella riassuntiva di seguito riportata

Ato	Gestione unitaria	Chiusura del ciclo	Rd (%)	Ecotassa 2010 (euro)
FG4	SI	SI	12,11%	€ 5

nella quale si è tenuto conto del dato dichiarato nelle note su richiamate di dover procedere alla determinazione dell'aliquota di tributo dovuto per l'anno 2010.

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della l.r. n. 28/2001

Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

- vista la L.R. 4 febbraio 1997, n. 7;
- vista la deliberazione di G.R. n. 3261 del 28 luglio 1998;
- visto il comma 6, art. 9, L.R. n. 25 del 3 agosto 2007;

Sulla scorta delle risultanze istruttorie rese dal funzionario

DETERMINA

- di approvare l'aliquota di tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi urbani, dovuto per l'anno 2010, per l'ATO FG4, pari a 5 euro/t;
- di disporre la pubblicazione della presente determina sul BURP, ai sensi del comma 6, art. 9, Legge regionale n. 25 del 3 agosto 2007.
- di trasmettere, in copia conforme, il presente atto al Servizio Segreteria della Giunta Regionale e al Servizio Finanze;
- di notificare il presente provvedimento al Consorzio ATO FG4 al quale si demandano gli adempimenti conseguenti, ivi compresa la comunicazione del presente atto ai Comuni costituenti il Consorzio.

Il Dirigente dell'Ufficio
dott.ssa Antonietta Riccio

Il Dirigente del Servizio
ing. Antonello Antonicelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO CICLO DEI RIFIUTI E BONIFICA 3 dicembre 2009, n. 210

Validazione delle percentuali di raccolta differenziata dei comuni per la determinazione del tributo speciale per il conferimento in discarica dei rifiuti e contestuale assegnazione a ciascun comune dell'ATO FG5 dell'aliquota di tributo dovuto per l'anno 2010.

L'anno **2009 addì** 03 del **mese** di Dicembre, in Modugno, nella sede del Servizio Ciclo dei Rifiuti e Bonifica, il Dirigente Ing. Antonello ANTONICELLI ha adottato il seguente provvedimento.

Visti i commi da 24 a 40, art. 3, Legge n. 549 del 28 dicembre 1995, e successive modificazioni, che istituiscono il tributo speciale per il deposito in discarica di rifiuti solidi.

Vista la Legge regionale n. 5 del 22 gennaio 1997, e successive modificazioni, che reca la disciplina regionale del tributo speciale per il deposito in discarica di rifiuti solidi.

Visti gli artt. 8 e 9 della Legge regionale n. 25 del 3 agosto 2007, che modifica la struttura del tributo, articolando l'aliquota da attribuire in funzione di:

a. percentuale di raccolta differenziata (RD);
b. chiusura del ciclo di trattamento dei rifiuti indifferenziati;
c. organizzazione dei servizi unitari di raccolta e trasporto.

Visto il Piano Regionale di gestione dei rifiuti, adottato con Decreto del Commissario Delegato Emergenza ambientale 9 dicembre 2005, n. 187 "*Aggiornamento, completamento e modifica del piano regionale di gestione dei rifiuti adottato con decreto commissariale n. 41/2001, così come completato, integrato e modificato dal decreto commissariale del 30 settembre 2002, n. 296, Piano di gestione dei rifiuti e di bonifica delle aree contaminate*", che indica gli obiettivi di raccolta differenziata per ciascun anno.

Visto il comma 6 della Legge regionale n. 25 del 3 agosto 2007, che stabilisce che il Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche debba provvedere alla validazione delle percentuali di raccolta differenziata dei Comuni per la determinazione del tributo speciale per il conferimento in discarica dei rifiuti e alla contestuale assegnazione a ciascun Comune dell'aliquota di tributo dovuto per l'anno 2010.

Considerato che per l'anno 2008 il citato piano di gestione dei rifiuti stabilisce un obiettivo di raccolta differenziata pari al 42%.

Considerato quanto riportato nell'allegato 1 della Legge Regionale 25/07

- in relazione al metodo di calcolo della quota di ecotassa (criterio RD, riferito all'obiettivo di RD dell'anno 2008 pari al 42%), come di seguito riportato:

	Rd ≤ 21%	21% < RD ≤ 32%	32% < RD ≤ 38%	Rd > 38%
Comuni con servizio unitario di raccolta nello stesso Ato	10 €/t	7,5 €/t	5 €/t	2,5 €/t
Comuni con servizio autonomo di raccolta	15 €/t	11,25 €/t	7,5 €/t	3,75 €/t

- in relazione all'eventuale riduzione degli importi sopra riportati del 50%, prevista in caso di chiusura del ciclo di trattamento dei rifiuti indifferenziati, come di seguito riportato:

	Rd ≤ 21%	21% < RD ≤ 32%	32% < RD ≤ 38%	Rd > 38%
Comuni con servizio unitario di raccolta nello stesso Ato	5 €/t	3,75 €/t	2,5 €/t	1,25 €/t
Comuni con servizio autonomo di raccolta	7,5 €/t	5,625 €/t	3,75 €/t	1,875 €/t

Viste le note del Servizio Ciclo dei Rifiuti e Bonifica prot. n.ri 5847 del 01 ottobre 2009, 6284 del 20 ottobre 2009 e 6707 del 10 novembre 2009, indirizzate agli Ato rifiuti della Regione Puglia, con le quali sono stati richiamati e sollecitati gli adempimenti previsti dalla citata Legge regionale n° 25/07.

Visto che il Consorzio dei comuni del bacino FG5 non ha trasmesso alcuna comunicazione avente ad oggetto quanto richiesto dal comma 6 dell'art. 9 della Legge Regionale n. 25/07, relativa al periodo 1 settembre 2008 - 31 agosto 2009.

Considerato che il Consorzio dei Comuni del bacino FG5

~~HA~~	NON HA

provveduto allo stato attuale, alla individuazione del gestore unico e pertanto non è applicabile la riduzione prevista all'aliquota di ecotassa;

Considerato che non sono attivi servizi di raccolta unitari e che la percentuale di raccolta differenziata è pari a:

Comune	Rd (percentuale)
Accadia	ND
Anzano di Puglia	ND
Ascoli Satriano	ND
Bovino	ND
Candela	ND
Deliceto	ND
Monteleone di Puglia	ND
Panni	ND
Rocchetta	ND
Sant'Agata di Puglia	ND

Considerato che il Consorzio dei Comuni del bacino FG5

HA	~~NON HA~~

provveduto, allo stato attuale e per quanto di sua competenza alla chiusura del ciclo e, pertanto, è applicabile l'ulteriore sconto del 50% all'aliquota di ecotassa.

Ritenuto pertanto, sulla scorta delle considerazioni sin qui esposte e delle verifiche effettuate dall'Ufficio Gestione Rifiuti e dalle dichiarazioni trasmesse nonché dalle relative certificazioni, secondo la tabella riassuntiva di seguito riportata

Comune	Gestione unitaria	Chiusura del ciclo	Rd (%)	Ecotassa 2010 (euro)
Accadia	NO	SI	ND	€ 7,5
Anzano di Puglia	NO	SI	ND	€ 7,5
Ascoli Satriano	NO	SI	ND	€ 7,5
Bovino	NO	SI	ND	€ 7,5
Candela	NO	SI	ND	€ 7,5
Deliceto	NO	SI	ND	€ 7,5
Monteleone di Puglia	NO	SI	ND	€ 7,5
Panni	NO	SI	ND	€ 7,5
Rocchetta Sant'Antonio	NO	SI	ND	€ 7,5
Sant'Agata di Puglia	NO	SI	ND	€ 7,5

di dover procedere alla determinazione dell'aliquota di tributo dovuto per l'anno 2010.

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della l.r. n. 28/2001

Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

- vista la L.R. 4 febbraio 1997, n. 7;
- vista la deliberazione di G.R. n. 3261 del 28 luglio 1998;
- visto il comma 6, art. 9, L.R. n. 25 del 3 agosto 2007;

Sulla scorta delle risultanze istruttorie rese dal funzionario

DETERMINA

- di approvare le seguenti aliquote di tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi urbani, dovuto per l'anno 2010, per ciascun comune dell'ATO FG5 così come riportate di seguito:

Comune	ATO	Ecotassa 2010 (euro)
Accadia	FG5	€ 7,5
Anzano di Puglia	FG5	€ 7,5
Ascoli Satriano	FG5	€ 7,5
Bovino	FG5	€ 7,5
Candela	FG5	€ 7,5
Deliceto	FG5	€ 7,5
Monteleone di Puglia	FG5	€ 7,5
Panni	FG5	€ 7,5
Rocchetta Sant'Antonio	FG5	€ 7,5
Sant'Agata di Puglia	FG5	€ 7,5

- di disporre la pubblicazione della presente determina sul BURP, ai sensi del comma 6, art. 9, Legge regionale n. 25 del 3 agosto 2007.
- di trasmettere, in copia conforme, il presente atto al Servizio Segreteria della Giunta Regionale e al Servizio Finanze;
- di notificare il presente provvedimento al Consorzio ATO FG5 al quale si demandano gli adempimenti conseguenti, ivi compresa la comunicazione del presente atto ai Comuni costituenti il Consorzio.

Il Dirigente dell'Ufficio I
dott.ssa Antonietta Riccio

l Dirigente del Servizio
ing. Antonello Antonicelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO CICLO DEI RIFIUTI E BONIFICA 3 dicembre 2009, n. 211

Validazione delle percentuali di raccolta differenziata dei comuni per la determinazione del tributo speciale per il conferimento in discarica dei rifiuti e contestuale assegnazione a ciascun comune dell'ATO LE1 dell'aliquota di tributo dovuto per l'anno 2010.

L'anno **2009 addì** 03 del **mese** di Dicembre, in Modugno, nella sede del Servizio Ciclo dei Rifiuti e Bonifica, il Dirigente Ing. Antonello ANTONICELLI ha adottato il seguente provvedimento.

Visti i commi da 24 a 40, art. 3, Legge n. 549 del 28 dicembre 1995, e successive modificazioni, che istituiscono il tributo speciale per il deposito in discarica di rifiuti solidi.

Vista la Legge regionale n. 5 del 22 gennaio 1997, e successive modificazioni, che reca la disciplina regionale del tributo speciale per il deposito in discarica di rifiuti solidi.

Visti gli artt. 8 e 9 della Legge regionale n. 25 del 3 agosto 2007, che modifica la struttura del tributo, articolando l'aliquota da attribuire in funzione di:

a. percentuale di raccolta differenziata (RD);
b. chiusura del ciclo di trattamento dei rifiuti indifferenziati;
c. organizzazione dei servizi unitari di raccolta e trasporto.

Visto il Piano Regionale di gestione dei rifiuti, adottato con Decreto del Commissario Delegato

Emergenza ambientale 9 dicembre 2005, n. 187 "*Aggiornamento, completamento e modifica del piano regionale di gestione dei rifiuti adottato con decreto commissariale n. 41/2001, così come completato, integrato e modificato dal decreto commissariale del 30 settembre 2002, n. 296, Piano di gestione dei rifiuti e di bonifica delle aree contaminate*", che indica gli obiettivi di raccolta differenziata per ciascun anno.

Visto il comma 6 della Legge regionale n. 25 del 3 agosto 2007, che stabilisce che il Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche debba provvedere alla validazione delle percentuali di raccolta differenziata dei Comuni per la determinazione del tributo speciale per il conferimento in discarica dei rifiuti e alla contestuale assegnazione a ciascun Comune dell'aliquota di tributo dovuto per l'anno 2010.

Considerato che per l'anno 2008 il citato piano di gestione dei rifiuti stabilisce un obiettivo di raccolta differenziata pari al 42%.

Considerato quanto riportato nell'allegato 1 della Legge Regionale 25/07

- in relazione al metodo di calcolo della quota di ecotassa (criterio RD, riferito all'obiettivo di RD dell'anno 2008 pari al 42%), come di seguito riportato:

	Rd ≤ 21%	21% < RD ≤ 32%	32% < RD ≤ 38%	Rd > 38%
Comuni con servizio unitario di raccolta nello stesso Ato	10 €/t	7,5 €/t	5 €/t	2,5 €/t
Comuni con servizio autonomo di raccolta	15 €/t	11,25 €/t	7,5 €/t	3,75 €/t

- in relazione all'eventuale riduzione degli importi sopra riportati del 50%, prevista in caso di chiusura del ciclo di trattamento dei rifiuti indifferenziati, come di seguito riportato:

	Rd ≤ 21%	21% < RD ≤ 32%	32% < RD ≤ 38%	Rd > 38%
Comuni con servizio unitario di raccolta nello stesso Ato	5 €/t	3,75 €/t	2,5 €/t	1,25 €/t
Comuni con servizio autonomo di raccolta	7,5 €/t	5,625 €/t	3,75 €/t	1,875 €/t

Viste le note del Servizio Ciclo dei Rifiuti e Bonifica prot. n.ri 5847 del 01 ottobre 2009, 6284 del 20 ottobre 2009 e 6707 del 10 novembre 2009, indirizzate agli ATO rifiuti della Regione Puglia, con le quali sono stati richiamati e sollecitati gli adempimenti previsti dalla citata Legge regionale n° 25/07.

Visto che il Consorzio del Bacino LE1 non ha trasmesso alcuna comunicazione avente ad oggetto quanto richiesto dal comma 6 dell'art. 9 della Legge Regionale n. 25/07, relativa al periodo 1 settembre 2008 - 31 agosto 2009.

Considerato che l'Autorità di bacino LE1

HA	~~NON HA~~

provveduto, allo stato attuale, alla individuazione del gestore unico e pertanto è applicabile la riduzione prevista all'aliquota di ecotassa;

Considerato che non è stata trasmessa alcuna documentazione inerente alla produzione di rifiuti e alla raccolta differenziata e che pertanto, se pur attivi servizi di raccolta unitari non è stato possi-

bile determinare la percentuale di raccolta differenziata;

Considerato che l'Autorità di bacino LE1

HA	~~NON HA~~

provveduto, allo stato attuale, alla chiusura del ciclo e, pertanto, è applicabile l'ulteriore sconto del 50% all'aliquota di ecotassa.

Ritenuto pertanto, sulla scorta delle considerazioni sin qui esposte e delle verifiche effettuate dall'Ufficio Gestione Rifiuti e dalle dichiarazioni trasmesse nonché dalle relative certificazioni, secondo la tabella riassuntiva di seguito riportata

Ato	Gestione unitaria	Chiusura del ciclo	Rd (%)	Ecotassa 2010 (euro)
LE1	SI	SI	ND	€ 5

nella quale si è tenuto conto di quanto dichiarato nella nota su richiamata, di dover procedere alla determinazione dell'aliquota di tributo dovuto per l'anno 2010.

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della l.r. n. 28/2001

Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

- vista la L.R. 4 febbraio 1997, n. 7;
- vista la deliberazione di G.R. n. 3261 del 28 luglio 1998;
- visto il comma 6, art. 9, L.R. n. 25 del 3 agosto 2007;

Sulla scorta delle risultanze istruttorie rese dal funzionario

DETERMINA

- di approvare la seguente aliquota di tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi urbani, dovuto per l'anno 2010, per l'ATO LE1 pari a 5 euro/t
- di disporre la pubblicazione della presente determina sul BURP, ai sensi del comma 6, art. 9, Legge regionale n. 25 del 3 agosto 2007.
- di trasmettere, in copia conforme, il presente atto al Servizio Segreteria della Giunta Regionale e al Servizio Finanze;
- di notificare il presente provvedimento all'Autorità di bacino LE1 alla quale si demandano gli adempimenti conseguenti, ivi compresa la comunicazione del presente atto ai Comuni costituenti il bacino.

Il Dirigente dell'Ufficio
dott.ssa Antonietta Riccio

Il Dirigente del Servizio
ing. Antonello Antonicelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO CICLO DEI RIFIUTI E BONIFICA 3 dicembre 2009, n. 212

Validazione delle percentuali di raccolta differenziata dei comuni per la determinazione del tributo speciale per il conferimento in discarica dei rifiuti e contestuale assegnazione a ciascun comune dell'ATO LE2 dell'aliquota di tributo dovuto per l'anno 2010.

L'anno **2009 addì 03** del **mese** di Dicembre, in Modugno, nella sede del Servizio Ciclo dei Rifiuti e Bonifica, il Dirigente Ing. Antonello ANTONICELLI ha adottato il seguente provvedimento.

Visti i commi da 24 a 40, art. 3, Legge n. 549 del 28 dicembre 1995, e successive modificazioni, che istituiscono il tributo speciale per il deposito in discarica di rifiuti solidi.

Vista la Legge regionale n. 5 del 22 gennaio 1997, e successive modificazioni, che reca la disciplina regionale del tributo speciale per il deposito in discarica di rifiuti solidi.

Visti gli artt. 8 e 9 della Legge regionale n. 25 del 3 agosto 2007, che modifica la struttura del tributo, articolando l'aliquota da attribuire in funzione di:

a. percentuale di raccolta differenziata (RD);
b. chiusura del ciclo di trattamento dei rifiuti indifferenziati;
c. organizzazione dei servizi unitari di raccolta e trasporto.

Visto il Piano Regionale di gestione dei rifiuti, adottato con Decreto del Commissario Delegato Emergenza ambientale 9 dicembre 2005, n. 187 "*Aggiornamento, completamento e modifica del piano regionale di gestione dei rifiuti adottato con decreto commissariale n. 41/2001, così come completato, integrato e modificato dal decreto commissariale del 30 settembre 2002, n. 296, Piano di gestione dei rifiuti e di bonifica delle aree contaminate*", che indica gli obiettivi di raccolta differenziata per ciascun anno.

Visto il comma 6 della Legge regionale n. 25 del 3 agosto 2007, che stabilisce che il Servizio Ciclo dei Rifiuti e Bonifica debba provvedere alla validazione delle percentuali di raccolta differenziata dei Comuni per la determinazione del tributo speciale per il conferimento in discarica dei rifiuti e alla contestuale assegnazione a ciascun Comune dell'aliquota di tributo dovuto per l'anno 2010.

Considerato che per l'anno 2008 il citato piano di gestione dei rifiuti stabilisce un obiettivo di raccolta differenziata pari al 42%.

Considerato quanto riportato nell'allegato 1 della Legge Regionale 25/07

- in relazione al metodo di calcolo della quota di ecotassa (criterio RD, riferito all'obiettivo di RD dell'anno 2008 pari al 42%), come di seguito riportato:

	Rd ≤ 21%	21% < RD ≤ 32%	32% < RD ≤ 38%	Rd > 38%
Comuni con servizio unitario di raccolta nello stesso Ato	10 €/t	7,5 €/t	5 €/t	2,5 €/t
Comuni con servizio autonomo di raccolta	15 €/t	11,25 €/t	7,5 €/t	3,75 €/t

- in relazione all'eventuale riduzione degli importi sopra riportati del 50%, prevista in caso di chiusura del ciclo di trattamento dei rifiuti indifferenziati, come di seguito riportato:

	Rd ≤ 21%	21% < RD ≤ 32%	32% < RD ≤ 38%	Rd > 38%
Comuni con servizio unitario di raccolta nello stesso Ato	5 €/t	3,75 €/t	2,5 €/t	1,25 €/t
Comuni con servizio autonomo di raccolta	7,5 €/t	5,625 €/t	3,75 €/t	1,875 €/t

Viste le note del Servizio Ciclo dei Rifiuti e Bonifica prot. n.ri 5847 del 01 ottobre 2009, 6284 del 20 ottobre 2009 e 6707 del 10 novembre 2009, indirizzate agli ATO rifiuti della Regione Puglia, con le quali sono stati richiamati e sollecitati gli adempimenti previsti dalla citata Legge regionale n° 25/07.

Visto che il Consorzio del Bacino LE2 non ha trasmesso alcuna comunicazione avente ad oggetto quanto richiesto dal comma 6 dell'art. 9 della Legge Regionale n. 25/07, relativa al periodo 1 settembre 2008 - 31 agosto 2009.

Considerato che il Consorzio dei comuni del bacino LE2

HA	~~NON HA~~

provveduto, allo stato attuale, alla individuazione del gestore unico e pertanto è applicabile la riduzione prevista all'aliquota di ecotassa;

Considerato che non è stata trasmessa alcuna documentazione inerente alla produzione di rifiuti e alla raccolta differenziata e che pertanto, se pur attivi servizi di raccolta unitari non è stato possibile determinare la percentuale di raccolta differenziata;

Considerato che il Consorzio dei comuni del bacino LE2

~~HA~~	NON HA

provveduto, allo stato attuale e per quanto di propria competenza, alla chiusura del ciclo e, pertanto, non è applicabile l'ulteriore sconto del 50% all'aliquota di ecotassa.

Ritenuto pertanto, sulla scorta delle considerazioni sin qui esposte e delle verifiche effettuate dall'Ufficio Gestione Rifiuti e dalle dichiarazioni trasmesse nonché dalle relative certificazioni, secondo la tabella riassuntiva di seguito riportata

ATO	Gestione unitaria	Chiusura del ciclo	Rd (%)	Ecotassa 2010 (euro)
LE2	SI	NO	ND	€ 10

nella quale si è tenuto conto di quanto dichiarato nella nota su richiamata, di dover procedere alla determinazione dell'aliquota di tributo dovuto per l'anno 2010.

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della l.r. n. 28/2001

Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

- vista la L.R. 4 febbraio 1997, n. 7;
- vista la deliberazione di G.R. n. 3261 del 28 luglio 1998;
- visto il comma 6, art. 9, L.R. n. 25 del 3 agosto 2007;

Sulla scorta delle risultanze istruttorie rese dal funzionario

DETERMINA

- di approvare la seguente aliquota di tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi urbani, dovuto per l'anno 2010, per l'ATO LE2 pari a 10 euro/t
- di disporre la pubblicazione della presente determina sul BURP, ai sensi del comma 6, art. 9, Legge regionale n. 25 del 3 agosto 2007.

- di trasmettere, in copia conforme, il presente atto al Servizio Segreteria della Giunta Regionale e al Servizio Finanze;

- di notificare il presente provvedimento al Consorzio ATO LE2 al quale si demandano gli adempimenti conseguenti, ivi compresa la comunicazione del presente atto ai Comuni costituenti il Consorzio.

Il Dirigente dell'Ufficio
dott.ssa Antonietta Riccio

Il Dirigente del Servizio
ing. Antonello Antonicelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO CICLO DEI RIFIUTI E BONIFICA 3 dicembre 2009, n. 213

Validazione delle percentuali di raccolta differenziata dei comuni per la determinazione del tributo speciale per il conferimento in discarica dei rifiuti e contestuale assegnazione a ciascun comune dell'ATO LE3 dell'aliquota di tributo dovuto per l'anno 2010.

L'anno **2009 addì** 03 del **mese** di Dicembre, in Modugno, nella sede del Servizio Ciclo dei Rifiuti e Bonifica, il Dirigente Ing. Antonello ANTONICELLI ha adottato il seguente provvedimento.

Visti i commi da 24 a 40, art. 3, Legge n. 549 del 28 dicembre 1995, e successive modificazioni, che istituiscono il tributo speciale per il deposito in discarica di rifiuti solidi.

Vista la Legge regionale n. 5 del 22 gennaio 1997, e successive modificazioni, che reca la disciplina regionale del tributo speciale per il deposito in discarica di rifiuti solidi.

Visti gli artt. 8 e 9 della Legge regionale n. 25 del 3 agosto 2007, che modifica la struttura del tributo, articolando l'aliquota da attribuire in funzione di:

a. percentuale di raccolta differenziata (RD);
b. chiusura del ciclo di trattamento dei rifiuti indifferenziati;

c. organizzazione dei servizi unitari di raccolta e trasporto.

Visto il Piano Regionale di gestione dei rifiuti, adottato con Decreto del Commissario Delegato Emergenza ambientale 9 dicembre 2005, n. 187 "*Aggiornamento, completamento e modifica del piano regionale di gestione dei rifiuti adottato con decreto commissariale n. 41/2001, così come completato, integrato e modificato dal decreto commissariale del 30 settembre 2002, n. 296, Piano di gestione dei rifiuti e di bonifica delle aree contaminate*", che indica gli obiettivi di raccolta differenziata per ciascun anno.

Visto il comma 6 della Legge regionale n. 25 del 3 agosto 2007, che stabilisce che il Servizio Ciclo dei Rifiuti e Bonifica debba provvedere alla validazione delle percentuali di raccolta differenziata dei Comuni per la determinazione del tributo speciale per il conferimento in discarica dei rifiuti e alla contestuale assegnazione a ciascun Comune dell'aliquota di tributo dovuto per l'anno 2010.

Considerato che per l'anno 2008 il citato piano di gestione dei rifiuti stabilisce un obiettivo di raccolta differenziata pari al 42%.

Considerato quanto riportato nell'allegato 1 della Legge Regionale 25/07

- in relazione al metodo di calcolo della quota di ecotassa (criterio RD, riferito all'obiettivo di RD dell'anno 2008 pari al 42%), come di seguito riportato:

	Rd ≤ 21%	21% < RD ≤ 32%	32% < RD ≤ 38%	Rd > 38%
Comuni con servizio unitario di raccolta nello stesso Ato	10 €/t	7,5 €/t	5 €/t	2,5 €/t
Comuni con servizio autonomo di raccolta	15 €/t	11,25 €/t	7,5 €/t	3,75 €/t

- in relazione all'eventuale riduzione degli importi sopra riportati del 50%, prevista in caso di chiusura del ciclo di trattamento dei rifiuti indifferenziati, come di seguito riportato:

	Rd ≤ 21%	21% < RD ≤ 32%	32% < RD ≤ 38%	Rd > 38%
Comuni con servizio unitario di raccolta nello stesso Ato	5 €/t	3,75 €/t	2,5 €/t	1,25 €/t
Comuni con servizio autonomo di raccolta	7,5 €/t	5,625 €/t	3,75 €/t	1,875 €/t

Viste le note del Servizio Ciclo dei Rifiuti e Bonifica prot. n.ri 5847 del 01 ottobre 2009, 6284 del 20 ottobre 2009 e 6707 del 10 novembre 2009, indirizzate agli ATO rifiuti della Regione Puglia, con le quali sono stati richiamati e sollecitati gli adempimenti previsti dalla citata Legge regionale n° 25/07.

Viste le note del 13 novembre 2009 e del 17 novembre 2009 acquisite dal Servizio Ciclo dei Rifiuti e Bonifica rispettivamente al prot. n. 6941 del 23 novembre 2009 e prot. 6939 del 23 novembre 2009 con le quali il Consorzio dei Comuni del bacino LE3 ha trasmesso la documentazione prevista dal comma 6 dell'art. 9 della Legge Regionale n. 25/07, relativa al periodo 1 settembre 2008 - 31 agosto 2009.

Considerato che l'ATO LE3 non ha trasmesso le certificazioni rilasciate dagli esercenti gli impianti di selezione, trattamento e recupero dei rifiuti da raccolta differenziata.

Considerato, pertanto, che il Consorzio dei comuni del bacino LE3

~~HA~~	NON HA

provveduto, allo stato attuale, alla individuazione del gestore unico e pertanto non è applicabile la riduzione prevista all'aliquota di ecotassa;

Considerato che non sono attivi servizi di raccolta unitari e che la percentuale di raccolta differenziata è pari a:

COMUNE	RD
Acquarica del capo	22,40%
Alessano	ND
Alliste	11,67
Casarano	10,65
Castrignano capo	ND
Corsano	22,65
Gagliano del capo	17,83
Matino	17,33
Melissano	13,92
Miggiano	20,94
Montesano sal.	19,44
Morciano di leuca	ND
Parabita	22,40
Patu'	20,54
Presicce	24,96
Racale	20,37
Ruffano	22,65
Salve	21,28
Specchia	7,10
Taurisano	24,75
Taviano	21,25
Tiggiano	21,21
Tricase	19,33
Ugento	12,56

Considerato che il Consorzio dei comuni del bacino LE3

~~HA~~	NON HA

provveduto, allo stato attuale e per quanto di propria competenza, alla chiusura del ciclo e, pertanto, non è applicabile l'ulteriore sconto del 50% all'aliquota di ecotassa.

Ritenuto pertanto, sulla scorta delle considerazioni sin qui esposte e delle verifiche effettuate dall'Ufficio Gestione Rifiuti e dalle dichiarazioni trasmesse nonché dalle relative certificazioni, secondo la tabella riassuntiva di seguito riportata

COMUNE	Gestione unitaria	Chiusura del ciclo	RD	Ecotassa 2010 (euro)
Acquarica del capo	NO	NO	22,40%	7,5
Alessano	NO	NO	ND	15
Alliste	NO	NO	11,67	15
Casarano	NO	NO	10,65	15
Castrignano capo	NO	NO	ND	15
Corsano	NO	NO	22,65	7,5
Gagliano del capo	NO	NO	17,83	15
Matino	NO	NO	17,33	15
Melissano	NO	NO	13,92	15
Miggiano	NO	NO	20,94	15
Montesano Salentino	NO	NO	19,44	15
Morciano di Leuca	NO	NO	ND	15
Parabita	NO	NO	22,40	7,5
Patu'	NO	NO	20,54	15
Presicce	NO	NO	24,96	7,5
Racale	NO	NO	20,37	15
Ruffano	NO	NO	22,65	7,5
Salve	NO	NO	21,28	7,5
Specchia	NO	NO	7,10	15
Taurisano	NO	NO	24,75	7,5
Taviano	NO	NO	21,25	7,5
Tiggiano	NO	NO	21,21	7,5
Tricase	NO	NO	19,33	15
Ugento	NO	NO	12,56	15

nella quale si è tenuto conto del dato dichiarato nelle note su richiamate di dover procedere alla determinazione dell'aliquota di tributo dovuto per l'anno 2010.

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della l.r. n. 28/2001

Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

- vista la L.R. 4 febbraio 1997, n. 7;
- vista la deliberazione di G.R. n. 3261 del 28 luglio 1998;
- visto il comma 6, art. 9, L.R. n. 25 del 3 agosto 2007;

Sulla scorta delle risultanze istruttorie rese dal funzionario

DETERMINA

- di approvare le seguenti aliquote di tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi urbani, dovuto per l'anno 2010, per ciascun comune dell'ATO LE3 così come riportate di seguito:

COMUNE	Ecotassa 2010 (euro)
Acquarica del capo	7,5
Alessano	15
Alliste	15
Casarano	15
Castrignano capo	15
Corsano	7,5
Gagliano del capo	15
Matino	15
Melissano	15
Miggiano	15
Montesano Salentino	15
Morciano di Leuca	15
Parabita	7,5
Patu'	15
Presicce	7,5
Racale	15
Ruffano	7,5
Salve	7,5
Specchia	15
Taurisano	7,5
Taviano	7,5
Tiggiano	7,5
Tricase	15
Ugento	15

Di invitare l'ATO LE3 a trasmettere le certificazioni rilasciate dagli esercenti dagli esercenti gli impianti di selezione, trattamento e recupero dei rifiuti da raccolta differenziata così come previsto dal comma 6, art. 9 della LR 25/2007 entro e non oltre 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, con avvertimento che la mancata ottemperanza dell'obbligo comporterà l'applicazione dell'aliquota massima anche per i Comuni ai quali è stata applicata la riduzione della tariffa;

- di disporre la pubblicazione della presente determina sul BURP, ai sensi del comma 6, art. 9, Legge regionale n. 25 del 3 agosto 2007;

- di trasmettere, in copia conforme, il presente atto al Servizio Segreteria della Giunta Regionale e al Servizio Finanze;

- di notificare il presente provvedimento al Consorzio ATO LE3 al quale si demandano gli adempimenti conseguenti, ivi compresa la comunicazione del presente atto ai Comuni costituenti il Consorzio.

Il Dirigente dell'Ufficio
dott.ssa Antonietta Riccio

Il Dirigente del Servizio
ing. Antonello Antonicelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO CICLO DEI RIFIUTI E BONIFICA 3 dicembre 2009, n. 214

Validazione delle percentuali di raccolta differenziata dei comuni per la determinazione del tributo speciale per il conferimento in discarica dei rifiuti e contestuale assegnazione a ciascun comune dell'ATO TA1 dell'aliquota di tributo dovuto per l'anno 2010.

L'anno **2009 addì** 03 del **mese** di Dicembre, in Modugno, nella sede del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche, il Dirigente Ing. Antonello ANTONICELLI ha adottato il seguente provvedimento.

Visti i commi da 24 a 40, art. 3, Legge n. 549 del 28 dicembre 1995, e successive modificazioni, che istituiscono il tributo speciale per il deposito in discarica di rifiuti solidi.

Vista la Legge regionale n. 5 del 22 gennaio 1997, e successive modificazioni, che reca la disciplina regionale del tributo speciale per il deposito in discarica di rifiuti solidi.

Visti gli artt. 8 e 9 della Legge regionale n. 25 del 3 agosto 2007, che modifica la struttura del tributo, articolando l'aliquota da attribuire in funzione di:

a. percentuale di raccolta differenziata (RD);
b. chiusura del ciclo di trattamento dei rifiuti indifferenziati;
c. organizzazione dei servizi unitari di raccolta e trasporto.

Visto il Piano Regionale di gestione dei rifiuti, adottato con Decreto del Commissario Delegato Emergenza ambientale 9 dicembre 2005, n. 187 "*Aggiornamento, completamento e modifica del piano regionale di gestione dei rifiuti adottato con decreto commissariale n. 41/2001, così come completato, integrato e modificato dal decreto commissariale del 30 settembre 2002, n. 296, Piano di gestione dei rifiuti e di bonifica delle aree contaminate*", che indica gli obiettivi di raccolta differenziata per ciascun anno.

Visto il comma 6 della Legge regionale n. 25 del 3 agosto 2007, che stabilisce che il Servizio Gestione Rifiuti e Bonifica debba provvedere alla validazione delle percentuali di raccolta differenziata dei Comuni per la determinazione del tributo speciale per il conferimento in discarica dei rifiuti e alla contestuale assegnazione a ciascun Comune dell'aliquota di tributo dovuto per l'anno 2010.

Considerato che per l'anno 2007 il citato piano di gestione dei rifiuti stabilisce un obiettivo di raccolta differenziata pari al 42%.

Considerato quanto riportato nell'allegato 1 della Legge Regionale 25/07

- in relazione al metodo di calcolo della quota di ecotassa (criterio RD, riferito all'obiettivo di RD dell'anno 2008 pari al 42%), come di seguito riportato:

	Rd ≤ 21%	21% < RD ≤ 32%	32% < RD ≤ 38%	Rd > 38%
Comuni con servizio unitario di raccolta nello stesso Ato	10 €/t	7,5 €/t	5 €/t	2,5 €/t
Comuni con servizio autonomo di raccolta	15 €/t	11,25 €/t	7,5 €/t	3,75 €/t

- in relazione all'eventuale riduzione degli importi sopra riportati del 50%, prevista in caso di chiusura del ciclo di trattamento dei rifiuti indifferenziati, come di seguito riportato:

	Rd ≤ 21%	21% < RD ≤ 32%	32% < RD ≤ 38%	Rd > 38%
Comuni con servizio unitario di raccolta nello stesso Ato	5 €/t	3,75 €/t	2,5 €/t	1,25 €/t
Comuni con servizio autonomo di raccolta	7,5 €/t	5,625 €/t	3,75 €/t	1,875 €/t

Viste le note del Servizio Ciclo dei Rifiuti e Bonifica prot. n.ri 5847 del 01 ottobre 2009, 6284 del 20 ottobre 2009 e 6707 del 10 novembre 2009, indirizzate agli ATO rifiuti della Regione Puglia, con le quali sono stati richiamati e sollecitati gli adempimenti previsti dalla citata Legge regionale n° 25/07.

Vista la nota del Consorzio ATO TA1 del 12 novembre 2009 acquisita al protocollo del Servizio Ciclo dei Rifiuti e Bonifica al prot. n. 6922 del 20 novembre 2009 e con la quale è stata trasmessa la documentazione prevista dal comma 6 dell'art. 9 della Legge Regionale n. 25/07, relativa al periodo 1 settembre 2008 - 31 agosto 2009 e ai Comuni di Taranto, Palgianello, Mottola, Martina Franca, Castellaneta, Crispiano, Ginosa, Montemesola, Laterza, Statte e Massafra :

- Vista la nota del Comune di Palagiano del 19 ottobre 2009 acquisita al protocollo del Servizio Ciclo dei Rifiuti e Bonifica al prot. n. 6378 del 26 ottobre 2009 con la quale si trasmette la dichiarazione relativa a produzione rifiuti e raccolte differenziate.

- Vista la nota del Comune di Ginosa del 29 settembre 2009 acquisita dal Servizio Ciclo dei Rifiuti e Bonifica al prot. 5935 del 5 ottobre, con la quale si trasmette la dichiarazione relativa a produzione rifiuti e raccolte differenziate a firma del Sindaco, avv. Luigi Montanaro;

Dalla documentazione pervenuta al Servizio Ciclo dei Rifiuti e Bonifica della Regione Puglia si evince che:

- La comunicazione del Comune di Castellaneta non è conforme a quanto previsto dal comma 6 dell'art. 9 della Legge Regionale n. 25/07;
- La comunicazione del Comune di Crispiano non è conforme a quanto previsto dal comma 6 dell'art. 9 della Legge Regionale n. 25/07;
- Il Comune di Laterza non ha provveduto a trasmettere le certificazioni rilasciate dagli esercenti gli impianti di smaltimento, selezione, trattamento e recupero dei rifiuti;
- La comunicazione del Comune di Martina Franca non è conforme a quanto previsto dal comma 6 dell'art. 9 della Legge Regionale n. 25/07;
- Il Comune di Massafra non ha provveduto a trasmettere le certificazioni rilasciate dagli esercenti gli impianti di smaltimento, selezione, trattamento e recupero dei rifiuti;
- La comunicazione del Comune di Mottola non è conforme a quanto previsto dal comma 6 dell'art. 9 della Legge Regionale n. 25/07;
- Il Comune di Palgianello non ha provveduto a trasmettere le certificazioni rilasciate dagli esercenti gli impianti di smaltimento, selezione, trattamento e recupero dei rifiuti;
- Il Comune di Statte non ha provveduto a trasmettere le certificazioni rilasciate dagli esercenti gli impianti di smaltimento, selezione, trattamento e recupero dei rifiuti;
- Il Comune di Taranto non ha provveduto a trasmettere le certificazioni rilasciate dagli esercenti gli impianti di smaltimento, selezione, trattamento e recupero dei rifiuti.

Pertanto la suddetta documentazione risulta essere incompleta.

Considerato che il Consorzio dei Comuni del bacino TA1

~~HA~~	NON HA

provveduto, allo stato attuale, alla individuazione del gestore unico e pertanto non è applicabile la riduzione prevista all'aliquota di ecotassa;

Considerato che non sono attivi servizi di raccolta unitari e che la percentuale di raccolta differenziata è pari a:

Comune	Rd (percentuale)
Castellaneta	ND
Crispiano	ND
Ginosa	11,06
Laterza	35,02
Martina Franca	ND
Massafra	15,14
Montemesola	6,30
Mottola	ND
Palagianello	16,06
Palagiano	10,51
Statte	3,83
Taranto	5,69

Considerato che il Consorzio dei Comuni del bacino TA1

~~HA~~	NON HA

provveduto, allo stato attuale, alla chiusura del ciclo e, pertanto, è applicabile l'ulteriore sconto del 50% all'aliquota di ecotassa.

Ritenuto pertanto, sulla scorta delle considerazioni sin qui esposte esposte e delle verifiche effettuate dall'Ufficio Gestione Rifiuti e dalle dichiarazioni trasmesse nonché dalle relative certificazioni, secondo la tabella riassuntiva di seguito riportata

Comune	Gestione unitaria	Chiusura del ciclo	Rd (%)	Ecotassa 2010 (euro)
Castellaneta	NO	SI	ND	€ 7,50
Crispiano	NO	SI	ND	€ 7,50
Ginosa	NO	SI	11,06	€ 7,50
Laterza	NO	SI	35,02	€3,75
Martina Franca	NO	SI	ND	€ 7,50
Massafra	NO	SI	15,14	€ 7,50
Montemesola	NO	SI	6,30	€ 7,50
Mottola	NO	SI	ND	€ 7,50
Palagianello	NO	SI	16,06	€ 7,50
Palagiano	NO	SI	10,51	€ 7,50
Statte	NO	SI	3,83	€ 7,50
Taranto	NO	SI	5,69	€ 7,50

nella quale si è tenuto conto del dato dichiarato nelle note su richiamate, di dover procedere alla determinazione dell'aliquota di tributo dovuto per l'anno 2010.

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della l.r. n. 28/2001

Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

- vista la L.R. 4 febbraio 1997, n. 7;
- vista la deliberazione di G.R. n. 3261 del 28 luglio 1998;
- visto il comma 6, art. 9, L.R. n. 25 del 3 agosto 2007;

Sulla scorta delle risultanze istruttorie rese dal funzionario

DETERMINA

- di approvare le seguenti aliquote di tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi urbani, dovuto per l'anno 2010, per ciascun comune dell'ATO TA1 così come riportate di seguito:

Comune	ATO	Ecotassa 2010 (euro)
Castellaneta	TA1	€ 7,50
Crispiano	TA1	€ 7,50
Ginosa	TA1	€ 7,50
Laterza	TA1	€3,75
Martina Franca	TA1	€ 7,50
Massafra	TA1	€ 7,50
Montemesola	TA1	€ 7,50
Mottola	TA1	€ 7,50
Palagianello	TA1	€ 7,50
Palagiano	TA1	€ 7,50
Statte	TA1	€ 7,50
Taranto	TA1	€ 7,50

- di disporre la pubblicazione della presente determina sul BURP, ai sensi del comma 6, art. 9, Legge regionale n. 25 del 3 agosto 2007.
- di trasmettere, in copia conforme, il presente atto al Servizio Segreteria della Giunta Regionale e al Servizio Finanze;

- di notificare il presente provvedimento al Consorzio ATO TA1 al quale si demandano gli adempimenti conseguenti, ivi compresa la comunicazione del presente atto ai Comuni costituenti il Consorzio.

Il Dirigente dell'Ufficio
dott.ssa Antonietta Riccio

Il Dirigente del Servizio
ing. Antonello Antonicelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO CICLO DEI RIFIUTI E BONIFICA 3 dicembre 2009, n. 215

Validazione delle percentuali di raccolta differenziata dei comuni per la determinazione del tributo speciale per il conferimento in discarica dei rifiuti e contestuale assegnazione a ciascun comune dell'ATO TA3 dell'aliquota di tributo dovuto per l'anno 2010.

L'anno **2009 addì** 03 del **mese** di Dicembre, in Modugno, nella sede del Servizio Ciclo dei Rifiuti e Bonifica, il Dirigente Ing. Antonello ANTONICELLI ha adottato il seguente provvedimento.

Visti i commi da 24 a 40, art. 3, Legge n. 549 del 28 dicembre 1995, e successive modificazioni, che istituiscono il tributo speciale per il deposito in discarica di rifiuti solidi.

Vista la Legge regionale n. 5 del 22 gennaio 1997, e successive modificazioni, che reca la disciplina regionale del tributo speciale per il deposito in discarica di rifiuti solidi.

Visti gli artt. 8 e 9 della Legge regionale n. 25 del 3 agosto 2007, che modifica la struttura del tributo, articolando l'aliquota da attribuire in funzione di:

a. percentuale di raccolta differenziata (RD);
b. chiusura del ciclo di trattamento dei rifiuti indifferenziati;
c. organizzazione dei servizi unitari di raccolta e trasporto.

Visto il Piano Regionale di gestione dei rifiuti, adottato con Decreto del Commissario Delegato Emergenza ambientale 9 dicembre 2005, n. 187 "*Aggiornamento, completamento e modifica del piano regionale di gestione dei rifiuti adottato con decreto commissariale n. 41/2001, così come completato, integrato e modificato dal decreto commissariale del 30 settembre 2002, n. 296, Piano di gestione dei rifiuti e di bonifica delle aree contaminate*", che indica gli obiettivi di raccolta differenziata per ciascun anno.

Visto il comma 6 della Legge regionale n. 25 del 3 agosto 2007, che stabilisce che il Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche debba provvedere alla validazione delle percentuali di raccolta differenziata dei Comuni per la determinazione del tributo speciale per il conferimento in discarica dei rifiuti e alla contestuale assegnazione a ciascun Comune dell'aliquota di tributo dovuto per l'anno 2010.

Considerato che per l'anno 2008 il citato piano di gestione dei rifiuti stabilisce un obiettivo di raccolta differenziata pari al 42%.

Considerato quanto riportato nell'allegato 1 della Legge Regionale 25/07

- in relazione al metodo di calcolo della quota di ecotassa (criterio RD, riferito all'obiettivo di RD dell'anno 2008 pari al 42%), come di seguito riportato:

	Rd ≤ 21%	21% < RD ≤ 32%	32% < RD ≤ 38%	Rd > 38%
Comuni con servizio unitario di raccolta nello stesso Ato	10 €/t	7,5 €/t	5 €/t	2,5 €/t
Comuni con servizio autonomo di raccolta	15 €/t	11,25 €/t	7,5 €/t	3,75 €/t

- in relazione all'eventuale riduzione degli importi sopra riportati del 50%, prevista in caso di chiusura del ciclo di trattamento dei rifiuti indifferenziati, come di seguito riportato:

	Rd ≤ 21%	21% < RD ≤ 32%	32% < RD ≤ 38%	Rd > 38%
Comuni con servizio unitario di raccolta nello stesso Ato	5 €/t	3,75 €/t	2,5 €/t	1,25 €/t
Comuni con servizio autonomo di raccolta	7,5 €/t	5,625 €/t	3,75 €/t	1,875 €/t

Viste le note del Servizio Ciclo dei Rifiuti e Bonifica prot. n.ri 5847 del 01 ottobre 2009, 6284 del 20 ottobre 2009 e 6707 del 10 novembre 2009, indirizzate agli Ato rifiuti della Regione Puglia, con le quali sono stati richiamati e sollecitati gli adempimenti previsti dalla citata Legge regionale n° 25/07.

Viste le comunicazioni dei comuni facenti parte del ATO TA3 con le quali venivano trasmesse le documentazioni previste dal comma 6 dell'art. 9 della Legge Regionale n. 25/07, relativa al periodo 1 settembre 2008 - 31 agosto 2009, di cui in dettaglio:

- nota del Comune di Manduria del 23 Novembre 2009, acquisita al protocollo del Servizio Ciclo dei Rifiuti e Bonifica con n. 7185 del 30 novembre 2009, con la quale si trasmette la dichiarazione relativa alla produzione dei rifiuti e delle raccolte differenziate a firma del Sindaco, A. Pescatore;
- nota del Comune di Fraganano del 09 settembre 2009, acquisita al protocollo del Servizio Ciclo dei Rifiuti e Bonifica con n. 6263 del 19 ottobre 2009, con la quale si trasmette la dichiarazione relativa alla produzione dei rifiuti e delle raccolte differenziate a firma del Dirigente, Ing. Francesco Massafra
- nota del Comune di Avetrana del 01 ottobre 2009, acquisita al protocollo del Servizio Ciclo dei Rifiuti e Bonifica con n. 6203 del 05 ottobre 2009, con la quale si trasmette la dichiarazione relativa alla produzione dei rifiuti e delle raccolte differenziate a firma Dirigente dell'Ufficio Tecnico, dott. ing. C. Spagnolo;
- nota del Comune di Grottaglie del 19 ottobre 2009, acquisita al protocollo del Servizio Ciclo dei Rifiuti e Bonifica con n. 6646 del 04 novembre 2009, con la quale si trasmette la dichiarazione relativa a produzione rifiuti e raccolte differenziate a firma del Capo Settore Servizio Ambientali, dott.ssa A. Meo;
- nota del Comune di Sava del 16 ottobre 2009, acquisita al protocollo del Servizio Ciclo dei Rifiuti e Bonifica con n. 6814 del 12 novembre 2009, con la quale si trasmette la dichiarazione relativa alla produzione dei rifiuti e delle raccolte differenziate a firma del Responsabile dell'Area Ecologia, P.A. G. Desantis e del Sindaco, ing. A. Maggi;
- nota del Comune di Monteiasi del 01 ottobre 2009, acquisita al protocollo del Servizio Ciclo dei Rifiuti e Bonifica con n. 6150 del 14 novenbre 2009, con la quale si trasmette la dichiarazione relativa alla produzione dei rifiuti e delle raccolte differenziate a firma del Responsabile del Servizio, geom. D. Corona.

Considerato che non è stata inviata nessuna documentazione relativa ai Comuni di Carosino, Faggiano, Leporano, Lizzano, Maruggio, Pulsano, Sava e Torricella non hanno comunicato quanto di competenza.

Considerato che per i Comuni di Avetrana e Manduria mancano le certificazioni rilasciate dagli esercenti degli impianti di smaltimento dei rifiuti;

Considerato inoltre che il Consorzio dei Comuni del bacino TA3

~~HA~~	NON HA

provveduto, allo stato attuale, alla individuazione del gestore unico e pertanto non è applicabile la riduzione prevista all'aliquota di ecotassa;

Considerato che non sono attivi servizi di raccolta unitari e che la percentuale di raccolta differenziata è pari a:

Comune	Rd (percentuale)
Avetrana	9,79
Carosino	ND
Faggiano	ND
Fragagnano	2,54
Grottaglie	12,96
Leporano	ND
Lizzano	ND
Manduria	12,96
Maruggio	ND
Monteiasi	9,77
Monteparano	ND
Pulsano	ND
Roccaforzata	ND
San Giorgio Ionico	ND
San Marzano di San	ND
Sava	12,60
Torricella	ND

Considerato che il Consorzio dei Comuni del bacino TA3

~~HA~~	NON HA

provveduto, allo stato attuale, alla chiusura del ciclo e, pertanto, non è applicabile l'ulteriore sconto del 50% all'aliquota di ecotassa.

Ritenuto pertanto, sulla scorta delle considerazioni sin qui esposte e delle verifiche effettuate dall'Ufficio Gestione Rifiuti e dalle dichiarazioni trasmesse nonché dalle relative certificazioni, secondo la tabella riassuntiva di seguito riportata

Comune	Gestione unitaria	Chiusura del ciclo	Rd (%)	Ecotassa 2010 (euro)
Avetrana	NO	NO	9,79	€ 15
Carosino	NO	NO	ND	€ 15
Faggiano	NO	NO	ND	€ 15
Fragagnano	NO	NO	2,54	€ 15
Grottaglie	NO	NO	12,96	€ 15
Leporano	NO	NO	ND	€ 15
Lizzano	NO	NO	ND	€ 15
Manduria	NO	NO	12,96	€ 15
Maruggio	NO	NO	ND	€ 15
Monteiasi	NO	NO	9,77	€ 15
Monteparano	NO	NO	ND	€ 15
Pulsano	NO	NO	ND	€ 15
Roccaforzata	NO	NO	ND	€ 15
San Giorgio Ionico	NO	NO	ND	€ 15
San Marzano di San Giuseppe	NO	NO	ND	€ 15
Sava	NO	NO	12,60	€ 15
Torricella	NO	NO	ND	€ 15

nella quale si è tenuto conto del dato dichiarato nelle note su richiamate di dover procedere alla determinazione dell'aliquota di tributo dovuto per l'anno 2010.

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della l.r. n. 28/2001

Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

- vista la L.R. 4 febbraio 1997, n. 7;
- vista la deliberazione di G.R. n. 3261 del 28 luglio 1998;
- visto il comma 6, art. 9, L.R. n. 25 del 3 agosto 2007;

Sulla scorta delle risultanze istruttorie rese dal funzionario

DETERMINA

- di approvare le seguenti aliquote di tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi urbani, dovuto per l'anno 2010 per ciascun comune dell'ATO TA3 così come riportate di seguito:

Comune	ATO	Ecotassa 2010 (euro)
Avetrana	TA3	€ 15
Carosino	TA3	€ 15
Faggiano	TA3	€ 15
Fragagnano	TA3	€ 15
Grottaglie	TA3	€ 15
Leporano	TA3	€ 15
Lizzano	TA3	€ 15
Manduria	TA3	€ 15
Maruggio	TA3	€ 15
Monteiasi	TA3	€ 15
Monteparano	TA3	€ 15
Pulsano	TA3	€ 15
Roccaforzata	TA3	€ 15
San Giorgio Ionico	TA3	€ 15
San Marzano di San Giuseppe	TA3	€ 15
Sava	TA3	€ 15
Torricella	TA3	€ 15

- di disporre la pubblicazione della presente determina sul BURP, ai sensi del comma 6, art. 9, Legge regionale n. 25 del 3 agosto 2007.
- di trasmettere, in copia conforme, il presente atto al Servizio Segreteria della Giunta Regionale e al Servizio Finanze;
- di notificare il presente provvedimento al Consorzio ATO TA3 al quale si demandano gli adempimenti conseguenti, ivi compresa la comunicazione del presente atto ai Comuni costituenti il Consorzio.

Il Dirigente dell'Ufficio
dott.ssa Antonietta Riccio

Il Dirigente del Servizio
ing. Antonello Antonicelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ECOLOGIA 29 ottobre 2009, n. 533

L. R. N. 11/2001 e ss.mm.ii. - Procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione Impatto Ambientale - Opere di adeguamento dell'impianto di depurazione a servizio dell'abitato di Alberobello - Proponente: Acquedotto Pugliese S.p.A..

L'anno 2009 addì 29 del mese di ottobre in Modugno (Ba), presso il Servizio Ecologia,

IL DIRIGENTE L'UFFICIO VIA/VAS

Ing. Gennaro RUSSO, sulla scorta dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Programmazione V.I.A. e Politiche Energetiche, ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota acquisita al prot. n. 7419 del 10.05.2007 l'Acquedotto Pugliese S.p.A. - Direzione Investimenti - , con sede legale alla Via Cognetti, 36 - Bari -, trasmetteva, ai sensi della L.R. n. 11/2001, la richiesta di verifica di assoggettabilità a V.I.A per l'intervento concernente le opere di adeguamento dell'impianto di depurazione a servizio dell'abitato di Alberobello, situato in territorio

del Comune di Martina Franca. Con la stessa nota il proponente precisava che la predetta opera rientrava nell'*Accordo di Programma Quadro "Risorse Idriche" - Interventi concernenti il potenziamento e/o adeguamento dei sistemi di depurazione a valere sulla delibera CIPE 32/2005 e a valere sulle economie rivenienti dall' APQ sottoscritto in data 11.03.2003* ;

- con nota prot. n. 8591 del 25.05.2007 il Servizio Ecologia invitava gli enti interessati a far pervenire il proprio parere nonché la comunicazione dell'avvenuta affissione dell'avviso di deposito degli elaborati in questione, unitamente alla comunicazione di eventuali osservazioni giunte, ai sensi dell'art. 16, commi 3 e 5 della predetta L.R.;
- con nota acquisita al prot. n. 704 del 21.01.2009 il Comune di Martina Franca - Ripartizione Tecnica - trasmetteva l'attestazione dell'avvenuta affissione dell'avviso pubblico nei tempi (dal 28.10.08 all'01.12.2008) e modi previsti dalla L.R. di cui sopra, con la specificazione che non erano pervenute osservazioni in merito;
- con nota prot. n. 4397 del 03.04.2009 il Servizio Ecologia sollecitava il parere di competenza al Comune di Martina Franca;
- con nota acquisita al prot. n. 6935 del 16.06.2009 il Direttore del Servizio Tecnico del Comune di Alberobello trasmetteva l'attestazione dell'avvenuta affissione dell'avviso pubblico nei tempi (dal 17.04.09 al 17.05.09) e modi previsti dalla L.R. di cui sopra, con la precisazione che non erano pervenute osservazioni in merito. Con la stessa nota veniva espresso parere favorevole dal punto di vista ambientale per la realizzazione dell'intervento in questione;
- con nota acquisita al prot. n. 10151 del 18.08.2009 il Comune di Martina Franca - Settore Sviluppo Territoriale - comunicava il parere favorevole all'impianto in argomento "… *a condizione che le delimitazioni dell'area e di sistemazione interna per recinzioni e scarpate siano realizzati con muretti a secco secondo la tradizionale tecnica costruttiva; che sia mitigato l'impatto visivo sull'area dell'esistente impianto con la piantumazione di essenze arboree autoctone alternate a cespugli e tali da creare una vera e propria macchia boscata; che i manufatti emergenti dal piano campagna siano semplici con finiture di pietra locale e pareti scialbate e fatte di calce*.";

➢ **Il Comitato Reg. le di V.I.A., nella seduta dell'08.09.2009, esaminati gli atti e gli elaborati progettuali pervenuti**, riteneva utile un'audizione con i progettisti dell'intervento in questione affinché fossero chiariti alcuni aspetti relativi alle emissioni odorigene e all'andamento dei venti; pertanto con nota prot. n. 10604 del 10.09.2009 il Servizio Ecologia formalizza detto invito;

➢ **Nella seduta del 23.09.2009 il Comitato Reg. le di V.I.A.** richiedeva al rappresentante dell'AQP chiarimenti su alcuni aspetti tecnici, che lo stesso si riservava di riscontrare tempestivamente;

- con nota pervenuta il 06.10.2009 il proponente, alla luce degli approfondimenti richiesti, chiedeva di partecipare alla successiva riunione del Comitato Reg.le di V.I.A. per fornire gli approfondimenti richiesti. Detta richiesta veniva accordata con nota prot. n. 11518 del 12.10.2009 del Servizio Ecologia;

➢ **Il Comitato Reg. le di V.I.A. nella seduta del 13.10.2009** audiva i rappresentanti dell'AQP che fornivano le precisazioni richieste e che si impegnavano a formalizzare quanto dichiarato.
Infatti con nota prot n. 130120 del 15.10.2009 l'istante chiariva alcuni punti circa la progettazione esecutiva dell'adeguamento del depuratore di Alberobello, ed in particolare: "…*per quanto concerne la configurazione attuale della linea fanghi si precisa che la stabilizzazione dei fanghi avviene, con estrema difficoltà, nel comparto di digestione anaerobica delle vasche Imhoff, a freddo con possibilità di prelievo dal fondo delle vasche dei fanghi digeriti che vengono inviati tramite tubazione all' ispessitore. Sono connaturati alle operazioni di movimentazione e spurgo del fango l'emissioni di cattivi odori che si diffondono nell'intorno dell'impianto. Il fango digerito è successivamente inviato in un ispessitore a pianta circolare. I fanghi ispessiti vengono sollevati alla sezione di disidratazione meccanica esistente indicata nella planimetria di progetto con la lettera "L" attraverso due pompe mohno, installate esternamente in adiacenza all'ispessitore.*

Il progetto esecutivo è finalizzato a garantire i limiti allo scarico imposti dalle vigenti norme ed ad assicurare margini di affidabilità e flessibilità operativa, per una corretta gestione dell'impianto. In particolare ***la nuova configurazione di progetto*** *prevede la conversione mediante interventi di adeguamento funzionale delle attuali vasche imhoff in bacini di ossidazione biologica. Tale soluzione tecnica consente di:*

- *riutilizzare il comparto di sedimentazione primaria e digestione anaerobica destinandolo ad un utilizzo che meglio si coniuga con la filiera di trattamento esistente sia a livello di layout planimetrico che di processo;*
- *minimizzare gli impatti indotti sul normale esercizio dell'impianto dalle nuove costruzioni e dagli adeguamenti alla sola gestione dei fanghi, per la quale verranno previsti oneri specifici relativi alla gestione del transitorio;*
- *ottimizzare il rendimento energetico del trasferimento dell'ossigeno per effetto dell'elevato battente liquido ottenibile;*
- *non escludere la flocculazione di emergenza.*

Nell'ottica di riutilizzo delle volumetrie esistenti si prevede la conversione delle attuali vasche di ossidazione in vasche di stabilizzazione aerobica dei fanghi. I fanghi stabilizzati saranno stoccati nel preispessitore statico esistente e trasferiti al comparto di disidratazione meccanica esistente, costituito da due centrifughe dei fanghi di capacità 9 mc/h.";

➢ Tutto ciò premesso, il Comitato Reg.le di V.I.A., preso atto dei pareri espressi dai Comuni di Alberobello e Martina Franca, considerato che non sono pervenute osservazioni all'intervento proposto, così si esprimeva:

Il Comune di Alberobello è dotato di un unico depuratore a servizio dell'abitato posizionato in adiacenza al vecchio impianto in disuso. Attualmente lo scarico delle acque trattate avviene in corrispondenza di un'inghiottitoio carsico: è in attesa di collaudo l'adeguamento del recapito finale (sul suolo) mediante trincee disperdenti.

Ai fini dell'assunzione in gestione dell'impianto da parte dell'AQP sono stati individuati alcuni interventi di adeguamento del nuovo depuratore.

Si tratta di ulteriori opere di adeguamento ai limiti previsti dalla Tab. 4 (D. Lgs 152/99) dello scarico dell'impianto di depurazione del Comune. E' stata inoltre rilevata la necessità di garantire la realizzazione di opere per il trattamento delle extra portate affluenti all'impianto in tempo di pioggia attraverso la costruzione di uno sfioratore sul collettore di adduzione all'impianto di depurazione e l'accumulo delle portate di supero nell'area del vecchio impianto

Gli interventi riguarderanno pertanto le aree del vecchio depuratore e del nuovo.

Opere presso il vecchio depuratore: realizzazione di uno sfioratore delle extraportate di pioggia; conversione delle vasche Imhoff presenti a vasche di accumulo delle portate di supero; ristrutturazione del canale di grigliatura esistente e installazione di nuova unità di grigliatura completa di compattatore del grigliato.

Opere presso il nuovo depuratore: potenziamento del comparto di grigliatura; potenziamento del comparto di denitrificazione; conversione delle attuali vasche di ossidazione in vasche di stabilizzazione aerobica dei fanghi; l'adeguamento dell'impianto elettrico esistente.

Inoltre dall'incontro con i progettisti convocati nella seduta di Comitato si evince che la funzione che assumono in particolare i letti di essiccamento nel contesto delle opere integrative al vecchio depuratore è quello di accumulo in caso di emergenza e cioè quando non tutto il fango potrà essere trasportato per lo smaltimento (ai sensi della normativa vigente nel settore).

Pertanto, il Comitato Reg.le di V.I.A. considerato che l'intervento previsto è migliorativo del sistema di depurazione attuale, che gli interventi sono previsti nelle aree di pertinenza del nuovo e vecchio depuratore, che gli impatti attesi sono riconducibili alle sole fasi di cantiere (demolizioni e realizzazioni, movimentazione ecc), ritiene di non assoggettare a procedura di Valutazione di Impatto Ambientale l'impianto proposto.

- **Vista la L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;**

- **Vista la Deliberazione della Giunta Regionale**

n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

- **Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/7/98;**

- **Vista la L.R. n. 11/2001 e ss.mm.ii. ;**

- **Richiamati gli articoli 15, 18 e 21 della L.R. n. 11/2001 e ss.mm.ii.;**

- **Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1859 del 13.10.2009 con la quale è stato approvato il Regolamento Regionale del Comitato Reg.le di Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi dell'art. 28, L.R. n. 11/2001 e ss.mm.ii.;**

- **Preso atto delle risultanze dell'istruttoria tecnica resa dal Comitato Reg.le di V.I.A. e dell'istruttoria amministrativa resa dal funzionario preposto;**

Adempimenti contabili di cui alla L.R. N. 28/2001 e s. m. ed i.

Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale

DETERMINA

- **di ritenere** il progetto l'intervento concernente le opere di adeguamento dell'impianto di depurazione a servizio dell'abitato di Alberobello, proposto dall'Acquedotto Pugliese S.p.A. - Direzione Investimenti -, con sede legale alla Via Cognetti, 36 - Bari -, **escluso dalle procedure di V.I.A.** per tutte le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate;

Il presente parere non esclude né esonera il soggetto proponente dalla acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione per norma previste ed è subordinato alla verifica della legittimità delle procedure amministrative messe in atto;

- **di notificare** il presente provvedimento al proponente ed agli interessati, a cura del Servizio Ecologia;

- **di far pubblicare** il presente provvedimento sul BURP, a cura del Servizio Ecologia;

- **di dichiarare** il presente provvedimento esecutivo;

- copia del presente atto sarà trasmesso al Settore Segreteria della Giunta Regionale.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio affidatogli è stato espletato nel rispetto della normativa nazionale, regionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte del Dirigente del Settore Ecologia, è conforme alle risultanze istruttorie. Avverso la presente determinazione l'interessato, ai sensi dell'art. 3 comma 4° della L. 241/90 e ss. mm., può proporre ricorso giurisdizionale amministrativo al competente Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia entro il termine di 60 giorni dalla piena conoscenza dell'atto, o, in alternativa ricorso straordinario al presidente della Repubblica (ex D.P.R. 1199/1971) entro il termine di 120 giorni dalla sua conoscenza.

Il Funzionario Istruttore
Sig.ra C. Mafrica

Il Dirigente dell'Ufficio VIA/VAS
Ing. G. Russo

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ECOLOGIA 29 ottobre 2009, n. 534

L. R. N. 11/2001 e ss.mm.ii. - Procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione Impatto Ambientale - Ampliamento attività di gestione rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi nel Comune di Bari - Proponente: BB Bari S.r.l..

L'anno 2009 addì 29 del mese di ottobre in Modugno (Ba), presso il Servizio Ecologia,

IL DIRIGENTE L'UFFICIO VIA/VAS

Ing. Gennaro RUSSO, sulla scorta dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Programmazione V.I.A. e Politiche Energetiche, ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota acquisita al prot. n. 11735 del 26.08.2008 la BB Bari S.r.l., con sede in Viale Amedeo Lovri, 1 - Bari -, trasmetteva, ai sensi della L.R. n. 11/2001, Elenco B.1.o) "Modifica delle opere e degli interventi elencati nell'Elenco A.1", la richiesta di verifica di assoggettabilità a V.I.A per l'intervento concernente l'ampliamento dell'attività di gestione rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi all'interno del proprio stabilimento, quest'ultimo già sottoposto a procedura di V.I.A., giusto provvedimento di parere favorevole n. 435 del 24.10.2005 del Dirigente del Settore Ecologia della Regione Puglia rilasciato alla Bilfinger Berger Ambiente S.r.l. volturata alla BB Bari s.r.l. così come rilevabile dal certificato prot. n. 27437623 del 24.01.2007 della C.C.I.A.A. - Ufficio del Registro delle Imprese - di Bolzano;
  Con la predetta nota depositava la documentazione prevista dall'art. 16, comma 1 della sopra citata L.R.;
- con nota prot. n. 12507 dell'11.09.2008 il Servizio Ecologia richiedeva all'istante adempimenti amministrativi e nel contempo invitava il Comune di Bari a far pervenire il proprio parere nonché la comunicazione dell'avvenuta affissione dell'avviso di deposito degli elaborati in questione, unitamente alla comunicazione di eventuali osservazioni giunte;
- con nota acquisita al prot. n. 14116 del 09.10.2008 la proponente riscontrava la predente nota adempiendo a quanto richiesto, specificando inoltre che il procedimento di verifica di assoggettabilità a V.I.A. era stato attivato a seguito della richiesta di incremento della potenzialità della gestione di rifiuti speciali formulata dalla stessa società in sede di procedimento A.I.A.;
- con nota acquisita al prot. n. 16116 del 14.11.2008 il Comune di Bari - Assessorato all'Ambiente e Sviluppo Sostenibile -*Ripartizione Tutela dell'Ambiente, Igiene e Sanità* - richiedeva al proponente degli approfondimenti e delle integrazioni progettuali che la società puntualmente forniva con nota acquisita al prot. n. 1019 del 21.01.2009;
- con nota prot. n. 5347 dell'11.05.2009 il Servizio Ecologia richiedeva il parere di competenza anche all'Amministrazione Provinciale di Bari ai sensi dell'art 16 della L.R. n. 11/2001 e ss.mm.ii.;
- con nota prot. n. 7950 del 16.06.2009 l'Autorità di Bacino della Puglia relativamente all'intervento in questione comunicava che: "*…le aree oggetto di intervento sono in parte soggette alle prescrizioni dell'art. 10 delle NTA del PAI; l'intervento non prevede la realizzazione di nuovi volumi ma soltanto un diverso utilizzo delle infrastrutture e degli spazi già esistenti; la STO di questa Autorità ha condotto le verifiche di natura idrologica ed idraulica, anche sulla scorta dei rilievi topografici…necessarie per verificare la sussistenza della sicurezza idraulica, così come definita dall'art. 36 delle NTA del Pai, nelle aree di intervento; si esprime…parere di compatibilità dell'intervento al PAI…*";
- con nota acquisita al prot. n. 168122 del 30.06.2009 il Comune di Bari - Assessorato all'Ambiente e Sviluppo Sostenibile - relativamente all'intervento in argomento così si pronunciava:"*… la Ripartizione "Segreteria Generale" ha trasmesso, con propria nota prot. n. 253659/INF del 06/10/2008, la certificazione dell'avvenuta affissione e pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Bari dal 04/09/2008 al 04/10/2008 dell'atto sopra citato…;*
  - *nel periodo suddetto - ai sensi della vigente normativa in materia - nei n. 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di avvenuto deposito presso l'Albo pretorio in questione non sono stati presentati presso questa Struttura, da chiunque ne abbia interesse, osservazioni o pareri in merito all'opera da realizzare.*

Considerato che, in relazione all'impianto già esistente, allibrato in Catasto Urbano del Comune di Bari al Fg 22 P.lla 810 (porzione)… sono stati esaminati - tra l'altro - i seguenti aspetti:

- *elementi identificativi dell'impianto;*
- *elementi per l'inquadramento territoriale e vincolistico delle aree interessate dall'insediamento:*

- *autorizzazioni conseguite e documenti progettuali nonché indicazioni relative a:*
  - *rifiuti conferirli (con indicazione del codice C.E.R e relative prescrizioni sul conferimento, cosi come peraltro indicato nell'Elaborato RO):*
  - *impatti ambientali diretti/indiretti su atmosfera, ambiente antropico e rischio dì incidente;*
  - *monitoraggio ambientale;*
  - *sistemi di gestione…*

  Valutati elaborati integrativi relativi agli interventi in oggetto consegnati dalla BB Bari S.r.l. a questa Amministrazione, si evince quanto segue;
  - *le aree oggetto di intervento sono parzialmente soggette alle prescrizioni di cui all'art.10 delle Norme Tecniche di Attuazione (N.T.A.) del Piano di Assetto idrogeologico (P.A.I.);*
  - *l'intervento in questione non prevede la realizzazione di nuove volumetrie ma un diverso utilizzo di infrastrutture/spazi esistenti…*

  Tenuto conto che:
  - *i rifiuti prodotti saranno quelli della depurazione e trattamento delle acque di prima e seconda pioggia e dal funzionamento dei servizi igienici;*
  - *l'area destinata alla gestione dei rifiuti è suddivisa in specifiche zone individuate da apposite segnalazioni, tenendo conto delle diverse caratteristiche dei rifiuti;*
  - *nel rispetto della normativa vigente, i contenitori destinati a raccogliere rifiuti avranno adeguati requisiti di resistenza, opportunamente contrassegnati;*
  - *il sito dista a meno di 1 km dalle zone residenziali della città di Bari;*
  - *la ditta è già operante nel settore della raccolta e stoccaggio di rifiuti speciali non pericolosi ed il progetto in esame riguarda la riorganizzazione dell'area di stoccaggio esistente e l'acquisizione di contenitori specifici per attività di stoccaggio di rifiuti speciali pericolosi.*

  Atteso che:
  - *in fase di esercizio il progetto dell'impianto indica che saranno prodotti impatti ambientali poco rilevanti e che sia prevista una serie di misure per la loro mitigazione e per il monitoraggio delle componenti ambientali maggiormente interessate (aria, acque, suolo e sottosuolo);*
  - *il soggetto proponente ha previsto adeguate misure di sicurezza per la prevenzione di rischi o incidenti.*

Tutto ciò premesso, il Comune di Bari … esprime, per quanto di competenza, parere favorevole …circa la non assoggettabilità a Vantazione di Impatto Ambientale per l'ampliamento dell'attività di gestione rifiuti speciali ex art. 208 del D. Lgs. n. 152/2006…con le seguenti prescrizioni:

- *siano adottate procedure e modalità di esercizio degli impianti, ad esempio mediante la predisposizione di manuali operativi e di guide tecniche, che diano sufficienti garanzie in ordine alla sicurezza, alla necessità di prevenire incidenti ed infortuni, alla conoscenza delle misure da adottare in caso di guasti o eventi incidentali, alla tutela della salute dei lavoratori, della popolazione e dell'ambiente; i tempi di permanenza rispettino le norme vigenti,*
- *i contenitori siano sottoposti periodicamente a lavaggio/bonifica al fine di consentire il corretto utilizzo, in particolare in caso di allocazione di divèrsa tipologia di rifiuto;*
- *sia predisposto un piano di emergenza che contempli l'eventuale necessità di evacuazione del sito;*
- *le aree di stoccaggio siano chiaramente identificate e munite dell'Elenco Europeo dei rifiuti, di cartellonistica ben visibile per dimensioni e collocazione, indicante le quantità, i codici, lo stato fisico e le caratteristiche di pericolosità dei rifiuti stoccati nonché le norme di comportamento per la manipolazione dei rifiuti e per il contenimento dei rischi per la salute dell'uomo e per l'ambiente; sia garantita adeguata impermeabilizzazione alle superfici delle aree di stoccaggio in relazione alle specifiche tipologie di rifiuto;*
- *si verifichi, prima della messa in esercizio dell'impianto, lo stato di tenuta delle strutture e delle superfici impermeabili del capannone;*
- *il soggetto proponente dovrà adottare un piano di manutenzione programmata del sistema di*

filtrazione dell'aria inquinata, nonché predisporre ed attuare un programma di autocontrollo dei principali parametri chimico- fisici dell'emissione in atmosfera;
- *lo scarico dell'impianto di depurazione, oltre che regolarmente autorizzato, dovrà essere sottoposto ad un adeguato sistema di monitoraggio e controllo, secondo le prescrizioni che formulerà l'Autorità preposta al rilascio dell'autorizzazione allo scarico;*
- *il soggetto proponente dovrà provvedere ad eseguire periodiche campagne di rilevamento dei livelli di pressione sonora nelle aree circostanti lo stabilimento mediante rilevazioni fonometriche, allo scopo di adottare adeguati interventi di contenimento qualora detti valori dovessero avvicinarsi ai valori limite previsti dalla normativa vigente;*
- *siano rispettati, mediante l'adozione delle migliori tecnologie, i limiti di emissione in atmosfera che dovranno essere trimestralmente misurati e successivamente valutati da ARPA Puglia;*
- *il soggetto proponente fornisca garanzie finanziarie a copertura dell'impegno di bonifica dei luoghi alla cessazione delle attività. A seguito della dismissione delle attività, il proponente dovrà verificare il livello di contaminazione delle aree interessate al fine di provvedere alle eventuali operazioni dì messa in sicurezza e ripristino del sito;*
- *il soggetto proponente preveda il controllo, mediante strumenti fissi o portatili, per la rilevazione di eventuale presenza di contaminazione radioattiva nei rottami metallici;*
- *in merito agli aspetti paesaggistici riportati nella relazione di conformità dell'impianto a piani e norme (Elaborato R.3), particolare attenzione dovrà essere rivolta, da parte del soggetto proponente, alle verifiche di congruenza con il Decreto Legislativo n. 42/2004 e ss.mm.ii. art. 142 co. 1 lett. c) (corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche - primo elenco suppletivo/torrente Lamasinata). nonché all'attivazione, nell'ambito del procedimento di verifica urbanistico - edilizia, della procedura di cui all'art. 159 della predetta legislazione statale vigente…";*

➢ con nota acquisita al prot. n. 9182 del 30.07.2009 la Provincia di Bari - Servizio Ambiente - trasmetteva il parere favorevole all'intervento in oggetto espresso dal Comitato Provinciale di V.I.A. nella seduta del 22.09.2009, con il rispetto della seguente prescrizione: "…*in considerazione dell'incremento del numero di automezzi in conseguenza dell'ampliamento dell'attività che passa da 10 viaggi/die a 21 viaggi/die che transiteranno sulla tangenziale di Bari in aggiunta al traffico veicolare ordinario, il trasporto del materiale, a favore della sicurezza stradale, deve avvenire con mezzi chiusi al fine di evitare la dispersione di sostanze aereiformi.*".

Nello stesso parere provinciale era riportata anche la condizione concernente il rilascio del parere dell'Autorità di Bacino della Puglia da intendersi superata dalla nota prot. 7950/2009 della stessa Autorità, in narrativa esplicitata, e riportante il richiesto parere;

➢ **Il Comitato Reg. le di V.I.A. nella seduta dell'08.09.2009, esaminati gli atti e gli elaborati progettuali pervenuti, rilevava quanto segue:**

"*L'impianto della BB Bari S.r.l….è autorizzato alla gestione dei rifiuti speciali in forza dell'autorizzazione ex art. 27 e 28 del D. Lgs. n. 22/97 ottenuta a seguito dell'adozione della Delibera di Giunta Provinciale n. 32 del 7/02/2006, previa acquisizione di parere positivo di V.I.A. Regionale…*

L'impianto è autorizzato alla messa in riserva e recupero di rifiuti speciali pericolosi e non, secondo i seguenti quantitativi:
- *Rifiuti speciali non pericolosi: 20.500 t/a;*
- *Rifiuti speciali pericolosi: 8.500 t/a.*

L'oggetto della richiesta a verifica di assoggettabilità a procedura di V.I.A. consiste nell'ampliamento dell'autorizzazione e più in dettaglio:
- *L'estensione dell'elenco C.E.R. dei rifiuti speciali pericolosi senza incrementare la capacità complessiva di stoccaggio, messa in riserva e recupero già autorizzata (che resta pari a 8.500 t/a);*
- *L'estensione dell'elenco C.E.R. dei rifiuti speciali non pericolosi con incremento della capacità*

complessiva di stoccaggio, messa in riserva e recupero (che passa da 20.500 t/a a 55.000 t/a);

In sintesi le attività condotte all'interno dell'impianto possono essere divise in:

1) *Stoccaggio e trattamento, messa in riserva e recupero di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi;*
2) *Bonifica di rotabili ferroviari contenenti amianto;*
3) *Bonifica di beni e/o rifiuti contenenti amianto;*
4) *Manutenzione del materiale ferroviario.*

Rilevato che per le prime tre voci (Stoccaggio e trattamento, messa in riserva e recupero di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, Bonifica di rotabili ferroviari e Bonifica di beni e/o rifiuti contenenti amianto) sono ampiamente descritte sia le attività svolte che le modalità esecutive delle stesse, con particolare descrizione delle organizzazioni e diagramma di flusso delle attività (cfr. Allegato R1 - Relazione descrittiva dell'impianto esistente) mentre la voce n. 4 (Manutenzione del materiale ferroviario) risulta meno dettagliata, tale Comitato ritiene necessario, prima di esprime parere, ottenere documentazione tecnica che specifichi meglio, per tale voce, tipologia lavorazioni e modalità esecutive delle stesse così come già descritto per le altre attività."

Tutto ciò premesso il Servizio Ecologia con nota prot. n. 10647 dell'11.09.2009 richiedeva i sopra espressi chiarimenti ed integrazioni progettuali;

- Con nota acquisita al prot. n. 10995 del 24.09.2009 il proponente riscontrava la richiesta sopra esplicitata trasmettendo le specificazioni richieste in merito alla tipologia di attività svolta, con particolare descrizione delle organizzazioni e con il diagramma di flusso delle attività;

Il Comitato Reg. le di V.I.A. nella seduta del 13.10.2009, relativamente alle integrazioni ed ai chiarimenti pervenuti, così si pronunciava:

"Le integrazioni richieste riportano, oltre alla descrizione delle lavorazioni previste per la manutenzione del materiale ferroviario, la seguente documentazione:

- *calcolo di massima delle emissioni e raffronto con i parametri previsti dal D.Lgs. 152/06;*
- *planimetria con indicazione dell'ubicazione dell'impianto di aspirazione per la sezione stuccatura e carteggiatura;*
- *planimetria generale con indicazione del camino di emissione ed altezza dei fabbricati limitrofi;*
- *scheda tecnica del materiale utilizzato per la sezione stuccatura e carteggiatura;*
- *scheda di sicurezza del materiale utilizzato per la sezione stuccatura e carteggiatura;*
- *scheda tecnica dell'aspiratore per l'impianto di aspirazione e trattamento (filtraggio) per la sezione stuccatura e carteggiatura.*

Dall'esame della documentazione prodotta si rileva che, a meno della sezione stuccatura e carteggiatura, sostanzialmente tutte le lavorazioni non producono particolari problematiche di carattere ambientali in quanto riconducibili a normali attività meccaniche e di carrozzeria (sostituzione di parti di carrozzeria e/o ripristino con risagomatura delle parti mediante battitura).

Le operazione di ossitaglio e riparazione di parti di carrozzeria portano rispettivamente all'emissione di fumi e particolare composto prodotto dalla decomposizione e pirolisi del materiale (per l'ossitaglio) e fumi, polveri e stirene (nel secondo caso).

Nel primo caso, quindi, è previsto un impianto di aspirazione localizzato in prossimità della sorgente di emissione e nel secondo caso un sistema di adeguati dispositivi di captazione localizzati che convoglieranno, mediante sistema di aspirazione centrifugo, gli inquinanti verso un sistema di abbattimento costituito da una cartuccia filtrante ed una a carboni attivi.

Con tale sistema, secondo quanto riportato nella documentazione tecnica, si ha un abbattimento medio degli inquinanti pari a circa il 90%.

Infatti confrontando le concentrazioni revisionali di polveri totali e di stirene prodotti con i valori limite di emissione (D. Lgs. 152/06) si ricava, dai dati a disposizione, che dette concentrazioni sono al di sotto dei limiti consentiti (considerando i casi peggiorativi).

Come già riportato per la sezione stuccatura e carteggiatura sono state riportate le schede sia dei prodotti da utilizzare con i relativi quantitativi (circa 4 Kg/die di stucco per un residuo per la carteggiatura del 50%); inoltre è prodotto un dia-

gramma di flusso delle lavorazioni che esplicita in modo dettagliato non solo le successioni lavorative per la manutenzione, ma ne evidenzia l'eventuale interconnessione con l'attività di recupero di MPS.

Considerato che:

- *l'ampliamento dell'attività non implica la realizzazione di nuove opere edilizie rispetto a quelle già sottoposte a procedimento di VIA conclusosi favorevolmente con Determina Dirigente Settore Ecologia della Regione Puglia 24 ottobre 2005, n.435;*
- *l'ampliamento dell'attività di gestione rifiuti non pericolosi è determinata da una diversa distribuzione interna all'impianto rispetto a quanto autorizzato con Delibera di Giunta Provinciale del 7 febbraio 2006, n. 32 che consente di incrementare l'efficienza dei processi produttivi che si prevede di effettuare;*
- *le attività in oggetto sono svolte all'interno di un insediamento ubicato all'interno dell'Agglomerato Industriale Bari - Modugno ovvero in un'area destinata all'insediamento di attività produttive i cui impatti ambientali sono analoghi a quelli dell'attività oggetto del presente studio di verifica di assoggettabilità.*

Per quanto sin qui esposto, il Comitato Reg.le di V.I.A. ritenendo esaustive le integrazioni prodotte, preso atto dei pareri espressi dall'Autorità di Bacino della Puglia, dal Comune e dalla Provincia di Bari, considerato che non sono pervenute osservazioni all'intervento proposto, ritiene di non assoggettare a procedura di Valutazione di Impatto Ambientale l'attività che la ditta propone di svolgere a seguito della modifica del layout (cfr. T.4) rispetto a quello già valutato positivamente con Determina Dirigente Settore Ecologia della Regione Puglia 24 ottobre 2005, n.435 ed autorizzato con Delibera di Giunta Provinciale del 7 febbraio 2006, n.32 (cfr. T.3).

- **Vista la L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;**

- **Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa**;

- **Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/7/98;**

- **Vista la L.R. n. 11/2001 e ss.mm.ii. ;**

- **Richiamati gli articoli 15, 18 e 21 della L.R. n. 11/2001 e ss.mm.ii.;**

- **Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1859 del 13.10.2009 con la quale è stato approvato il Regolamento Regionale del Comitato Reg.le di Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi dell'art. 28, L.R. n. 11/2001 e ss.mm.ii.**

- **Preso atto delle risultanze dell'istruttoria tecnica resa dal Comitato Reg.le di V.I.A. e dell'istruttoria amministrativa resa dal funzionario preposto;**

Adempimenti contabili di cui alla L.R. N. 28/2001 e s. m. ed i.

Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale

DETERMINA

- **di ritenere** il progetto relativo l'ampliamento dell'attività di gestione rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi all'interno dello stabilimento BB Bari S.r.l., proposto dalla omonima società con sede in viale Amedeo Lovri, 1 - Bari -, **escluso dalle procedure di V.I.A.** per tutte le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate;

Il presente parere non esclude né esonera il soggetto proponente dalla acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione per norma previste ed è subordinato alla verifica della legittimità delle procedure amministrative messe in atto;

- **di notificare** il presente provvedimento al proponente ed agli interessati, nonché all' Ufficio A.I.A. - IPPC presso il Servizio Ecologia della Regione Puglia, a cura del Servizio Ecologia;

- **di far pubblicare** il presente provvedimento sul BURP, a cura del Servizio Ecologia;

- **di dichiarare** il presente provvedimento esecutivo;

- copia del presente atto sarà trasmesso al Settore Segreteria della Giunta Regionale.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio affidatogli è stato espletato nel rispetto della normativa nazionale, regionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte del Dirigente del Settore Ecologia, è conforme alle risultanze istruttorie.

Avverso la presente determinazione l'interessato, ai sensi dell'art. 3 comma 4° della L. 241/90 e ss. mm., può proporre ricorso giurisdizionale amministrativo al competente Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia entro il termine di 60 giorni dalla piena conoscenza dell'atto, o, in alternativa ricorso straordinario al presidente della Repubblica (ex D.P.R. 1199/1971) entro il termine di 120 giorni dalla sua conoscenza.

Il Funzionario Istruttore
Sig.ra C. Mafrica

Il Dirigente dell'Ufficio VIA/VAS
Ing. G. Russo

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ECOLOGIA 30 ottobre 2009, n. 535

L. R. N. 11/2001 e ss.mm.ii. - D. Lgs 152 e ss.mm.ii. - D. Lgs 163/2006 e ss.mm.ii. - Procedura di Valutazione Impatto Ambientale - S.S. 172 "dei Trulli" - Tronco Casamassima - Putignano - Lavori di ammodernamento ed adeguamento della sede stradale alla sezione C1 del D.M. 05.11.2001, esclusa la variante di Turi - Proponente: Anas S.p.A..

L'anno 2009 addì 30 del mese di ottobre in Modugno (Ba), presso il Servizio Ecologia,

IL DIRIGENTE L'UFFICIO VIA/VAS

Ing. Gennaro RUSSO, sulla scorta dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Programmazione V.I.A. e Politiche Energetiche, ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota acquisita al prot. n. 17646 del 17.12.2008, l'ANAS S.p.A con sede legale alla Via Monzambano, 10 - Roma -, trasmetteva il progetto preliminare, lo Studio di Impatto Ambientale e la sintesi non tecnica dell'intervento concernente i "*Lavori di ammodernamento ed adeguamento della sede stradale alla sezione C1 del D.M. 05.11.2001, esclusa la variante di Turi"*, per il parere di compatibilità ambientale ai sensi della L.R. n. 11/2001, dell'art. 24, D. Lgs. 152/2006 e s.mm.ii. e dell'art. 165, comma 3, D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii..

Detta nota, trasmessa tra l'altro anche al Ministero delle Infrastrutture, al Ministero per i Beni e le Attività Culturali, alla Provincia di Bari, ai Comuni di Casamassima, Turi e Putignano, all'Autorità di Bacino della Puglia ed all'Assessorato all'Urbanistica della Regione Puglia, precisava che l'opera in oggetto indicata rientrava tra quelle di importanza strategica di cui al D.L. n. 190 del 20/08/2002 (attuazione della Legge Obiettivo), di preminente interesse nazionale di cui alla Delibera CIPE 21.12.2001 n. 121 e che le procedure di approvazione dei progetti e di finanziamento dell'opera sono regolate dal predetto D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii;

- con nota acquisita al prot. n. 1359 del 02.02.2009 il Servizio Tecnico del Comune di Casamassima esprimeva parere favorevole all'opera proposta;
- con nota acquisita al prot. n. 1872 del 06.02.2009 la società proponente trasmetteva copia attestante l'avvenuta pubblicazione effettuata ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e s.mm.ii. e del D. Lgs. 163/2006, sul quotidiano a diffusione regionale "La Gazzetta del Mezzogiorno" in data 15.12.2008;
- con nota prot. CBA-18770-A del 27.05.2009 la 3ª Ripartizione Tecnica del Comune di Putignano "*…ha ritenuto avanzare delle proposte di variazione progettuale esplicitate e graficizzate nella Deliberazione della Giunta Comunale n. 71 del 07.05.2009…*";
- con nota prot. n. CBA-10307-a del 25.03.2009 il Settore Urbanistica ed Assetto del Territorio del

Comune di Turi richiedeva un riesame della soluzione progettuale per lo svincolo "*D*" al km 10+900, previsto nel progetto preliminare, in quanto interferente con la zona di rispetto della *antica masseria fortificata "Caracciolo"*, edificio vincolato ai sensi della L. n. 1089/1939;

- con nota acquisita al prot. n. 9198 del 30.07.2009 il Ministero per i Beni e le Attività Culturali - *Direzione Generale per la qualità e la tutela del paesaggio, l'architettura e l'arte contemporanee - Servizio II - Tutela del paesaggio* - trasmetteva il proprio parere favorevole con condizioni all'opera in argomento;

➢ **Il Comitato Reg. le di V.I.A. nella seduta dell'08.09.2009, esaminati gli atti e gli elaborati progettuali pervenuti, rilevava quanto segue:**

"Il progetto riguarda l'adeguamento alla normativa disposta dal D.M. 5/11/2001 della sede stradale della S.S. n.172, detta "dei Trulli", nel tratto che va da Casamassima a Putignano, escluse le varianti all'abitato di Turi e di Putignano. L'opera rientra tra quelle di importanza strategica di cui al D.L. n.190 del 20/08/2002 (attuazione della Legge Obiettivo).

L'intervento riguarda i primi quindici chilometri circa della S.S. 172, compresi fra lo svincolo di innesto nella S.S. 100 (nei pressi del Comune di Casamassima) e l'abitato del Comune di Putignano. Il progetto non riguarda la variante all'abitato del Comune di Turi.

La larghezza della piattaforma stradale verrà portata dagli attuali 8.70 m a 10,50 m, realizzando anche due strade di servizio che consentiranno di regolamentare gli accessi dalle strade interpoderali, aumentando considerevolmente la sicurezza di esercizio della infrastruttura.

E' prevista la realizzazione delle seguenti intersezioni stradali a livelli sfalsati:

- *intersezione al Km 4+350;*
- *intersezione al Km 10+900 (innesto diretto della variante di Turi nella S.S. 172);*
- *intersezione al Km 15+020.*

Le principali opere d'arte previste in progetto sono:

- *Il ponte sulla Lama S. Andrea (detta "il Lamone")*
- *sottovia al Km 4+350, detto "Le monache";*
- *sottovia al Km 10+900, detto "Turacciolo";*
- *sottovia al Km 13+315, detto "Elefante".*

L'attuale tratto della S.S. 172 oggetto dell'intervento presenta una occupazione permanente di circa 15 Ha. Dopo l'intervento in progetto si prevede una occupazione permanente di 48 Ha, più una occupazione temporanea (cantieri) di circa 6 Ha. In fase di costruzione si dovrà procedere alla effettuazione di lavorazioni che comprendono:

- *lo scotico del terreno vegetale e lo scavo di sbancamento per la bonifica del piano di posa dei rilevati stradali;*
- *lo scavo di fondazione dei manufatti stradali (opere d'arte maggiori e muri di sostegno);*
- *demolizioni di eventuali strutture di fabbrica ai margini della strada;*
- *demolizione della pavimentazione dell'attuale sede stradale;*
- *scavi per la costruzione di opere idrauliche, attraversamenti (sottoservizi) e sottopassi faunistici.*

I materiali provenienti dalle demolizioni (murature, strutture e pavimentazioni) e dalle perforazioni andranno in discarica. Il materiale proveniente dallo scotico e in parte dallo scavo di sbancamento è composto da terreno vegetale, pertanto dovrà essere temporaneamente stoccato in apposite aree per essere in seguito impiegato per l'inerbimento delle scarpate e la sistemazione a verde delle aree residuali, nonché per il ripristino ambientale delle aree di cantiere e delle piste di accesso.

PARERI

Il Comune di Casamassima ha espresso parere favorevole all'intervento. L' Autorità di Bacino della Puglia ha espresso il proprio parere preliminare nell'ambito della procedura di VIA, trasmesso con lettera pervenuta all'Assessorato in data 8 settembre 2009. Si tratta di un parere favorevole contenente una serie di prescrizioni relative ad approfondimenti di natura idraulica da effettuare nelle successive fasi progettuali. In atti è presente una lettera del Comune di Turi con la quale si chiede il riesame dello svincolo al km 10+900, in quanto interferente con la zona di rispetto di Masseria Caracciolo, edificio vincolato ai sensi della L.

1089/1939. Il Comune di Putignano, il cui territorio è interessato dall'intervento, richiede, con comunicazione n. 23212 del 21/05/09 di effettuare una serie di varianti al progetto illustrate nella D.G.C. n. 71 del 07/05/09. Tali richieste risultano, al momento prive di riscontro e saranno, presumibilmente prese in considerazione nelle successive fasi progettuali.

CONTENUTI DELLO SIA

Il quadro di riferimento programmatico dello SIA analizza abbastanza compiutamente l'inserimento dell'intervento nell'ambito delle infrastrutture esistenti e del quadro normativo e pianificatorio regionale. Alcune informazioni non presenti nel testo scritto sono comunque deducibili dalle tavole prodotte, ancorché le stesse non siano sempre di immediata leggibilità, in quanto redatte in formato A3. La valutazione degli impatti ambientali viene effettuata adottando l'approccio dell'analisi costi-benefici, ed appare in alcuni aspetti, alquanto generica e, soprattutto, limitata alla sola fase post operam (come, tra l'altro, esplicitamente dichiarato dall'estensore dello S.I.A. a pagina 43 del Q.R. PROGETTUALE) e non già alla fase di cantiere. In particolare non risultano quantificati nello S.I.A i volumi di scavo e di riporto, ne i conseguenti volumi da portare a rifiuto. A pagina 41 del Q.R.P., nel paragrafo 5.2 dal titolo produzione rifiuti, ci si limita a fornire una generica descrizione delle tipologie di rifiuti producibili, non fornendo alcun dato numerico. Anche nel paragrafo 6.15 (pagina 69) dal titolo "costi ambientali relativi ai materiali di rifiuto" non viene fornito nessun dato concretamente riconducibile al progetto in esame, così come assolutamente generiche appaiono le considerazioni espresse a pag. 71 nel paragrafo "costi sociali legati alla presenza del cantiere". La mancata quantificazione dei volumi di materiale di sterro e riporto comporta la assenza di qualsiasi considerazione sugli impatti ambientali indotti dal traffico connesso ai trasporti da e per le cave e discariche, la cui ubicazione è indicata nelle tavole 12.12 dello S.I.A.. Allo stesso modo non viene assolutamente affrontato il problema degli impatti ambientali connessi al traffico veicolare deviato in concomitanza con i lavori di ampliamento della sede stradale, ne a quelli derivanti da eventuali opere di viabilità provvisionali (alle quali si accenna senza tuttavia entrare nel dettaglio dei tracciati). Parimenti generiche risultano le misure di mitigazione individuate, come ad esempio quelle di mitigazione acustica che verranno installate "dove necessario" (cfr. par. 7.2 pag. 76). Anche le considerazioni espresse nel Q.R. Ambientale sono relative a confronti tra la situazione attuale e quella post operam (cfr. par. 2.4 pag. 10 Q.R.A.), ignorando la fase di costruzione la cui durata è prevista in 2 anni. Allo stesso modo gli impatti sul suolo e sottosuolo in fase di cantiere sono descritti in modo estremamente sintetico (5 righe del par. 3.8 a pag. 20 del Q.R.A.) e non esaustivo. A pagina 31 del Q.R.A. si parla della introduzione di attraversamenti faunistici, senza tuttavia fornire alcuna indicazione di merito ne sul numero ne sulla ubicazione degli stessi e, soprattutto, senza dare evidenza di un preventivo studio dei corridoi attualmente seguiti dalla fauna terrestre nei suoi spostamenti. Infine la analisi del rumore è effettuata applicando un modello tarato su dati di letteratura in quanto, come esplicitamente dichiarato dagli estensori dello S.I.A. (pag. 44 Q.R.A.) non è stata effettuata nessuna rilevazione fonometrica. Manca inoltre la individuazione degli obiettivi sensibili.

CONCLUSIONI

Alla luce di quanto sopra rappresentato è indispensabile che il proponente integri la documentazione prodotta, contestualizzando maggiormente lo SIA al progetto cui si riferisce, e valutando gli impatti in fase di costruzione dell'opera. Inoltre, attesa la rilevanza delle varianti richiesta dai comuni di Turi (tale variante riveste tra l'altro una specifica funzione di salvaguardia ambientale) e di Putignano, è opportuno che il proponente provveda a adeguare lo SIA alla nuova configurazione progettuale conseguente alle delle stesse.".

Tutto ciò premesso il Servizio Ecologia con nota prot. n. 10555 dell'08.09.2009 richiedeva i sopra esplicitati chiarimenti ed integrazioni progettuali;

- con nota acquisita al prot. n. 11087 del 28.09.2009 l'ANAS S.p.A. riscontrava la precedente nota ed in particolare chiariva che le problematiche relative alle varianti richieste dai Comuni di Turi e Putignano sarebbero state affrontate nelle successive fasi della progettazione; con successiva nota acquisita al prot. n.

11088 del 28.09.2009 la società proponente trasmetteva la documentazione integrativa richiesta;

➢ **Il Comitato Reg. le di V.I.A. nella seduta dell'08.09.2009, valutate le integrazioni pervenute, così si esprimeva:**

Il Comitato, dopo aver analizzato il S.I.A. ed il progetto, ha chiesto integrazioni in merito ai seguenti aspetti:

- Quantificazione dei movimenti di materie
- Valutazione degli impatti ambientali indotti dal traffico connesso ai trasporti da e per le cave e discariche.
- Approfondimento degli impatti ambientali connessi al traffico veicolare deviato in concomitanza con i lavori di ampliamento della sede stradale e di quelli derivanti da eventuali opere di viabilità provvisionali.
- Maggiori dettagli sulla natura ed ubicazione delle misure di mitigazione.
- Valutazione degli impatti in fase di costruzione delle opere con particolare riferimento a suolo e sottosuolo
- Approfondimento dello studio faunistico
- Approfondimenti in merito alla analisi del rumore
- Approfondimenti in merito alle varianti progettuali derivanti dalle osservazioni formulate dai comuni di Putignano e Turi.

INTEGRAZIONI PRODOTTE

Il proponente, con lettera prot. CBA-0031724-P del 21 settembre 2009, allibrata al protocollo regionale il 21 settembre 2009 ed a quello dell'Ufficio il 28 settembre 2009, riscontrava la richiesta di integrazioni, chiarendo che le problematiche relative alle varianti richieste dai comuni di Turi e Putignano sarebbero state affrontate nelle successive fasi della progettazione.

Con lettera prot. CBA-0031814-P del 22 settembre 2009, allibrata al protocollo regionale il 22 settembre 2009 ed a quello dell'Ufficio il 28 settembre 2009, il proponente trasmetteva in duplice copia le seguenti relazioni integrative:

- Riscontro alla richiesta di integrazioni del 08-09-2009
- Riscontro alla richiesta di integrazioni del 08-09-2009 componenti fauna e rumore

CONTENUTO DELLE INTEGRAZIONI

La documentazione prodotta contiene i richiesti chiarimenti in merito alla valutazione quali-quantitativa degli impatti ambientali in fase di costruzione ed esercizio del manufatto stradale. In particolare dai citati allegati si evince che:

- I volumi di scavo di progetto sono stimabili in circa 35.000 mc, riutilizzabili all'80% nella costruzione dei rilevati.
- Il volume complessivo dei rilevati di progetto è pari a circa 360.000 mc. Sarà pertanto necessario prelevare da cave di prestito circa 330.000 mc. Il proponente indica una serie di cave e richiama gli elaborati originariamente allegati allo sia sui quali erano indicati i percorsi stradali. La produzione giornaliera dei rilevati viene indicata in circa 1000 mc. Per il trasporto si prevede di utilizzare 11 camion di tipo Perlini 311 con capacità del cassone di 16 mc. Risulta pertanto che la costruzione dei rilevati richiede circa 60 viaggi al giorno per 330 giorni da e per le diverse cave.
- La realizzazione della pavimentazione stradale richiederà:
  - Formazione di strato di fondazione dello spessore di 35 cm in granulare non legato
  - Strato di base di 12 cm in conglomerato bituminoso
  - Strato di collegamento (binder) di 5 cm in materiale bituminoso
  - Strato di usura dello spessore di 5 cm

Il proponente espone dei calcoli dai quali si evince che, la realizzazione delle opere sopra indicate procederà con una velocità di circa 160 m/giorno e richiederà l'impiego di circa 40 camion.

- La realizzazione delle opere di fondazione dei manufatti di sovrappasso prevede una produzione di roccia da scavo pari a circa 60 mc/ora, quindi circa 500 mc/giorno. Questa sarà allontanata utilizzando dumpers con cassone da 23 mc, per i quali sarà necessario prevedere complessivamente circa 21 viaggi.
- Vengono forniti maggiori dettagli circa la consistenza e le modalità di realizzazione della viabilità provvisionale, chiarendo che la stessa, di fatto, coinciderà con le realizzande strade di servizio. Vengono anche illustrati i percorsi dei

mezzi d'opera e degli utenti, che risultano non interferenti.

- Per quanto concerne il contenimento degli impatti su suolo e sottosuolo in fase di cantiere, il proponente si impegna, in conformità alle indicazioni contenute nel Piano Direttore della Regione Puglia, alla regimentazione e trattamento delle acque di dilavamento di origine meteorica. In particolare si prevede, in ciascun cantiere, di realizzare un "impianto tipo" costituito da:
  - Rete di Raccolta delle acque meteoriche
  - Vasca di dissabbiatura
  - Vasca di sgrassatura e disoleatura
  - Vasca di sedimentazione

Le questioni inerenti la salvaguardia della fauna e la creazione di passaggi che costituiscano una soluzione di continuità del nastro stradale sono chiarite nell'elaborato dal titolo "Componenti fauna e rumore". In particolare viene fornito un allegato grafico nel quale sono indicate puntualmente tutte le opere di mitigazione previste, essenzialmente consistenti nella realizzazione o allargamento di tombini di attraversamento. Per quanto concerne la componente rumore, il proponente ha rinviato la esecuzione di rilievi fonometrici alle successive fasi di progettazione, producendo in questa sede un elaborato dal titolo "linee guida per la realizzazione del Piano di Monitoraggio ambientale acustico". In questo elaborato vengono, tra l'altro, individuati n. 5 punti di misura in corrispondenza dei quali verrà effettuato il previsto monitoraggio del rumore.

CONCLUSIONI

La documentazione integrativa prodotta fornisce chiarimenti in merito alle questioni sollevate dal Comitato nella seduta del 08 settembre u.s. e, insieme alle informazioni deducibili dallo Studio di Impatto Ambientale precedentemente analizzato fornisce un quadro sufficientemente esaustivo delle interferenze opera-ambiente, sia in fase di realizzazione che di esercizio. Il proponente si è impegnato ad effettuare il prescritto monitoraggio della componente rumore in occasione delle successive fasi progettuali, limitandosi in questa sede a fornire alcune indicazioni di massima (ubicazione dei punti di monitoraggio, procedure di rilevazione e restituzione ecc.) sulle attività che intende svolgere.

➢ **Per tutto quanto sopra evidenziato il Comitato Reg.le di V.I.A., atteso che l'opera in esame rientra tra quelle di importanza strategica di cui al D.L. n. 190 del 20/08/2002 (attuazione della Legge Obiettivo), ritiene di poter esprimere parere favorevole alla compatibilità ambientale della stessa, rimandando alla Commissione Nazionale V.I.A. (ex art. 184 comma 2 D. Lgs. 163/2006) le verifiche di cui al comma 4 Art. 185 D. Lgs. 163/2006, con particolare riferimento alle osservazioni formulate dalle amministrazioni comunali di Putignano e Turi**.

- **Vista la L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;**

- **Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa**;

- **Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/7/98;**

- **Vista la L.R. n. 11/2001;**

- **Visto il D. Lgs. 152/2006 e s.mm.ii, così come modificato dal D. Lgs n. 4/2008;**

- **Visto il D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii;**

- **Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1859 del 13.10.2009 con la quale è stato approvato il Regolamento Regionale del Comitato Reg.le di Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi dell'art. 28, L.R. n. 11/2001 e ss.mm.ii.;**

- **Preso atto delle risultanze dell'istruttoria tecnica resa dal Comitato Reg.le di V.I.A. e dell'istruttoria amministrativa resa dal funzionario preposto;**

Adempimenti contabili di cui alla L.R. N. 28/2001 e s. m. ed i.

Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale

DETERMINA

- **di esprimere**, per tutte le motivazioni e la prescrizione espressa in narrativa e che qui si intende integralmente riportate, ed in conformità a quanto disposto dal Comitato Regionale per la V.I.A. nella seduta del 13.10.2009, **parere favorevole alla compatibilità ambientale** per il progetto *Lavori di ammodernamento ed adeguamento della sede stradale alla sezione C1 del D.M. 05.11.2001, esclusa la variante di Turi"*, proposto dall'Anas S.p.A. con sede legale alla Via Monzambano, 10 - Roma -.

Il presente parere non esclude né esonera il soggetto proponente dalla acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione per norma previste ed è subordinato alla verifica della legittimità delle procedure amministrative messe in atto;

- **di notificare** il presente provvedimento alla società proponente, agli enti interessati ed al Ministero delle Infrastrutture - Segreteria Tecnica del Ministro -, a cura del Servizio Ecologia;

- **di far pubblicare**, a cura del proponente, un estratto del presente provvedimento sul B.U.R. della Regione Puglia, ai sensi del comma 1, art. 27, D. Lgs 152/06, così come modificato dal D. Lgs n. 4/2008;

- **di dichiarare** il presente provvedimento esecutivo;

- **di trasmettere** copia conforme del presente provvedimento alla Segreteria della Giunta Regionale .

In accordo a quanto previsto dal comma 2, art. 27, D. Lgs 152/06, così come modificato dal D. Lgs n. 4/2008, **il presente provvedimento sarà anche pubblicato sul sito web del Servizio Ecologia, http://151.2.170.110/ecologia/, a cura dello stesso Servizio.**

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio affidatogli è stato espletato nel rispetto della normativa nazionale, regionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte del Dirigente del Settore Ecologia, è conforme alle risultanze istruttorie.

Avverso la presente determinazione l'interessato, ai sensi dell'art. 27 comma 1, D. Lgs 152/06, così come modificato dal D. Lgs n. 4/2008, può proporre ricorso giurisdizionale amministrativo al competente Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Funzionario Istruttore
Sig.ra C. Mafrica

Il Dirigente dell'Ufficio VIA/VAS
Ing. G. Russo

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ECOLOGIA 30 ottobre 2009, n. 536

L. R. N. 11/2001 e ss.mm.ii. - Procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione Impatto Ambientale e Valutazione di incidenza - Ampliamento di struttura ricettiva turistica all'aperto in loc. Baia Verde, nel Comune di Gallipoli (Le) - Proponente: Praia del Sud S.p.A..

L'anno 2009 addì 30 del mese di ottobre in Modugno (Ba), presso il Servizio Ecologia,

IL DIRIGENTE L'UFFICIO VIA/VAS

Ing. Gennaro RUSSO, sulla scorta dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Programmazione V.I.A. e Politiche Energetiche, ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota pervenuta il 05.02.2007, acquisita al prot. n. 2224 del 12.02.2007, Praia del Sud S.p.A., nella persona dell' Amministratore Unico dott. Marrella Angelo, residente in Via delle Industrie, 26 Casarano (Le) -, trasmetteva, ai sensi della L.R. n. 11/2001, la richiesta di verifica di assoggettabilità a V.I.A. e Valutazione di Incidenza per l'intervento concernente l'ampliamento di struttura ricettiva all'aperto con realizzazione di nuovi allestimenti in strutture fisse per

l'ospitalità di turisti sprovvisti di mezzi di pernottamento autonomo, ubicata in loc. Baia Verde, nel Comune di Gallipoli (Le), ricadente nel perimetro del SIC/ZPS Litorale di Gallipoli - Isola di Sant'Andrea cod. IT9150015;

- con nota prot. n. 3353 del 26.02.2007 il Servizio Ecologia invitava il Comune di Gallipoli a far pervenire il proprio parere nonché la comunicazione dell'avvenuta affissione dell'avviso di deposito degli elaborati in questione, unitamente alla comunicazione di eventuali osservazioni giunte, ai sensi dell'art. 16, commi 3 e 5 della predetta L.R.;
- Con nota prot. n. 6732 del 27.04.2007 il Servizio scrivente trasmetteva gli elaborati progettuali dell'intervento proposto all'Ufficio Parchi e RR. NN. presso il Servizio Ecologia - Regione Puglia - per il parere di competenza ai sensi della D.G.R. n. 304/2006;
- con nota acquisita al prot. n. 7202 del 07.05.2007 veniva trasmessa l'attestazione dell'avvenuta affissione dell'avviso pubblico nei tempi (dal 19.02. al 20.03.2007) e modi previsti dalla L.R. di cui sopra, con la specificazione che non erano pervenute osservazioni in merito.

Alla stessa nota veniva allegato il parere prot. n. 19730 del 24.04.2007 del Sindaco di Gallipoli prot. n. 19730 del 24.04.2007 che così si esprimeva: "*…questa Amministrazione con atto G.C. 19 del 25 gennaio 2007…ha tra l'altro determinato che l'intervento in questione "deve essere apprezzato e valutato con riferimento all'occupazione diretta (dipendenti, manutentori, camerieri, animatori, giardinieri, ecc.) ed indiretta (forniti di servizi e materie prime), che necessariamente è deputato a sviluppare nell'ambito del territorio sud-salentino". Ciò posto si esprime parere per l'attivazione della procedura di V.I.A…*";

- con nota prot. n. 18705 del 14.12.2007 l' Ufficio Parchi e RR. NN. relativamente al progetto in discussione, trasmetteva il seguente parere: "… *L'intervento prevede la realizzazione di 104 bungalows della superficie di mq 45 cadauno per una superficie complessiva di circa mq 4680 fg. n. 25 part.lla n. 862-864-865-882-851-880-883 in loc. Baia Verde in territorio di Gallipoli (LE).*

L'area del progetto risulta essere interessata dal vincolo idrogeologico e paesaggistico L. 1497/39 e T.U. D. Lgs. 490/99 e rientra in A.T.E. "C" e "D", presentata dalla Soc. Praia del Sud S.p.A.

Il progetto prevede la realizzazione di nuovi allestimenti in strutture fisse, da collocarsi tra i bungalows esistenti.

Le strutture saranno così realizzate:

- *Il piano di posa delle fondazioni verrà ricavato ad una profondità non superiore ad un metro al di sotto del piano di campagna naturale e saranno realizzate in cls;*
- *Struttura in muratura portante in conci di tufo di cm. 20 collegati con solaio latero-cementizio e travetti precompressi;*
- *Tramezzature interne in metallo e cartongesso.*

L'area interessata dall'intervento rientra nel perimetro del SIC/ZPS Litorale di Gallipoli - Isola di Sant'Andrea cod. IT9150015

Relativamente ai possibili impatti sulle specie e habitat d'interesse comunitario, si evidenzia come dalla realizzazione dell'intervento, così come proposto, non si determini una definitiva perturbazione degli habitat di specie d'interesse comunitario.

D'altra parte però, gli aspetti di maggiore criticità riguardano la dimensione dell'intervento e le relative interferenze e impatti diretti e indiretti con le componenti ambientali (habitat e specie) presenti nel SIC/ZPS e nel Parco Regionale Naturale "Isola di Sant'Andrea-Litorale di Punta Pizzo".

Dall'analisi della documentazione presentata i potenziali impatti della realizzazione del progetto potranno riguardare le seguenti componenti ambientali:

- *Aumento della quantità e della pericolosità dei rifiuti;*
- *Rischio di inquinamento della falda, di risalita dell'acqua da falda per capillarità di perturbazione del naturale deflusso della falda;*
- *Possibili interferenze e impatti su habitat ed ecosistemi del SIC IT 9150015 "Litorale di Gallipoli e Isola di Sant' Andrea";*
- *Aumento dell'inquinamento acustico e luminoso;*
- *Potenziali impatti sul paesaggio.*

Pertanto, vista la Legge Regionale n. 11/2001 e considerati gli atti dell'Ufficio, si esprime parere favorevole, ai fini della sola valutazione d'incidenza, con le seguenti prescrizioni che prevedano

un vero e proprio Programma di sostenibilità Ambientale della struttura relativamente alla presenza del SIC/ZPS e dell'adiacenza con l'area protetta:

- *Adozione di un regolamento interno di gestione di tutti i rifiuti prodotti, che li differenzi all'origine, conformemente a quelle che potranno essere anche le indicazioni dettate dal competente ATO (Ambito Territoriale Ottimale), alle quali comunque il complesso turistico-residenziale dovrà conformarsi per il conferimento degli stessi rifiuti;*
- *Adozione di idonea procedura di raccolta e smaltimento, secondo le normative vigenti, dei rifiuti e degli eventuali reflui civili prodotti in fase di cantiere;*
- *Raccolta separata dei rifiuti organici per produzione di compost da utilizzare come fertilizzante;*
- *Realizzazione di tutta la viabilità interna, compresi i parcheggi, evitando l'uso di pavimentazioni impermeabilizzanti (utilizzando ad esempio ghiaia, terra battuta, basolato a secco, ecc.);*
- *Dovranno inoltre essere previste forme di gestione dell'impianto di illuminazione, per abbattere quanto più possibile l'inquinamento luminoso, come previsto dalla "Relazione sull'identificazione degli impatti ambientali attesi", nel rispetto della LR 15/2005 "Misure urgenti per il contenimento dell'inquinamento luminoso e per il risparmio energetico";*
- *Messa a dimora di una doppia barriera vegetazionale, adeguatamente fitta per la mitigazione del rumore, intorno a tutta la struttura secondo i parametri previsti dalla Relazione sull'identificazione degli impatti ambientali attesi";*
- *In fase di cantiere prevedere tutte le misure idonee a ridurre la produzione di polvere (imbibizione delle aree di cantiere, predisposizione di barriere antipolvere, umidificazione delle superfici di cantiere ecc.) e le emissioni acustiche (uso di silenziatori, barriere antirumore, ecc.)*
- *Utilizzo e piantumazione di specie autoctone per la sistemazione delle aree verdi;*
- *Divieto di utilizzo di sostanze tossiche quali pesticidi e fitofarmaci;*
- *Utilizzo di materiali da costruzione e d'arredo di tipo naturale o di bio-edilizia e di materiali riciclati per ridurre il consumo di materie prime, conformemente ai criteri dell'architettura rurale della zona;*
- *Previsione di schermature verdi, pergolati, rampicanti per mascherare e mimetizzare i volumi delle residenze;*
- *Interramento delle linee elettriche per evitare impatti e pericoli di elettrocuzione nei confronti della fauna"*;

➢ **Il Comitato Reg.le di V.I.A., nella seduta del 13.10.2009, esaminati gli atti amministrativi e valutata la documentazione progettuale, preso atto dei pareri del comune di Gallipoli e dell'Ufficio Parchi e RR. NN., rilevava quanto segue:**

Il progetto riguarda l'ampliamento di una struttura ricettiva turistica all'aperto su suolo di proprietà della società proponente, distinto all'Agenzia del Territorio al fg. 25, particelle e numeri 862, 864, 865, 882, 851, 880 e 883. L'area è sottoposta a **Vincolo Paesaggistico** (T.U. D.Lgs. 490/99), V**incolo idrogeologico** (R.D. n. 3267 del 30.12.1923) ed è stata dichiarata **Sito di importanza comunitaria** e **Zona di Protezione Speciale** (Litorale di Gallipoli - Isola di sant'Andrea - Direttiva CEE 79/409).

Nell'anno 2006 la Società PRAIA DEL SUD S.p.a. ha presentato al Comune di Gallipoli, ai sensi degli artt. 146 e 159 del D.Lgs. n. 42/2004, richiesta di **autorizzazione paesaggistica** per la realizzazione del progetto. Non avendo ottenuto risposta entro il termine di 60 giorni previsto dai comma 2 e 4 dell'art. 159 del citato D.Lgs. n. 42/2004, ha inviato tutta la documentazione alla competente Soprintendenza per richiedere l'autorizzazione paesaggistica *in via surrogatoria*, autorizzazione ottenuta in data 10.11.2006.

Con protocollo n. 74428 del 9.11.2006 l'Azienda U.S.L. LE/2 - Maglie ha rilasciato **Parere Igienico-Sanitario favorevole**.

Il 12.01.2007, l'Assessorato Risorse Agroalimentari - Settore Foreste Ufficio Pianificazione Forestale della Regione Puglia ha concesso il **nulla osta al vincolo idrogeologico per i movimenti di terra**, nel rispetto di 3 condizioni elencate:

1. venga riservata una fascia di rispetto dal canale di almeno cinque ml a garanzia della stabilità degli argini e delle operazioni di manutenzione (ordinarie e straordinarie);

2. non vengano impermeabilizzate ulteriori superfici carrabili pedonali e/o di sosta;
3. il parere resta in particolare subordinato a quello del competente Ass. Regionale all'Ambiente in quanto l'intervento ricade in zona naturale protetta.

La società proponente ha, dunque, presentato la pratica per la verifica di assoggettabilità a VIA e la Valutazione di Incidenza Ambientale con prot. n. 2224 del 12.02.2007.

Il 14.12.2007 l'Assessorato all'Ecologia Ufficio Parchi e Riserve Naturali della Regione Puglia ha espresso **parere favorevole ai fini della sola Valutazione di Incidenza Ambientale** con una serie di prescrizioni che prevedono un "vero e proprio Programma di Sostenibilità Ambientale" della struttura per la presenza del SIC/ZPS e l'adiacenza con l'area protetta.

Ai sensi della Legge Regionale 12 aprile 2001 n. 11 ("Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale"), *art. 2*. "Sono assoggettati alla procedura di verifica di cui all'articolo 16 i progetti per la realizzazione di interventi e di opere identificati nell'allegato B, ripartito negli elenchi B1, B2 e B3"; *art. 4*. "I progetti per la realizzazione di interventi e di opere identificati nell'allegato B, ripartito negli elenchi B1, B2 e B3, non sottoposti a procedura di VIA, se ricadenti in zone di protezione speciale o in siti di importanza comunitaria di cui alle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE, sono soggetti alla valutazione di incidenza ambientale ai sensi dell'articolo 5 del dpr 357/1997". *Allegato B. 2.ax)* campeggi e villaggi turistici di superficie superiore a 5 ha, centri turistici residenziali ed esercizi alberghieri con oltre 300 posti letto o volume edificato superiore a 25.000 mc., o che occupano una superficie superiore ai 20 ha, esclusi quelli ricadenti all'interno dei centri abitati; *B. 2.az)* modifica delle opere e degli interventi elencati nel presente Elenco B2.

DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO PROPOSTO

L'intervento consiste nella realizzazione di 104 nuovi bungalow, della superficie di 45 mq ciascuno, per una superficie complessiva di 4680 mq, da collocarsi tra i 156 bungalows esistenti e regolarmente autorizzati. Altre strutture esistenti e regolarmente autorizzate sono: ristorante, bar, minimarket, uffici, accettazione e alloggi personale.

"L'area interessata dal progetto […] ricade in A.T.E. nei "Territori costruiti" (TAVOLA 8: "Perimetrazione territori costruiti"), inserita con delibera n. 29 del 19/08/2005… L'art. 103 delle N.T.A del P.U.T.T. in particolare al comma 5 e 6, prescrive che le norme contenute nel Piano al titolo II "ambiti territoriali estesi" ed al titolo III "ambiti territoriali distinti" non trovano applicazione all'interno dei territori costruiti. " (cfr. "Relazione di Sostenibilità Ambientale", pag. 17).

"Per l'area oggetto dell'intervento, il vigente Piano Regolatore Generale del comune di Gallipoli, approvato con delibera G.R. del 26.11.1987, n. 10631, prevede la destinazione di "Attività Turistica all'aperto", disciplinata dalla L.R. n. 11 del 11/02/1999 che ne definisce parametri ed indici." (cfr. "Relazione di Sostenibilità Ambientale", pag. 18).

CONCLUSIONI

Come ben descritto nel parere dell'Ufficio Parchi e Riserve Naturali (con il quale si condividono tutte le prescrizioni) nella propria Valutazione di Incidenza gli "*aspetti di maggiore criticità riguardano la dimensione dell'intervento e le relative interferenze e gli impatti diretti e indiretti con le componenti ambientali presenti nel SIC/ZPS e nel parco regionale naturale Isola di sant'Andrea - litorale di Punta Pizzo*" […] "*con le seguenti prescrizioni che prevedano un vero e proprio* ***Programma di Sostenibilità Ambientale*** *della struttura"*.

In verità quello che manca all'intero progetto in tutti gli elaborati presentati è la possibilità di poter mettere a confronto dati metrici e indici relativi all'intero insediamento, poiché, ove detti dati metrici sono presenti, in maniera sempre parziale (come nel caso della relazione tecnica descrittiva o su planimetrie fuori scala) mancano poi del tutto nella tavola di inquadramento territoriale e comunque in tavole grafiche aventi attinenza con i vincoli di zona SIC/ZPS.

Spesso la zona di intervento è semplicemente segnata con generici cerchietti o rettangolini.

Lo Studio di Valutazione di Incidenza ben individua alle pagine 3 e 4 come debbano essere descritte, con riferimento alle tipologie delle azioni e delle opere, le caratteristiche dei progetti.

Fatto sta che nelle pagine successive mancano, nella sostanza, le opere di mitigazione che dovrebbero essere adottate.

Fa eccezione la tabella 3 a pagina 52 che si riferisce soltanto ad alcune delle priorità ben descritte nella citata nota dell'Ufficio Parchi del dicembre 2007.

A solo titolo dimostrativo e non esaustivo (per il quale si rimanda alla vigente legislazione) manca una descrizione dell'impianto di depurazione autonomo citato alla pagina 9 del predetto S.V.I. in relazione al quasi raddoppio delle presenze (104 nuovi bungalow oltre ai 156 esistenti), nonché non vi è nessun riferimento alla raccolta delle acque meteoriche né all'approvvigionamento idrico relativo alle nuove presenze, né a quelle delle strutture similari contigue.

Ancora, manca una chiara dimostrazione catastale atta a poter leggere il certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal comune di Gallipoli in data 1.8.2006, nonché una adeguata dimostrazione delle volumetrie, degli indici di copertura e delle superfici impermeabili, al fine di poter verificare quanto disposto dalla L.R. 11/2001 e succ.; manca una adeguata documentazione fotografica.

Si segnala altresì che nessuno sforzo è stato speso a livello progettuale per tentare una mitigazione almeno nei materiali da costruzione ove abbondano fondazioni di "*almeno mt 1 al di sotto del piano di campagna naturale e saranno realizzate in cls dosato a q.li 2,5 di cemento e trave di fondazione con ferri di armatura*" (cfr. Relazione tecnica descrittiva del geom. Giuseppe Romano pag. 2), infissi esterni realizzati con profili di alluminio a taglio termico (non si capisce perché, vista la stagionalità della struttura!) e pavimenti in grès porcellanato, così come nulla è stato proposto per la richiesta di un regolamento interno per la gestione dei rifiuti (si tratta di una popolazione di circa 1000 persone).

Per tutto quanto sopra evidenziato, il Comitato Reg.le di V.I.A. ritiene di dover assoggettare a procedura di Valutazione di Impatto Ambientale l'impianto proposto.

- **Vista la L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;**

- **Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa**;

- **Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/7/98;**

- **Vista la L.R. n. 11/2001 e ss.mm.ii. ;**

- **Richiamati gli articoli 15, 18 e 21 della L.R. n. 11/2001 e ss.mm.ii.;**

- **Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1859 del 13.10.2009 con la quale è stato approvato il Regolamento Regionale del Comitato Reg.le di Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi dell'art. 28, L.R. n. 11/2001 e ss.mm.ii.;**

- **Preso atto delle risultanze dell'istruttoria tecnica resa dal Comitato Reg.le di V.I.A. e dell'istruttoria amministrativa resa dal funzionario preposto;**

Adempimenti contabili di cui alla L.R. N. 28/2001 e s. m. ed i.

Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale

DETERMINA

- **di ritenere** il progetto l'intervento concernente l'ampliamento di struttura ricettiva all'aperto con realizzazione di nuovi allestimenti in strutture fisse per l'ospitalità di turisti sprovvisti di mezzi di pernottamento autonomo, ubicata in loc. Baia Verde, nel Comune di Gallipoli (Le), proposto dalla Praia del Sud S.p.A., nella persona del Amministratore Unico, residente in Via delle Industrie, 26 Casarano (Le), **assoggettato alle procedure di V.I.A.** per tutte le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate;

- **di notificare** il presente provvedimento al proponente ed agli enti interessati, a cura del Servizio Ecologia;

- **di far pubblicare** il presente provvedimento sul BURP, a cura del Servizio Ecologia;

- **di dichiarare** il presente provvedimento esecutivo;

- copia del presente atto sarà trasmesso al Settore Segreteria della Giunta Regionale.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio affidatogli è stato espletato nel rispetto della normativa nazionale, regionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte del Dirigente del Settore Ecologia, è conforme alle risultanze istruttorie. Avverso la presente determinazione l'interessato, ai sensi dell'art. 3 comma 4° della L. 241/90 e ss. mm., può proporre ricorso giurisdizionale amministrativo al competente Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia entro il termine di 60 giorni dalla piena conoscenza dell'atto, o, in alternativa ricorso straordinario al presidente della Repubblica (ex D.P.R. 1199/1971) entro il termine di 120 giorni dalla sua conoscenza.

Il Funzionario Istruttore
Sig.ra C. Mafrica

Il Dirigente dell'Ufficio VIA/VAS
Ing. G. Russo

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ECOLOGIA 6 novembre 2009, n. 537

L.R. N. 11/2001 e ss.mm.ii. - Procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione Impatto Ambientale - Impianto industriale per il trattamento, il riciclaggio, il recupero e lo smaltimento dei residui provenienti dalla frantumazione in agro del Comune di Monte Sant'Angelo (Fg) - Proponente: SIF TRADE S.r.l..

L'anno 2009 addì 05 del mese di Novembre in Modugno (Ba), presso il Servizio Ecologia,

IL DIRIGENTE L'UFFICIO VIA/VAS

Ing. Gennaro RUSSO, sulla scorta dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Programmazione V.I.A. e Politiche Energetiche, ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota acquisita al prot. n. 7237 del 19.06.2009 la Sif Trade S.r.l., con sede legale alla Via Orto Sdanga, 108 - Manfredonia (Fg) -, trasmetteva, ai sensi della L.R. n. 11/2001 e dell'art. 20 del D.Lgs. 152/2006, come modificato dal D. Lgs n. 04/2008, la richiesta di verifica di assoggettabilità a V.I.A per l'intervento concernente l' impianto industriale per il trattamento, il riciclaggio, il recupero e lo smaltimento dei residui provenienti dalla frantumazione da installarsi nell'area industriale in loc. Pace (area ex Enichem), in agro di Monte Sant'Angelo;
- con nota prot. n. 7387 del 23.06.2009 il Servizio Ecologia invitava il proponente a depositare gli elaborati concernenti l'intervento proposto presso il Comune di Monte Sant'Angelo e la Provincia di Foggia.

Con la stessa nota invitava i perdetti enti ad esprimere il parere di cui all'art. 16, comma 5 della L.R. sopracitata ed inoltre richiedeva al Comune di Monte Sant'Angelo la comunicazione dell'avvenuta affissione dell'avviso di deposito degli elaborati in questione, unitamente alla comunicazione di eventuali osservazioni giunte, così come previsto dalla normativa in vigore;

- con nota acquisita al prot. n. 10025 del 17.08.2009 il Comune di Monte Sant'Angelo - Settore Urbanistica - trasmetteva l'attestazione dell'avvenuta affissione dell'avviso pubblico nei tempi (dal 25.06.09 al 24.07.09) e modi previsti dalla L.R. di cui sopra, con la precisazione che non erano pervenute osservazioni in merito. Con la stessa nota veniva espresso parere favorevole all'iniziativa proposta dalla SIF TRADE S.r.l.;
- con nota prot. n. 10342 dell'01.09.2009 il Servizio Ecologia sollecitava il parere di competenza alla Provincia di Foggia;
- con nota prot. n. 10991 del 24.09.2009 il Servizio Ecologia, a seguito delle determinazioni assunte dal Comitato Reg.le di V.I.A. nella seduta del 23.09.2009, invitava il proponente a trasmettere il progetto preliminare dell'intervento proposto;
- con nota prot. n. 50326 del 25.09.2009 la Provincia di Foggia comunicava che: "*…il Dirigente del Settore Ambiente, con Determinazione*

Dirigenziale n. 3091 del 17 settembre 2009…, sentito il parere del Comitato Tecnico per la V.I.A., ha espresso parere V.I.A. favrevole in merito al progetto proposto…";

- con nota acquisita al prot. n. 11275 del 02.10.2009 la proponente riscontrava quanto richiesto dal servizio Ecologia con la sopracitata nota prot. n. 10991/2009 e trasmetteva il progetto preliminare dell'impianto in discussione;

➢ **Il Comitato Reg. le di V.I.A. nella seduta del 13.10.2009, esaminati gli atti e valutati gli elaborati progettuali pervenuti, preso atto dei pareri espressi dal Comune di Monte Sant'Angelo e dalla Provincia di Foggia, considerato che non sono pervenute osservazioni all'impianto proposto, così si esprimeva:**

Il progetto prevede la costruzione di un impianto industriale per il trattamento, riciclaggio, recupero e smaltimento dei residui della frantumazione mediante le operazioni di recupero in R3, R4 ed R5. Il fluff rappresenta il residuo finale derivante dalla frantumazione di autoveicoli dismessi che è costituito da una miscela eterogenea di materiale ferroso e non, materie plastiche, gomma, vetro, fibre tessili e carta. Detto impianto verrebbe realizzato nella zona industriale del comprensorio di riqualificazione dell'ex Enichem (tipizzata nello strumento urbanistico comunale come "Produttiva") nelle vicinanze delle filiere interessate in modo che possano utilizzare direttamente tutti i prodotti recuperati.

Da quanto riportato nella relazione tecnica i benefici che deriverebbero da tale progetto sono:
- recupero di circa 120.000 t di rifiuti che non andrebbero in discarica;
- trattamento meccanico "a freddo" dei rifiuti con assenza di emissioni organiche in atmosfera;
- trattamento e recupero delle materie plastiche mediante un processo di flottazione a "ciclo chiuso", senza spreco di acqua di lavorazione;
- eliminazione delle polveri mediante captazione;
- recupero di materie prime come rame, alluminio, acciaio e materie plastiche da destinare alle filiere commerciali.

Nella documentazione esaminata vengono valutati i valori di magnitudo relativi al sito, condotta mediante la tab. 1.2 del D.D.G. n. 1105 del 25.02.1999:

Fattori caratteristici del sito:
- Distanza dalle abitazioni più vicine: 1.500 m dal più vicino insediamento abitativo del Comune di Manfredonia e 2.000 m da quello di Monte Sant'Angelo (località "Macchia" (stracio catastale scala 1:4.000) - (**M=0**);
- Destinazione urbanistica: Secondo il P.R.G. vigente l'area è classificata come zona di insediamento aree prettamente "produttive" inserita nella zona industriale del comprensorio di riqualificazione dell'ex Enichem - (**M = 0**);
- Dalla documentazione presentata si evince che l'area non è interessata da vincoli del tipo aree protette, SIC, ZPS e nemmeno Parco Nazionale del Gargano **(M=2)**;
- All'area si accede dalla S.S. 89 che rientra nelle strade statali a viabilità di grande comunicazione (**M= 5**);
- Morfologia: l'impianto insiste su di una zona pianeggiante, leggermente degradante verso S - SW (verso il territorio di Manfredonia) e si sviluppa su una quota topografica di circa 58 m s.l.m **(M =0**);
- Nella documentazione viene dichiarato che l'area non è interessata da frane **(M = 2)** né da dissesti idrogeologici e che non è interessata da corsi d'acqua di rilievo **(M= 0)**.

Valutazione dei valori di magnitudo condotta mediante la tabella 2.3 del D.D.G. n. 1105 del 25.02.1999.

Fattori relativi al progetto:
- Impianto: In base alla documentazione presentata la piena potenzialità di targa dell'impianto e anche la capacità di trattamento dei rifiuti pericolosi è pari a 120.000 t/annue (**M = 10**);
- Dalla documentazione risulta che l'insedimento industriale sarà realizzato all'interno di capannoni definiti e che tutte le operazioni di recupero e trattamento, di stoccaggio dei materiali (in entrata ed uscita) avverrà all'interno dei medesimi capannoni (**M = 0**).

Dal punto di vista ambientale, in base alla documentazione presentata, risulta:

- una riduzione delle emissioni generate dalle sezioni impiantistiche grazie a due sistemi di depolverizzazione che interesseranno tutte le frazione eccetto quelle con granulometria > 20 mm. I sistemi di depolverizzazione saranno applicati uno alla disgregazione preliminare ed il secondo alla comminuzione/pellettizzazione. Sono previsti ulteriori accorgimenti come: nastri trasportatori coperti, sistemi di nebulizzazione, chiusura dei box di stoccaggio con idonei teli;
- la realizzazione di un impianto di disoleazione a gravità per i "colaticci" dell'area di messa in riserva dei rifiuti in ingresso. Tutti gli altri reflui (acque meteoriche provenienti dal dilavamento delle aree impermeabilizzate e i reflui civili) confluiranno nei sistemi fognari corrispondenti;
- Assenza di rumori: è stato eseguito uno studio acustico che attesta che l'impianto in funzione produrrà dei livelli massimi di rumorosità e dei livelli di rumore differenziali (per il periodo diurno e notturno) ben al di sotto dei limiti di accettabilità in ragione dell'assenza di sorgenti sonore significative all'esterno dello stabilimento e della distanza elevata (> 500 m) dei ricettori più esposti (**M=0**);
- Monitoraggio Ambientale: L'impianto sarà dotato di un laboratorio di analisi e ricerche che avrà il duplice scopo di certificare le risultanze qualitative delle materie "prime secondarie" riciclate e verificare la composizione dei materiali in entrata. La Ditta proponente attesta che provvederà anche ad effettuare, periodicamente, mediante un laboratorio esterno accreditato dal SINAL le misure ambientali relative alle emissioni e le acque di scarico. Si impegna, altresì, ad effettuare periodici monitoraggi acustici (**M = 2**).

La documentazione presentata, però, era priva di una progettazione preliminare che il Comitato ha ritenuto opportuno richiedere ad integrazione della pratica nella seduta del 23.09.09.

In data 25.09.09 la Ditta Sif Trade ha consegnato l'integrazione richiesta attraverso la seguente documentazione (a firma dell'arch. A. Ciociola):

- Relazione tecnica (Tavola R);
- Stralcio catastale (Tavola 1);
- Planimetria generale (Tavola 3);
- Capannone: Pianta, prospetti e sezioni (Tav. 4);
- Uffici: Pianta, prospetti e sezioni (Tav. 5);
- Cabina Enel (Tav. 6)

Dalla lettura ed esame degli elaborati presentati dalla Ditta proponente, predisposti in conformità al D.D.G. n. 1105 del 25.02.1999 (Approvazione del Metodo semiquantitativo per l'effettuazione della verifica di cui all'allegato B del D.P.R. 12.04.1996) **il Comitato Reg.le di V.I.A.** considerando che le attività in oggetto sono svolte all'interno di una zona industriale del comprensorio di riqualificazione dell'ex Enichem, ovvero in un'area destinata all'insediamento di attività produttive, e considerando il "vantaggio" ambientale conseguente all'attività di trattamento, riciclaggio, recupero e smaltimento dei residui della frantumazione **ritiene di non assoggettare a procedura di Valutazione di Impatto Ambientale l'impianto proposto purché si rispettino le seguenti prescrizioni:**

- **di eseguire periodicamente le misure ambientali relative alle emissioni di polveri, acque di scarico e monitoraggio acustico;**
- **di eseguire, prima del deposito dei calcoli statici, un dettagliato studio geolitologico della zona di sedime del capannone e della palazzina da realizzare ex novo, in modo da garantire un idoneo piano fondale in virtù dei livellamenti previsti in progetto.**

- **Vista la L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;**
- **Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa**;
- **Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/7/98;**
- **Vista la L.R. n. 11/2001 e ss.mm.ii. ;**
- **Richiamati gli articoli 15, 18 e 21 della L.R. n. 11/2001 e ss.mm.ii.;**

- **Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1859 del 13.10.2009 con la quale è stato approvato il Regolamento Regionale del Comitato Reg.le di Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi dell'art. 28, L.R. n. 11/2001 e ss.mm.ii.;**

- **Preso atto delle risultanze dell'istruttoria tecnica resa dal Comitato Reg.le di V.I.A. e dell'istruttoria amministrativa resa dal funzionario preposto;**

Adempimenti contabili di cui alla L.R. N. 28/2001 e s. m. ed i.

Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale

DETERMINA

- **di ritenere** il progetto concernente l' impianto industriale per il trattamento, il riciclaggio, il recupero e lo smaltimento dei residui provenienti dalla frantumazione da installarsi nell'area industriale in loc. Pace (area ex Enichem), in agro di Monte Sant'Angelo, proposto la Sif Trade S.r.l., con sede legale alla Via Orto Sdanga, 108 - Manfredonia (Fg) -, **escluso dalle procedure di V.I.A.** per tutte le motivazioni e con tutte le prescrizioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate;

Il presente parere non esclude né esonera il soggetto proponente dalla acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione per norma previste ed è subordinato alla verifica della legittimità delle procedure amministrative messe in atto;

- **di notificare** il presente provvedimento al proponente ed agli interessati, a cura del Servizio Ecologia;

- **di far pubblicare** il presente provvedimento sul BURP, a cura del Servizio Ecologia;

- **di dichiarare** il presente provvedimento esecutivo;

- copia del presente atto sarà trasmesso al Settore Segreteria della Giunta Regionale.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio affidatogli è stato espletato nel rispetto della normativa nazionale, regionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte del Dirigente del Settore Ecologia, è conforme alle risultanze istruttorie.

Avverso la presente determinazione l'interessato, ai sensi dell'art. 3 comma 4° della L. 241/90 e ss. mm., può proporre ricorso giurisdizionale amministrativo al competente Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia entro il termine di 60 giorni dalla piena conoscenza dell'atto, o, in alternativa ricorso straordinario al presidente della Repubblica (ex D.P.R. 1199/1971) entro il termine di 120 giorni dalla sua conoscenza.

Il Funzionario Istruttore
Sig.ra C. Mafrica

Il Dirigente dell'Ufficio VIA/VAS
Ing. G. Russo

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ECOLOGIA 6 novembre 2009, n. 538

L. R. N. 11/2001 e ss.mm.ii. - Procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione Impatto Ambientale - Insediamento turistico-residenziale "Tenuta Pettolecchia" in loc. Savelletri, nel Comune di Fasano (Br) - Proponente: Pettolecchia S.r.l..

L'anno 2009 addì 05 del mese di Novembre in Modugno (Ba), presso il Servizio Ecologia,

IL DIRIGENTE L'UFFICIO VIA/VAS

Ing. Gennaro RUSSO, sulla scorta dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Programmazione V.I.A. e Politiche Energetiche, ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota datata 08.08.2006, acquisita al prot. n. 9770 del 22.08.2006, Pettolecchia S.r.l., nella

persona dell' Amministratore Unico e Rappresentante Legale Sig. Domenico Cecinati, con sede legale alla Via Macchie 31/10 - Bari-Palese - trasmetteva, ai sensi della L.R. n. 11/2001, la richiesta di verifica di assoggettabilità a V.I.A. e gli elaborati tecnico-grafici relativi al progetto concernente l'insediamento turistico-residenziale "Tenuta Pettolecchia", in loc. Savelletri, nel Comune di Fasano (Br);

- con nota prot. n. 12082 del 13.10.2006 il Servizio Ecologia invitava il proponete a depositare la pratica in argomento presso il Comune di Fasano e nel contempo invitava la predetta amministrazione comunale a far pervenire il proprio parere nonché la comunicazione dell'avvenuta affissione dell'avviso di deposito degli elaborati in questione, unitamente alla comunicazione di eventuali osservazioni giunte, ai sensi dell'art. 16, commi 3 e 5 della predetta L.R.;
- Con nota datata 09.11.2006, acquisita al prot. n. 13855 del 23.11.2006, il proponete comunicava di aver provveduto al deposito richiesto e sopra esplicitato;
- con nota acquisita al prot. n. 5428 del 03.04.2007 il Responsabile del S.U.A.P. del Comune di Fasano trasmetteva la sola attestazione dell'avvenuta affissione dell'avviso pubblico nei tempi (dal 14.11. al 14.12.2006) e modi previsti dalla L.R. di cui sopra, con la specificazione che non erano pervenute osservazioni in merito.

➢ **Il Comitato Reg.le di V.I.A., nella seduta del 28.10.2009, esaminati gli atti amministrativi e valutata la documentazione progettuale, preso atto che alla data del presente provvedimento non risulta pervenuto il parere del Comune di Fasano, rilevava quanto segue:**

L'8 agosto del 2006 la Pettolecchia s.r.l. ha trasmesso alla Regione Puglia Assessorato all'Ambiente Settore Ecologia, gli elaborati relativi all'insediamento turistico residenziale in oggetto per avviare la procedura di Verifica di Assoggettabilità a VIA. L'intervento, infatti, per caratteristiche tipologiche e dimensionali è contemplato nell'allegato B della Legge Regionale 11/2001 elenco B.2. ax) "*campeggi e villaggi turistici di superficie superiore a 5 ha, centri turistici residenziali ed esercizi alberghieri con oltre 300 posti letto o volume edificato superiore a 25.000 mc, o che occupano una superficie superiore ai 20 ha, esclusi quelli ricadenti all'interno dei centri abitati*".

Gli elaborati sono stati depositati presso il comune di Fasano che ha dato avviso pubblico dell'avvenuto deposito mediante affissione all'albo pretorio e allo scadere dei termini di legge ha comunicato di non aver ricevuto osservazioni e/o opposizioni (L.R. 11/2001 art. 16 commi 3 e 5) con prot. 11522 del 22.3.2007.

In data 9.3.2009 prot. n.3133 questo Assessorato comunicava alla Società Pettolecchia s.r.l. di aver dato corso alla procedura di verifica di assoggettabilità.

DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO PROPOSTO

L'area di intervento (665.492,00 mq) è ubicata nel territorio di Savelletri, una frazione del Comune di Fasano (Br), nelle immediate vicinanze della masseria Pettolecchia, una masseria a torre fortificata del XVI sec. sottoposta a vincolo architettonico.

L'intervento edilizio pari a 43.314,36 mq è così descritto.

"*Gli interventi che compongono il villaggio turistico sono:*

1. *Gli alloggi residenziali con sviluppo a ferro di cavallo intorno ad un nucleo centrale di servizi;*
2. *I servizi centrali […] comprendenti: reception, ristorante, discoteca, piscina, beauty center e pronto soccorso;*
3. *I campi da gioco ubicati in basso a destra dell'intero impianto turistico*" (cfr. relazione "Procedura di Verifica" cap. 1, I luoghi).

I residence sono costituiti da 58 edifici di due piani (piano terra e primo piano per un'altezza di m 6,60) con 4 unità ciascuno, quindi 232 unità abitative con 4 posti letto per un totale di 928 posti letto. La struttura portante è prevista in cls armato con solai piani; il rivestimento in tufo e pietra di Ostuni per cornici e balaustre inutilmente simili alla vicina masseria Pettolecchia.

La reception (mq 1.258,64 ed un'altezza esterna che raggiunge m 11,70), il ristorante (con due grandi sale al netto di servizi di mq 680 e mq 550, una superficie utile lorda di mq 1.998,75 ed una altezza interna di m 4,40) e il beauty-center (mq

1.328,67 e altezza interna di m 4,40) costituiscono il nucleo centrale del progetto, che racchiude una piscina (non si conoscono i dati dimensionali).

La discoteca è costituita da una parte centrale circolare con copertura a volta (che costituisce una pista) alla quale si annettono altri volumi (un'altra pista, i servizi il porticato). La superficie utile lorda è di mq 1.188,27 e l'altezza interna varia da m 4,00 a m 9,00.

Infine pronto soccorso (mq 150 e H interna m 3,00), locali bar esterni (mq 150 e H interna m13,00) e spogliatoi campi sportivi (mq 215,95 e H interna m 3,00).

I parametri urbanistici di progetto e gli standards applicati vengono dichiarati rispondenti al D.M. 1444/68 relativo a "*Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o ai parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 1765*" ed in particolare dell'art. 5 "*Rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti produttivi e gli spazi pubblici destinati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi.*

I rapporti massimi di cui all'art. 17 della legge n. 765, per gli insediamenti produttivi, sono definiti come appresso:

1) […]

2) nei nuovi insediamenti di carattere commerciale e direzionale, a mq 100 di superficie lorda di pavimento di edifici previsti, deve corrispondere la quantità minima di mq 80 di spazio, escluse le sedi viarie, di cui almeno la metà destinata a parcheggi (in aggiunta a quelli di cui all'art. 18 della legge n. 765); tale quantità, per le zone A) e B) è ridotta alla metà, purché siano previste adeguate attrezzature integrative."

OSSERVAZIONI

Dall'analisi degli elaborati risulta assente la sovrapposizione tra proprietà fondiaria, costruzioni in progetto, destinazione urbanistica e vincoli presenti:

dalla relazione "Procedura di Verifica" cap. 1 punto 5. *Dati Urbanistici* si evince che l'intervento ricade in area tipizzata dal P.R.G. come E2 zone a parco agricolo produttivo e E3 zone agricole di salvaguardia e di interesse ambientale; similmente nella allegata Tavola 2 Rev. 1 "*Sovrapposizione planimetrica di progetto allo stralcio di PRG vigente"* poiché manca una legenda relativa al PRG, e dunque l'esatta porzione di territorio ricadente in area E2 ed in area E3, non è possibile distinguere le due destinazioni. Nella medesima relazione "Procedura di Verifica" cap. 1 il punto 2. *Inquadramento Territoriale* recita con: "*La variante urbanistica di cui in epigrafe, relativa ad un insediamento turistico-ricettivo denominato "Tenuta Pettolecchia", interessa un'area territoriale che si localizza in adiacenza alla locale masseria Pettolecchia […]",* **variante urbanistica della quale non c'è alcun cenno in nessun elaborato allegato**.

Sempre nella relazione "Procedura di Verifica" cap. 3 *Riferimenti Programmatici,* si legge "*Per quanto attiene al rapporto di coerenza del programma costruttivo in progetto con gli obiettivi perseguiti dallo strumento di pianificazione comunale (PRG vigente) va precisato che l'intervento ricade in parte in zona tipizzata "agricola" E2 ed E3, ed in parte in area tipizzata per "insediamenti turistico ricettivi di nuovo impianto e per i servizi pubblici di quartiere"*. **Anche questa affermazione non è supportata da alcun grafico esplicativo, né da alcun documento di destinazione d'uso.** In particolare nell'elaborato "Procedura di verifica" con pagine non numerate, alla parte relativa agli stumenti urbanistici altresì si fa cenno "*che l'intervento in progetto non produrrà comunque dal punto di vista urbanistico squilibri poiché… risulta abbondantemente sotto dimensionato rispetto all'applicazione degli indici e dei parametri di zona del PRG*" ove il proponente dichiara che "*l'intervento ricade in parte in zona agricola E2 e E3 ed in parte in area tipizzata insediamenti turistico ricettivi di nuovo impianto e per servizi pubblici di quartiere*"

Purtroppo, come innanzi accennato, manca tra i documenti allegati la dimostrazione della volumetria autorizzabile di mc 86.296,824 della Tav.3/A

Si fa presente che Il P.R.G. comunale definisce le zone E2 come zone a parco agricolo produttivo interessate dalle colture tradizionali dell'olivo, del vigneto e da altre colture arboree, che costituiscono

elementi caratterizzanti del paesaggio agrario da salvaguardare, mentre le zone E3 come zone agricole di salvaguardia e di interesse ambientale, che per la morfologia del terreno e dell'ambiente naturale e delle colture costituiscono, addirittura, **una zona di notevole interesse ambientale e paesaggistico**. Tant'è che con nota datata 27.01.2004 il Corpo Forestale dello Stato - Coordinamento Regionale - Bari - comunicava che: *"questo Coordinamento ha effettuato nel corso del 2003 alcuni rilievi … dai quali è emersa la grande quantità di esemplari monumentali di olivo ivi radicati (1.500). Si tratta di piante di età valutabile in oltre 1.000 anni che, pur se dislocate in diverse particelle catastali intorno alla Masseria Pettolecchia, costituiscono con questa una unica entità culturale ed ambientale con elevatissima valenza monumentale… La Masseria Pettolecchia, con relative pertinenze, è già sottoposta a vincolo con D.M. 24.05.91, ai sensi del predetto D. L.vo 490/99*".

Di ciò, nella "*Relazione di compatibilità con il PUTT/P*", se ne fa un modesto accenno, ove si descrive che per "*esigenze progettuali*" si è ridotto "*al minimo le alberature che saranno estirpate*" le quali risultano ben 171 dalla Tav. 3/A ove queste secolari alberature vengono destinate all'espianto solo per mantenere un'ordinata e allineata orditura dei manufatti. Nella stessa relazione si parla di reimpianto e di implementazione (?) senza minimamente specificare dove, come, quando; carenza questa non derogabile anche perché manca un qualsiasi contraddittorio del proponente alla già citata valutazione del Corpo Forestale dello Stato, valutazione già resa nota al proponente nel precedente diniego con determinazione n.87 del 3 marzo 2005.

Nella relazione "Procedura di Verifica" cap. 1 punto 5. *Dati Urbanistici* si legge: "*L'intera area ricade in area soggetta al vincolo paesaggistico, di cui alla legge statale 1497/39. Con riferimento al Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il paesaggio ed i beni ambientali, approvato con delibera di G.R. n.1748 del 1.12.2000 (B.U.R.P. n.6 del 11.1.2001), l'intervento in oggetto rientra negli ambiti territoriali estesi distinguibili di tipo "C" e "D"*.

Anche in questo caso non è stato allegato nessun grafico esplicativo delle zone rientranti negli ambiti territoriali estesi di tipo "C" (salvaguardia e valorizzazione dell'assetto attuale se qualificato; trasformazione dell'assetto attuale, se compromesso, per il ripristino e l'ulteriore qualificazione; trasformazione dell'assetto attuale che sia compatibile con la qualificazione paesaggistica) o "D" (valorizzazione degli aspetti rilevanti con salvaguardia delle visuali panoramiche).

"Procedura di Verifica" cap. 3 *Riferimenti Programmatici: "Con riferimento alla presenza di particolari tipologie di vincolo che comunque connotano un certo grado di sensibilità ambientale delle aree interessate, si rappresenta che l'area in parola ai sensi del P.U.T.T.:*

[…] - risulta essere soggetta a vincoli e/o segnalazioni architettonici-archeologici (SERIE N.5 delle Tavole tematiche allegate al P.U.T.T.) - (L.s. 01.06.1939 n.1089 "Tutela delle cose di interesse artistico e storico"); vincolo architettonico-archeologico per la presenza della masseria Pettolecchia che viene identificata dal Piano Urbanistico Territoriale per il Paesaggio (P.U.T.T./Paesaggio) della Regione Puglia come bene sottoposto a vincolo architettonico. […] per il quale manca il parere delle Competenti Soprintendenze.

- **Per tutto quanto sopra evidenziato, il Comitato Reg.le di V.I.A., tenuto conto delle caratteristiche dimensionali e tipologiche dell'intervento proposto e dei vincoli gravanti sull'area, in particolare sul previsto espianto degli ulivi e delle volumetrie così come geometricamente rappresentate, ritiene di dover assoggettare a procedura di Valutazione di Impatto Ambientale l'impianto proposto, richiamando l'attenzione del proponente sulla inderogabilità degli elaborati tutti da presentare al fine della VIA.**

- **Vista la L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;**

- **Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa**;

- **Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/7/98;**

- **Vista la L.R. n. 11/2001 e ss.mm.ii. ;**

- **Richiamati gli articoli 15, 18 e 21 della L.R. n. 11/2001 e ss.mm.ii.;**

- **Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1859 del 13.10.2009 con la quale è stato approvato il Regolamento Regionale del Comitato Reg.le di Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi dell'art. 28, L.R. n. 11/2001 e ss.mm.ii.;**

- **Preso atto delle risultanze dell'istruttoria tecnica resa dal Comitato Reg.le di V.I.A. e dell'istruttoria amministrativa resa dal funzionario preposto;**

Adempimenti contabili di cui alla L.R. N. 28/2001 e s. m. ed i.

Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale

DETERMINA

- **di ritenere** il progetto concernente l'insediamento turistico-residenziale "Tenuta Pettolecchia", in loc. Savelletri, nel Comune di Fasano (Br), proposto da Pettolecchia S.r.l. nella persona dell' Amministratore Unico e Rappresentante Legale Sig. Domenico Cecinati, con sede legale alla Via Macchie 31/10 - Bari-Palese -, **assoggettato alle procedure di V.I.A.** per tutte le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate;

- **di notificare** il presente provvedimento al proponente ed agli enti interessati, a cura del Servizio Ecologia;

- **di far pubblicare** il presente provvedimento sul BURP, a cura del Servizio Ecologia;

- **di dichiarare** il presente provvedimento esecutivo;

- copia del presente atto sarà trasmesso al Settore Segreteria della Giunta Regionale.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio affidatogli è stato espletato nel rispetto della normativa nazionale, regionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte del Dirigente del Settore Ecologia, è conforme alle risultanze istruttorie. Avverso la presente determinazione l'interessato, ai sensi dell'art. 3 comma 4° della L. 241/90 e ss. mm., può proporre ricorso giurisdizionale amministrativo al competente Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia entro il termine di 60 giorni dalla piena conoscenza dell'atto, o, in alternativa ricorso straordinario al presidente della Repubblica (ex D.P.R. 1199/1971) entro il termine di 120 giorni dalla sua conoscenza.

Il Funzionario Istruttore
Sig.ra C. Mafrica

Il Dirigente dell'Ufficio VIA/VAS
Ing. G. Russo

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ECOLOGIA 9 novembre 2009, n. 540

D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. - Procedura Valutazione Ambientale Strategica del Piano Regolatore per l'istallazione di Impianti Eolici (P.R.I.E.) del Comune di Castelluccio dei Sauri (FG) - Proponente Comune di Castelluccio dei Sauri (FG) - Parere motivato.

L'anno **2009 addì** 09 del **mese** di Novembre in Modugno, nella sede del Servizio Ecologia, il Dirigente dell'Ufficio Programmazione VIA e Politiche Energetiche/VAS, Ing. Gennaro Russo ha adottato il seguente provvedimento

Premesso che:

- con nota del 08/04/2008 prot. n. 1616 (acquisita al prot. Uff. n. 7292 del 19/05/2008) il Comune di Castelluccio dei Sauri convocava la prima seduta della Conferenza di Servizi per il 15/05/2008 per l'adozione del Piano Regolatore per l'istallazione di Impianti Eolici (P.R.I.E.) in oggetto, comunicando di averne preso atto nella Del. G. C. n. 17 del 31/01/2008, di averlo pubblicato per 15 giorni presso l'Albo Pretorio comunale e su due quotidiani a diffusione provinciale e di aver ricevuto

due osservazioni che sono state controdedotte con Del. G. C. n. 45 del 05/04/2008; alla stessa nota si allegava copia del P.R.I.E. su CD;
- con nota del 22/05/2008 prot. n. 2287 (acquisita al prot. Uff. n. 8164 del 03/06/2008) il Comune di Castelluccio dei Sauri convocava la seconda seduta della Conferenza di Servizi per il 26/06/2008 per il P.R.I.E. in oggetto e trasmetteva il verbale della prima seduta della Conferenza di Servizi del 15/05/2008 ;
- con nota del 01/07/2008 prot. n. 3048 (acquisita al prot. Uff. n. 10682 del 29/07/2008) il Comune di Castelluccio dei Sauri convocava la terza seduta della Conferenza di Servizi per il 08/08/2008 per il P.R.I.E. in oggetto e trasmetteva il verbale della seconda seduta della Conferenza di Servizi del 26/06/2008 ;
- con nota del 09/07/2008 prot. n. 9688 la Regione Puglia - Assessorato all'Ecologia, Ufficio V.A.S. precisava che tale piano rientrava nell'ambito di applicazione della norma sulla Valutazione Ambientale Strategica di cui alla lettera a) comma 2 dell'art. 6 del D.Lgs. 152/2006 e che per tanto fosse da assoggettare a procedura di V.A.S.;
- con nota del 01/08/2008 prot. n. 3616 (acquisita al prot. Uff. n. 11872 del 29/08/2008) il Comune di Castelluccio dei Sauri convocava la prima seduta della Conferenza di Valutazione per il 12/08/2008 relativa alla procedura V.A.S. del P.R.I.E. in oggetto, comunicando di aver redatto il documento di scoping adottandolo con Del. G.C. n. 82 del 31/07/2008;
- con nota del 05/09/2008 prot. n. 4037 (acquisita al prot. Uff. n. 12613 del 15/09/2008) il Comune di Castelluccio dei Sauri convocava la seconda seduta della Conferenza di Valutazione per il 12/08/2008 relativa alla procedura V.A.S. del P.R.I.E. in oggetto e trasmetteva i files relativi all'attività endoprocedimentale trascorsa inclusi i verbali delle precedenti conferenze;
- con nota del 24/09/2008 prot. n. 13332 la Regione Puglia - Assessorato all'Ecologia - Ufficio V.A.S. comunicava di non poter partecipare alla Conferenza di Servizi e richiedeva il rinvio della documentazione in formato word compatibile;
- con nota del 02/10/2008 prot. n. 4513 (acquisita al prot. Uff. n. 13800 del 06/10/2008) il Comune di Castelluccio dei Sauri trasmetteva i documenti inerenti la V.A.S. in formato pdf;
- con nota del 30/10/2008 prot. n. 4990 (acquisita al prot. Uff. n. 16088 del 14/11/2008) il Comune di Castelluccio dei Sauri trasmetteva il verbale della terza seduta della conferenza di servizi relativa alla procedura V.A.S. del 23/10/2008;
- con nota del 28/11/2008 prot. n. 5460 (acquisita al prot. Uff. n. 17082 del 04/12/2008) il Comune di Castelluccio dei Sauri trasmetteva la proposta di piano e la Sintesi non tecnica e comunicava di aver avviato la pubblicazione dell'avviso di deposito del P.R.I.E. sul BURP;
- con nota del 16/12/2008 prot. n. 5769 (acquisita al prot. Uff. n. 582 del 19/01/2009) il Comune di Castelluccio dei Sauri trasmetteva per il deposito il documento di scoping, il rapporto ambientale, e le tavole aggiornate in formato cartaceo;
- con nota del 12/02/2009 (acquisita al prot. Uff. n. 3015 del 06/03/2009) la società Free Energy Due s.r.l. presentava le sue osservazioni in merito al P.R.I.E. in oggetto;
- con nota del 12/02/2009 (acquisita al prot. Uff. n. 3117 del 09/03/2009) la società Clean Energy RE s.r.l. presentava le sue osservazioni in merito al P.R.I.E. in oggetto;
- con nota del 16/02/2009 (acquisita al prot. Uff. n. 3015 del 06/03/2009) la LIPU presentava le sue osservazioni in merito al P.R.I.E. in oggetto;
- con nota del 03/03/2009 prot. n. 1721 (acquisita al prot. Uff. n. 3099 del 09/03/2009) il Comune di Castelluccio dei Sauri comunicava che era in corso l'elaborazione delle controdeduzioni alle osservazioni pervenute;
- con nota del 13/03/2009 prot. n. 1934 (acquisita al prot. Uff. n. 3577 del 18/03/2009) il Comune di Castelluccio dei Sauri trasmetteva le controdeduzioni alle osservazioni pervenute condivise e approvate con Del. G. C. n. 42 del 12/03/2009;
- con nota del 28/05/2009 prot. n. 6172 la Regione Puglia - Assessorato all'Ecologia - Ufficio V.A.S. richiedeva gli esiti delle consultazioni di cui all'art. 15 co. 1 del D.L. n. 4/08
- con nota del 28/05/2009 prot. n. 3347 (acquisita al prot. Uff. n. 6683 del 11/06/2009 e n. 7253 del 19/06/2009) il Comune di Castelluccio dei Sauri attestava la pubblicazione e chiariva in merito alle osservazioni pervenute;
- con nota del 21/05/2009 prot. n. 3205 (acquisita al prot. Uff. n. 7327 del 22/06/2009) il Comune di Castelluccio dei Sauri trasmetteva le tardive

osservazioni della Sovrintendenza Archeologica della Puglia - Taranto con relativo riscontro;
- con nota del 09/07/2009 prot. n. 4193 (acquisita al prot. Uff. n. 94217327 del 05/08/2009) il Comune di Castelluccio dei Sauri chiedeva un aggiornamento sullo stato dell'iter amministrativo;
- con nota del 13/07/2009 prot. n. 8513 la Regione Puglia - Assessorato all'Ecologia - Ufficio V.A.S. trasmetteva al competente Ufficio Parchi regionale la documentazione inerente il P.R.I.E. in oggetto per la Valutazione d'Incidenza in seno alla V.A.S. e, prendendo atto della nota del 28/05/2009 prot. n. 3347 (acquisita al prot. Uff. n. 7253 del 19/06/2009), metteva a conoscenza di ciò il Comune di Castelluccio dei Sauri;
- con nota del 14/07/2009 prot. n. 8551 la Regione Puglia - Assessorato all'Ecologia, Ufficio V.A.S. trasmetteva al Servizio Urbanistica - Assessorato Assetto del Territorio la documentazione inerente il P.R.I.E. in oggetto per il parere di competenza;
- con nota del 13/08/2009 prot. n. 9910 l'Ufficio Parchi trasmetteva la Valutazione d'Incidenza;

Espletate le procedure di rito e valutati gli atti tecnico-amministrativi, si ritiene di esprimere il seguente parere motivato:

INTRODUZIONE

Il P.R.I.E., in quanto piano settoriale, in particolare nel settore "energetico", rientra nell'ambito di applicazione della normativa V.A.S. di cui alla lettera a), comma 2 dell'art. 6 del D.Lgs. 152/2006 così come modificato dal D.Lgs. 4/2008.

Nell'ambito di tale procedura sono individuate le seguenti autorità:
- l'Autorità Procedente è il Comune di Castelluccio dei Sauri;
- l'Autorità Competente è l'Ufficio Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.), presso il Servizio Ecologia dell'Assessorato all'Ecologia della Regione Puglia (Circolare n. 1/2008 ex DGR n. 981 del 13.06.2008).

Il comune di Castelluccio dei Sauri ha attivato la procedura di V.A.S. dopo aver avviato l'iter di progettazione del P.R.I.E. a seguito di comunicazione dell'Assessorato all'Ecologia prot. n. 9688 del 09/07/2008 con cui si precisava l'obbligo allo svolgimento della procedura di V.A.S. per il P.R.I.E..

La procedura di approvazione dei P.R.I.E., normata dal art. 5 del R. R. 16/06, prevede, in seno alla sua realizzazione, una serie di fasi, che richiamano in parte e in scala locale le fasi della V.A.S. (la pubblicità a livello locale, la possibilità di far pervenire osservazioni, la pronuncia sulle osservazioni, le conferenze di Servizi a cui partecipano gli enti locali territorialmente competenti, nonché una *sintetica analisi dello stato delle risorse territoriali interessate dalla redazione del P.R.I.E. per valutarne un corretto inserimento nel territorio e per rendere coerenti i progetti con il quadro complessivo della pianificazione e programmazione del territorio (art. 6 R.R. 16/06)* che deve essere contenuta nella relazione tecnica.

Pertanto la stesura del documento di Scoping e del Rapporto Ambientale hanno ripercorso e estratto in più punti i temi affrontati nella relazione tecnica del P.R.I.E. e nell'allegato 1 alla stessa.

CONSULTAZIONE

Durante la fase di scoping, svolta per condividere con le Autorità con competenze ambientali la portata delle informazioni da includere nel Rapporto Ambientale e il loro livello di dettaglio, è stato redatto il documento di scoping e presentato dall'Autorità Procedente ai fini della consultazione. Questo ha compreso:
- l'approccio metodologico adottato per la fase di screening (modello DPSIR) e quello che si intende adottare per la procedura di V.A.S.;
- l'identificazione dei comparti ambientali su cui il Piano potrebbe avere un certo effetto;
- l'individuazione dei piani e dei programmi che possono avere un certa interferenza con il P.R.I.E.;
- l'individuazione delle autorità con specifiche competenze ambientali;
- la proposta di indice del Rapporto Ambientale che si intende sviluppare.

Insieme al documento di scoping è stato inviato il questionario di scoping ai soggetti con competenze ambientali così come individuati nel documento stesso.

L'autorità procedente ha redatto quindi il Rapporto Ambientale, che costituisce parte integrante del piano, secondo le indicazioni di cui all'Allegato I della Direttiva 2001/42/CE e Allegato VI del

D.Lgs.152/2006, così come modificato dal D.Lgs. 4/2008.

La fase di consultazione, per il recepimento di eventuali suggerimenti e osservazioni da parte del pubblico interessato o dei soggetti con competenza ambientale, è avvenuta in quattro momenti:

- svolgimento della Conferenza di Servizi del P.R.I.E. tenutasi nelle date 15/05/2008, 26/06/2008 e 08/08/2008 e come prevista dall'art. 5 comma 4 del RR 16/06 per la raccolta dei pareri degli Enti territorialmente competenti e/o preposti alla tutela dei vincoli presenti sul territorio comunale;
- deposito del P.R.I.E., presso l'Autorità Procedente, dandone avviso sull'Albo pretorio comunale e su due quotidiani a scala locale;
- svolgimento delle Conferenze di Valutazione nei giorni 12/08/2008, 25/09/2008 e 23/10/2008 relativa alla procedura V.A.S. per la raccolta dei pareri degli Enti territorialmente competenti e/o preposti alla tutela dei vincoli presenti sul territorio comunale
- deposito del P.R.I.E., del Rapporto Ambientale e della Sintesi non Tecnica per 60 giorni presso l'Autorità Procedente, l'Autorità Competente e la Provincia di Foggia ufficio ambiente con relativo avviso pubblico sul BURP (n. 197 del 18/12/2008) per il recepimento di eventuali suggerimenti e osservazioni da parte del pubblico interessato o dei soggetti con competenza ambientale.

I pareri raccolti durante la Conferenza di Servizi e la Conferenza di Valutazione e le osservazioni pervenute nel corso del periodo di consultazione da parte del pubblico e dei soggetti con competenza ambientale, sono stati presi in considerazione dall'Autorità Procedente con integrazioni e/o modifiche di alcune tavole del P.R.I.E. o con puntuali controdeduzioni. Si rileva che tale aggiornamento non ha però riguardato la relazione tecnica per cui si notano delle incongruenze con le tavole modificate.

Si evidenzia tuttavia che, durante la fase di consultazione, non è stato espresso il parere di competenza del Assessorato Regionale all'Assetto del Territorio.

L'attività tecnico-istruttoria è stata effettuata quindi sulla documentazione così come trasmessa e depositata con nota prot. Uff. n. 582 del 19/01/2009, sulle osservazioni pervenute e le controdeduzioni effettuate.

VALUTAZIONE DEL RAPPORTO AMBIENTALE

Il Rapporto Ambientale del P.R.I.E. è stato redatto con i contenuti indicati nell'Allegato VI del D.Lgs. 4/2008. Di seguito si riportano i principali temi affrontati e le eventuali indicazioni emerse a seguito dell'istruttoria espletata.

a. Illustrazioni dei contenuti e degli obiettivi principali del piano

Nel capitolo 3 del Rapporto Ambientale si definisce il P.R.I.E. quale piano regolatore *finalizzato alla localizzazione delle aree non idonee all'installazione di impianti eolici in aggiunta a quelle direttamente individuate come tali dal Regolamento regionale 16/06* e quindi *all'esclusione delle zone del territorio comunale suscettibili […] di tutela […], soprattutto in campo ambientale*.

Gli obiettivi generali dello stesso sono:

- effettuare una *ricognizione delle risorse paesaggistiche, ambientali, infrastrutturali e insediative prendendo atto dei piani e dei programmi vigenti nel comune in esame;*
- *garantire un'integrazione totale degli impianti installabili e la salvaguardia dell'ambiente con i suoi sottoinsiemi*;
- *salvaguardare e valorizzare le zone di maggior pregio ambientale e paesaggistico, il patrimonio edilizio, con particolare riguardo al valore storico, artistico e ambientale*.

Pertanto il P.R.I.E. ha individuato quali aree non idonee quelle risultanti dall'applicazione del R.R. 16/06 e quelle emergenti dalla ricognizione territoriale per le loro peculiarità.

In particolare si rileva tuttavia che al fine di tutelare le aree con pendenza superiore al 20% sono stati proposte aree buffer di 50 m dalle stesse sia nel Rapporto Ambientale che nelle tavole finali e non di 150 m come previsto da art. 6 del R.R. 16/06 e come inizialmente proposto nella relazione tecnica del P.R.I.E. e nell'allegato 1.

b. Coerenza con normative, piani e programmi vigenti in materia ambientale

L'analisi di coerenza del P.R.I.E. è stata intro-

dotta nel documento di scoping e sviluppata nei paragrafi 2 e 3.2 del Rapporto Ambientale. Negli stessi si precisa che il P.R.I.E. è stato elaborato tenendo conto:

- delle direttive ambientali 79/409/CEE e 92/43/CEE
- della normativa europea, nazionale e regionale in tema di fonti energetiche rinnovabili
- della L.R. n. 20/2001
- del Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Foggia (PTCP)
- del PIS12 Normanno Svevo Angionino
- del PIT 10 Montidauni
- del PUTT/P della Regione Puglia
- del PAI
- del vigente PRG
- del Piano comunale dei Tratturi (LR 29/03)
- della Valutazione d'Incidenza delle previsioni di PRG sul SIC IT9110032 "Valle del Cervaro-Bosco dell'Incoronata"
- dei Primi adempimenti comunali per l'attuazione del PUTT/P (art. 5.05 NTA del PUTT/P)

per i quali viene effettuata sinteticamente una valutazione di coerenza per paragrafi, eccetto per gli ultimi due, per i quali, sebbene siano richiamati più volte negli elaborati (l'ultimo anche allegato alla relazione tecnica), non è affrontata una specifica analisi.

PERTANTO, SI PRESCRIVE di elaborare un paragrafo schematico con l'indicazione della compatibilità del P.R.I.E. con gli obiettivi della Valutazione d'Incidenza delle previsioni di PRG sul SIC IT9110032 "Valle del Cervaro-Bosco dell'Incoronata"e dei Primi adempimenti comunali per l'attuazione del PUTT/P (art. 5.05 NTA del PUTT/P), così come previsto nel Rapporto Ambientale.

c. Analisi del contesto ambientale

Nel documento di scoping si anticipa che nel Rapporto Ambientale la valutazione degli effetti ambientali del P.R.I.E. sarà condotta attraverso l'applicazione del modello DPSIR (determinanti - pressioni - stato - impatti - risposta) enunciando e analizzando le componenti su cui verrà condotta l'indagine; nel Rapporto Ambientale viene fatto brevemente riferimento a tale metodologia solo nel capitolo 1 senza entrare nello specifico della sua applicazione.

Gli aspetti pertinenti allo stato attuale dell'ambiente e la descrizione dello stato dell'ambiente sono illustrati nel capitolo 4 e 6 del Rapporto Ambientale facendo riferimento all'analisi già svolta nell'ambito della Relazione tecnica del P.R.I.E. e pertanto in più punti si rimanda a questa.

Le componenti ambientali prese in considerazione sia nel Rapporto Ambientale che nella relazione tecnica sono:

- assetto geologico, geomorfologico e idrogeologico (caratteri fisici territoriali, caratterizzazione geologica e tettonica, caratterizzazione sismica, carta clivometrica, quadro di riferimento idrografico, idrografia superficiale e sotterranea e aree a rischio idrogeologico)
- assetto climatico (temperature, precipitazioni, anemometria)
- suolo (funzione portante, regimazione flussi idrici, approvvigionamento idrico, rifornimento risorse minerarie ed energetiche, assimilazione e trasformazione degli scarichi solidi, liquidi ed aeriformi, funzione estetico-paesaggistica, uso del suolo)
- componenti biotiche (flora, fauna, ecosistemi, corridoi ecologici, rotte migratorie, IBA)
- patrimonio architettonico ed archeologico
- popolazione (analisi degli aspetti socio-economici, sistema economico- produttivo, rifiuti)

Dalle analisi effettuate sono emerse una serie di criticità che riguardano il territorio di Castelluccio dei Sauri:

- struttura e composizione dell'alveo del torrente Cervaro fortemente variabile dovuto a una forte antropizzazione del territorio (sistemazioni in cemento degli argini, coltivazioni, presenza di un impianto di frantumazione di inerti, viabilità carrabile, disboscamento)
- in località "la Verità" sversamenti illeciti di materiale (apparentemente terroso/argilloso) nel torrente Cervaro, fatto per il quale l'area risulta posta sotto sequestro
- in località Vignali presenza di un impianto di frantumazione di inerti, sotto sequestro, che denota un degrado del suolo rinveniente da cause di origine antropica
- presenza di aree con pendenza superiore al 20%
- presenza di aree sottoposte a vincolo idrogeologico e zone a rischio alluvionamento e di frana

e le seguenti peculiarità:
- presenza di un sistema di canali naturali ed artificiali
- presenza di boschi e macchie di interesse naturalistico
- presenza di segnalazioni e vincoli archeologici e architettonici
- presenza di habitat di interesse prioritario ai sensi della Dir. 92/43/CEE e specie vegetali di rilevante interesse conservazionistico nella Valle del Cervaro, che costituiscono elementi importanti per la nidificazione di rapaci diurni e di fauna legata agli ambienti aridi aperti;
- esistenza del corridoio ecologico del torrente Cervaro e di zone interessate dalle rotte migratorie fra l'IBA 126 e l'IBA 203;
- presenza di numerose specie avifaunistiche più o meno importanti, sebbene nel ricco elenco presente nel Rapporto Ambientale alcune di queste risultano non ascrivibili fra quelle nidificanti o frequentanti la zona in oggetto (Aquila reale, Aquila minore, Astore, ecc);
- presenza di una zona di ripopolamento e cattura "Vignali", dal SIC "Valle del Cervaro - Bosco Incoronata" e immediatamente fuori dal confine comunale del Parco Naturale Regionale del Bosco dell'Incoronata;

ai quali è stato assegnato un certo peso nell'elaborazione del piano stesso, rendendo inidonee alcune aree o applicando su altre specifiche prescrizioni per la tutela.

In merito alla ricchezza delle peculiarità rilevate, ai fini di una maggiore definizione delle componenti paesaggistiche (es. idrografia, boschi, ecc.) e relativa individuazione degli elementi da tutelare, SI RITIENE NECESSARIO acquisire il parere di competenza dell'Assessorato Regionale all'Assetto del Territorio.

d. Descrizione degli obiettivi di sostenibilità ambientale

Per quanto riguarda la sostenibilità ambientale, nella sintesi non tecnica viene enunciato l'obiettivo generale di *garantire le condizioni di sostenibilità ambientale dello sviluppo e livelli adeguati di servizi ambientali per la popolazione e le imprese* attraverso *lo sviluppo sostenibile*, *l'uso sostenibile ed efficiente delle risorse ambientali* e *la promozione dello sviluppo locale attraverso l'incentivazione delle realtà produttive collegate all'energia prodotta da fonti rinnovabili*.

Nella sintesi non tecnica si elencano i vantaggi per la comunità locale, regionale e nazionale, che si prefigurerebbero con l'installazione di impianti eolici (*produzione di energia elettrica, minore importazione di energia, maggiore indipendenza energetica, mancanza di emissioni tossiche nell'aria per la produzione di energia, non consumo di risorse non rinnovabili, maggiori possibilità occupazionali, occasione di rilancio economico del comune, occasione di maggiore tutela e monitoraggio dell'ambiente limitrofo, aumento dell'arterie stradali e collegamenti interpoderali, diminuzione del costo dell'energia, maggiore competitività produttiva, maggiori esportazione, minore inflazione, maggiore turismo*), che vengono ripresi in parte nel Rapporto Ambientale al capitolo 9 sotto il nome di *effetti ambientali positivi* (maggiore indipendenza energetica, non emissione di agenti inquinanti, risparmio delle risorse naturali, assenza di rifiuti tossici, crescita dell'occupazione, realizzazione di infrastrutture ambientali e creazione di migliori opportunità di accesso territoriale) che in qualche misura potrebbero anche essere considerati quali obiettivi di protezione ambientale.

PERTANTO, SI PRESCRIVE di integrare in modo chiaro il Rapporto Ambientale con gli obiettivi enunciati nella sintesi non tecnica, in modo da renderlo coerente con quest'ultima, e con quelli desumibili dai vantaggi e/o *effetti ambientali positivi* elencati nel capitolo 9 del Rapporto Ambientale facendo anche riferimento agli obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario e degli Stati membri (per l'Italia ad es. *La Strategia d'azione ambientale per lo sviluppo sostenibile in Italia* - Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Del. CIPE n. 57 del 02/08/02) pertinenti al piano, così come previsto dal punto e) dell'Allegato VI del D.Lgs 4/2008.

Si ritiene indispensabile esplicitare almeno i seguenti obiettivi specifici:
- incremento produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;
- protezione dell'atmosfera dal riscaldamento globale;

- sensibilizzazione del pubblico alle problematiche ambientali;
- sviluppo di istruzione e formazione in campo ambientale con la conseguente possibilità di incremento dell'occupazione;
- tutela delle risorse paesaggistiche, ambientali, storico-culturali, ecc… presenti nel territorio comunale.

e. Analisi degli effetti ambientali, misure di mitigazione e sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate

Nel capitolo 8 e 9 Rapporto Ambientale vengono elencati gli eventuali problemi pertinenti agli impianti eolici e la valutazione dei loro possibili effetti significativi. In particolare si elencano:
- l'interferenza delle comunicazioni,
- l'impatto acustico,
- l'impatto elettromagnetico,
- le perturbazioni del campo aerodinamico,
- la realizzazione di nuove arterie stradali necessari e per il raggiungimento di ogni singola torre eolica,
- la mortalità dell'avifauna locale,
- l'impatto negativo sulla fauna e sull'ecosistema "Valle del Cervaro" da un punto di vista acustico, elettromagnetico, aerodinamico e visivo, per cui si individuano misure che prevedono:

1. l'esclusione nell'ambito del P.R.I.E. di aree più sensibili, in aggiunta quelle previste dal R.R. 16/06,
2. l'applicazione di indicazioni da applicare in sede di progettazione degli impianti eolici ricavate in buona parte nella DGR n. 131/04 e dallo stesso R.R. 16/06
3. il ripristino dei siti nella fase di dismissione degli impianti eolici.

Non sono invece stati presi in considerazione gli impatti in fase di cantiere (scavi e movimenti di terra con conseguente sviluppo di polveri, produzione di rifiuti (materiale inerte) di risulta da conferire in discarica, utilizzo di gru e mezzi pesanti, occupazione di aree da parte dell'impianto e delle strutture di servizio, rumori estranei all'ambiente, ecc.)

I tre scenari alternativi (*alternativa 0* - di non attuazione del P.R.I.E., *alternativa 1* - attuazione del P.R.I.E. senza le misure di mitigazione e *alternativa 2* - attuazione del P.R.I.E. con le misure di mitigazione), illustrati in breve nella Sintesi non tecnica, dovrebbero essere trattati nel capitolo 11 del Rapporto Ambientale, ma in realtà nello stesso ci si sofferma brevemente sui vantaggi dell'adozione del P.R.I.E. e sulla perdita di questi in caso di non installazione degli impianti eolici.

PERTANTO, ritenendo che le indicazioni scaturite dalla valutazione degli effetti ambientali, seppur in via generale, costituiscono parte essenziale del percorso di Valutazione Ambientale Strategica e dei contenuti del Rapporto Ambientale (punto g) dell'Allegato VI del D.Lgs 4/2008) SI PRESCRIVE di integrare il Rapporto Ambientale considerando anche gli impatti in fase di cantiere di installazione degli impianti eolici sul paesaggio, sugli ecosistemi, sulla flora, sulla fauna, sul suolo, sulla componente acustica ed elettromagnetica, sulla gestione dei rifiuti e dei trasporti, fornendo suggerimenti in merito per ridurre i possibili effetti negativi scaturenti (*misure di mitigazione*).

Inoltre SI PRESCRIVE di argomentare in maniera più specifica il capitolo relativo alle alternative al piano che costituiscono un'altra parte essenziale del percorso di Valutazione Ambientale Strategica e dei contenuti del Rapporto Ambientale (punto b e h) dell'Allegato VI del D.Lgs 4/2008. Si ritiene importante sviluppare tale argomento facendo riferimento a quanto previsto in Sintesi non Tecnica anche al fine di rendere il Rapporto Ambientale coerente con quest'ultima.

f. Monitoraggio e indicatori

L'art. 10 della Direttiva 2001/42/CE prevede che gli Stati membri controllino g*li effetti ambientali significativi dell'attuazione dei piani e dei programmi al fine, tra l'altro, di individuare tempestivamente gli effetti negativi imprevisti e essere in grado di adottare le misure correttive che ritengono opportune*. La *descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio e controllo degli impatti ambientali significativi derivanti dall'attuazione del piano o programma proposto* è espressamente indicata al punto i) dell'Allegato I del D.Lgs. 4/2008 come una delle informazioni da fornire nel Rapporto Ambientale. A tal fine nei capitoli 5 e 12 del Rapporto Ambientale e 7 e 8 della Sintesi non

tecnica è stato descritto il monitoraggio previsto e gli indicatori relativi.

Relativamente al sistema di monitoraggio, vengono elencate le finalità e i requisiti fondamentali per gli indicatori, definendo in linea generale i tempi di rilevazione e le modalità (attraverso la stesura di un Rapporto Annuale di Monitoraggio Ambientale - RAMA).

Relativamente al sistema di indicatori, la scelta viene rimandata in Conferenza di Valutazione, nella cui sede non c'è stato seguito. Nel Rapporto Ambientale e nella Sintesi non tecnica vengono proposti alcuni:

- indicatori di stato illustrati nel capitolo 5 del Rapporto Ambientale (ambiente urbano, economia, acque, rischi antropogenici, rischi naturali, energia, natura e biodiversità, rifiuti, degrado del suolo, inquinamento acustico);
- indicatori di risultato illustrati brevemente nel capitolo 12 del Rapporto Ambientale e più analiticamente nell'8 della Sintesi non tecnica (riguardanti l'andamento economico del comune, il bilancio energetico regionale e nazionale, lo sviluppo di reti, infrastrutture e servizi, la fauna e in particolare l'avifauna, la qualità dell'aria, l'uso del suolo).

Per quanto concerne i primi, la scelta è ricaduta su molti indicatori, alcuni dei quali non pertinenti con il piano nello specifico (es. attività commerciali al dettaglio, capacità esercizi ricettivi, fabbricati residenziali e non, volumi e numero di abitazioni, numero di trattamenti acque reflue, popolazione connessa alla rete fognaria, numero di impianti a rischio incidente rilevante, raccolta differenziata dei rifiuti urbani, la natura e l'estensione degli incendi, ecc.). In generale, sottolineando l'importanza di misurare gli stessi con una certa periodicità al fine di rilevarne l'evoluzione nel tempo, fra questi si condividono in generale quelli relativi:

- alla componente *ambiente urbano*
- al numero delle imprese e addetti alle imprese per sezione economica (con particolare riferimento agli occupati nel comparto energetico da fonte eolica e nel comparto formazione/istruzione nel campo ambientale (es. risparmio energetico) e delle energie rinnovabili)
- alla superficie agraria utilizzata e alle aziende agricole
- alla qualità dell'aria
- allo stato meteo
- alla qualità delle acque e al numero di scarichi industriali
- componente *rischi naturali*
- componente *energia*
- componente *natura e biodiversità*
- all'uso del suolo (aree naturali, aree edificate, superficie agro-pastorale) e alle aree disboscate
- componente *inquinamento acustico*

Per quanto riguarda quelli di risultato bisogna fare riferimento essenzialmente a quelli in Sintesi non tecnica non presenti nel Rapporto Ambientale, in generale abbastanza pertinenti.

Risulta carente inoltre l'indicazione in merito ai criteri in base ai quali adottare le misure correttive per mitigare e/o eliminare gli effetti negativi registrati, alle azioni quindi previste, alle responsabilità e alle risorse in merito al monitoraggio come previsto dall'art. 18 e dal punto i) dell'Allegato VI del D.Lgs 4/2008.

PERTANTO, SI PRESCRIVE di integrare il Rapporto Ambientale con le informazioni carenti sopra evidenziate, sviluppando in maniera più analitica il paragrafo relativo agli indicatori di risultato, verificando la rispondenza con gli obiettivi di sostenibilità e l'adozione delle eventuali misure correttive. In particolare si ritiene importante sviluppare tale argomento facendo riferimento a quanto previsto in Sintesi non Tecnica anche al fine di rendere il Rapporto Ambientale coerente con quest'ultima.

In particolare si considerino, oltre a quelli condivisi e prima citati, fra indicatori pertinenti e facilmente popolabili, che non comporterebbero gravi costi aggiuntivi per l'Amministrazione, almeno i seguenti *a scala comunale*:

- progetti approvati di nuovi impianti eolici;
- energia prodotta da fonti rinnovabili/consumata;
- consumi energetici totali;
- inquinamento elettromagnetico (es. lunghezza della rete di trasmissione dell'energia per unità di superficie);
- uso del suolo, con particolare riferimento a:
  - aree occupate da impianti e infrastrutture per la produzione di energia eolica (es. strade, pertinenze, piazzole e altre opere annesse);

  - cambiamento da area agricola e/o naturale ad area degradata;
  - trasformazione degli ambiti a valenza paesaggistica e culturale;
- perdita e frammentazione di habitat con particolare riferimento alle specie faunistiche di particolare rilievo conservazionistico;
- superficie agricola interessata da iniziative di sostegno quali sussidi economici di natura comunitaria e/o statale;
- interventi riguardanti il trapianto e/o l'abbattimento delle alberature legati alla realizzazione degli impianti eolici (numero e superficie);
- interventi compensativi proposti e realizzati;
- ulteriori misure di mitigazione proposte nell'ambito dei progetti di impianti eolici a motivo di tutela delle risorse paesaggistiche, ambientali, storico-culturali, ecc…;
- edifici abitati abbandonati nelle vicinanze degli impianti eolici e/o percentuale di popolazione residente nelle zone idonee;
- grado di soddisfazione della popolazione residente e di passaggio nei confronti degli impianti eolici realizzati;
- numero di iniziative promosse di sensibilizzazione del pubblico alle problematiche ambientali (es. risparmio energetico) e delle energie rinnovabili;

g. Sintesi non Tecnica

Il Rapporto Ambientale è corredato dalla Sintesi non Tecnica secondo quanto prescritto dall'Allegato VI del D.Lgs. 4/2008. Relativamente alla quale si richiamano tutte le incongruenze evidenziate nei punti precedenti.

h. Valutazione d'Incidenza

Ai sensi dell'art. comma 4 della L.R. n. 11/2001 così come modificata e integrata (sul punto dalla L.R. n. 17/2007) *sono soggetti alla valutazione di incidenza ambientale ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 357/1997, così come integrato e modificato dal DPR n. 120/2003, tutti gli interventi non direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nel sito, nonché i piani territoriali, urbanistici e di settore, ivi compresi i piani agricoli e faunistico venatori, che possono avere incidenze significative sul sito stesso.*

Inoltre ai sensi del R.R. del 22 dicembre 2008 n. 28 recante "Modifiche e integrazioni al Regolamento Regionale 18 luglio 2008, n. 15, in recepimento dei "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e Zone di Protezione Speciale (ZPS)" introdotti con D.M. 17 ottobre 2007" *in un'area buffer di 5 km dalle ZPS e dalle IBA (Important Bird Areas) si richiede un parere di Valutazione di Incidenza ai fini di meglio valutare gli impatti di tali impianti sulle rotte migratorie degli Uccelli di cui alla Direttiva 79/409.*

Il P.R.I.E. del comune di Castelluccio dei Sauri, in quanto interessa un territorio con presenza di habitat, specie e habitat di specie presenti nelle aree SIC, ZPS e IBA adiacenti e/o in prossimità dei territori individuati dal piano come aree idonee alla realizzazione di impianti eolici, rientra nell'ambito di applicazione della Valutazione d'Incidenza, la cui competenza ai sensi della L.R. n. 11/2001 all'art. 6 comma 1 è in capo all'Ufficio Parchi incardinato nel Servizio Ecologia dell'Assessorato Regionale all'Ecologia. Tale valutazione è stata effettuata nell'ambito della procedura V.A.S. ai sensi della Circolare 1/2008 del Servizio Ecologia.

Si riporta di seguito un estratto del parere di Valutazione d'Incidenza :

"Dalla analisi delle cartografie allegate al piano in oggetto e dalla analisi della relazione generale si evidenzia che:

- *Alcune delle aree idonee individuate dal piano sono ubicate in prossimità del sito di interesse comunitario, SIC IT9110032 "Valle del Cervaro, Bosco dell'Incoronata".*

E' accertato che il sito in oggetto rappresenta una importante via di spostamento di metapopolazioni tra il sistema del subappennino dauno, il parco regionale dell'Incoronata e le aree di pianura verso la foce caratterizzate dalla presenza di altri siti di interesse comunitario e zone di protezione speciale.

Pertanto l'impatto degli aereogeneratori potenzialmente previsti dal piano in prossimità del Torrente Cervaro in aggiunta con gli impianti attualmente installati in altri territori limitrofi a quelli del comune di Castelluccio dei Sauri può diventare rilevante per le popolazioni di uccelli che si spo-

stano lungo l'asta torrentizia e le aree esterne oltre che ai contingenti di individui che compiono le migrazioni utilizzando l'area per la sosta, svernamento, alimentazione e riproduzione;

- *L'applicazione del buffer automatico produce una serie di "buchi" o delle "aree relitte" di dimensioni minimali, in esse risulta possibile installare aereogeneratori ma, nel primo caso si vengono a creare aree completamente circondate da potenziali impianti quindi comunque soggette ad impatti assai rilevanti, nel secondo i relitti sono così piccoli da non essere utilizzabili o da essere collocati in aree comunque da tutelare.*

Molte delle aree potenzialmente idonee che risultano dalla sommatoria dei vincoli esistenti e dei relativi buffer risultano intercluse all'interno di aree sensibili e non prendono in considerazione il fatto che per rendere funzionali gli impianti saranno necessarie opere di trasformazione (strade di collegamento, elettrodotti, cabine di trasformazione, ecc.) delle zone individuate come ineleggibili.

Questo in quanto il Prie, strumento per pianificare la migliore localizzazione di impianti eolici nel rispetto di tutte le componenti territoriali presenti, non può ridursi ad una mera sovrapposizione grafica di vincoli per l'individuazione delle aree ineleggibili.

Vista la legge regionale n. 11/2001 e il Regolamento Regionale 16/2006, in particolare l'art. 4 comma 1 "I piani regolatori per l'installazione di impianti eolici (PRIE) sono finalizzati all'identificazione delle cosiddette aree non idonee ovvero quelle aree nelle quali non è consentito localizzare gli aereogeneratori, in aggiunta a quelle di cui all'articolo 6 comma 3 del presente Regolamento", considerati gli atti dell'Ufficio, si esprime ***parere favorevole****, ai fini della sola valutazione d'incidenza, con le seguenti prescrizioni:*

- *Inclusione tra le aree non idonee all'installazione di impianti eolici delle aree in prossimità dell'asta torrentizia del Cervaro e di tutte le aree marginali derivanti dalla sommatoria dei vincoli previsti ed individuate con le frecce, così come riportato nella figura allegata;*
- *Obbligo per gli impianti da realizzare di dotarsi di un piano di dismissione e ripristino ambientale da sottoporre ad approvazione comunale;*
- *Divieto di effettuare le opere di cantierizzazione dei progetti durante i periodi migratori (autunnale e primaverile) e durante il periodo riproduttivo (15 marzo - 15 luglio)."*

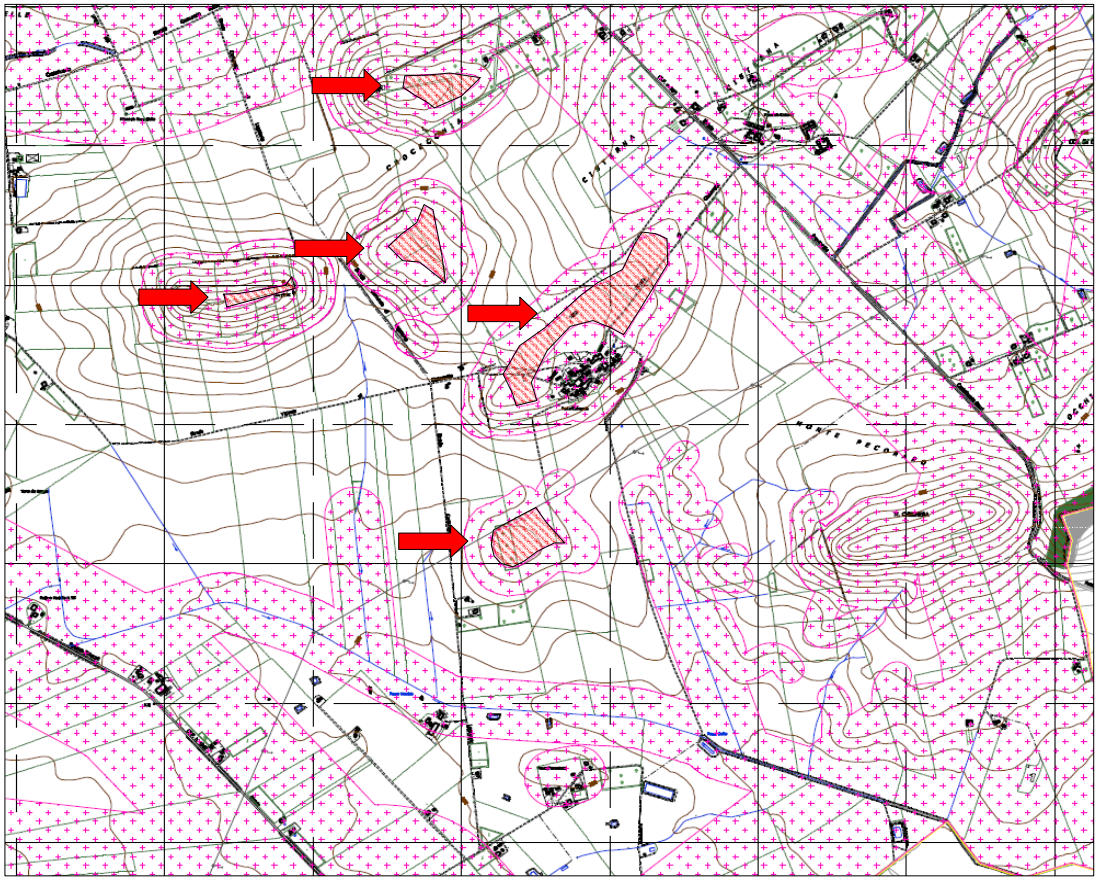

Particolari Aree non idonee da Tav. 1 agg. Serie XIII (nov. 08)

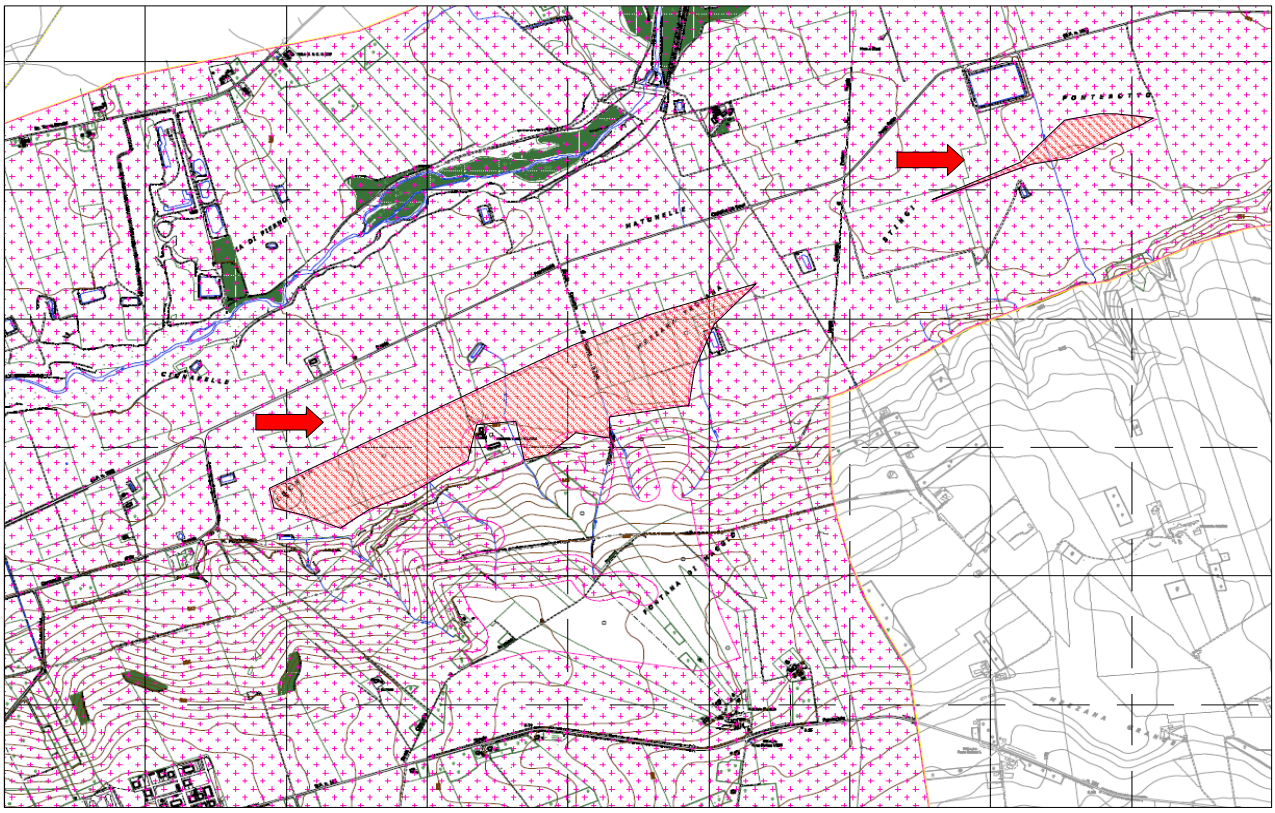

Il presente parere è relativo alla sola Valutazione Ambientale Strategica del Piano Regolatore per l'istallazione di Impianti Eolici (P.R.I.E.) del Comune di Castelluccio dei Sauri (FG) proposto e non esclude né esonera il soggetto proponente alla acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione per norma previste; è altresì subordinato alla verifica della legittimità delle procedure amministrative messe in atto inclusa la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale laddove prevista ai sensi della L.R. 11/01 e s.m.i. e D. Lgs 152/06 così come modificato dal D. Lgs. 4/08.

- Vista la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7;

- Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

- Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98;

- Visto il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

- Vista la circolare 1/2008 del Settore Ecologia di cui alla DGR n. 981 del 13.06.2008;

- Richiamati gli obblighi a carico dell'Autorità Procedente di cui all' art. 17 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

- Preso atto del parere positivo con prescrizioni di Valutazione d'Incidenza.

"COPERTURA FINANZIARA AI SENSI DELLA L.R. 28/01 E S.M. E I."

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun a carico del bilancio regionale.

Tutto ciò promesso il dirigente dell'Ufficio Programmazione VIA e Politiche Energetiche/VAS,

DETERMINA

- di esprimere, ai sensi del art. 15 comma 2 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., **parere motivato** del Piano Regolatore per l'istallazione di Impianti Eolici (P.R.I.E.) del Comune di Castelluccio dei Sauri (FG) - Proponente Comune di Castelluccio dei Sauri (FG), così come esposto in narrativa e che qui si intende integralmente richiamato, con tutte le indicazioni e prescrizioni ivi richiamate;

- di recepire le prescrizioni presenti nel parere di Valutazione d'Incidenza;

- di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Servizio Ecologia;

- di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP;

- di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;

- di trasmettere copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta Regionale;

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto ai fini dell'adozione da parte del Dirigente dell'Ufficio Programmazione VIA e Politiche Energetiche/VAS, è conforme alle risultanze istruttorie.

Il funzionario istruttore
Ing. G. Angelini

Il dirigente di Ufficio
Ing. G. Russo

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ECOLOGIA 19 novembre 2009, n. 557

Rettifica Determinazione Dirigenziale n. 289/2007 avente per oggetto le procedura di verifica di assoggettabilità a VIA dell'Impianto di produzione di energia da fonte eolica da realizzare nei comuni di Ascoli Satriano e Delicato (FG). Proponente: del Energy srl, con sede in via S. Pietro, 3- 70019 Triggiano (Ba).

L'anno 2009 addì 19 del mese di novembre in

Modugno (Bari), presso la sede dell'Assessorato all'Ecologia, il Dirigente dell'Ufficio Programmazione, V.I.A. e Politiche Energetiche, ing. Gennaro Russo, ha adottato il seguente provvedimento di rettifica:

Premesso che:

- a seguito di istanza pervenuta da parte della DEL ENERGY srl -via San Pietro 3 Triggiano- il 31.07.2006 ed acquisita al prot.9060 del 01.08.2006, con D.D. n°289/2007 veniva espresso, per tutte le motivazioni e con tutte le prescrizioni nello stesso provvedimento evidenziate, il parere ambientale relativamente all'impianto eolico proposto in agro di Ascoli Satriano e Deliceto (FG);
- con nota acquisita il 25/5/2009 (prot. n° 6557 del 9/6/2009), la DEL ENERGY srl, in qualità di soggetto titolare della proposta imprenditoriale in parola, rilevava come:
  1. il progetto sottoposto alla fase di verifica della procedura di VIA del Servizio Ecologia, a seguito dell'atto dirigenziale si presenta con la seguente consistenza: cinque aerogeneratori nel Comune di Deliceto ed otto aerogeneratori nel Comune di Ascoli Satriano, per un totale di 13 aerogeneratori di 80m di diametro rotore, ritenuti compatibili sotto il profilo ambientale ed individuati dalle coordinate (Gauss-Boaga fuso Est) così come nello stesso provvedimento individuate;
  2. il progetto posto alla base delle acquisizioni di pareri maturate nell'ambito delle conferenze di Servizi presenta "modeste modifiche" apportate "nell'intento di ottimizzare e razionalizzare l'uso delle aree a disposizione e dei tracciati delle reti elettriche di interconnessione interna al sito di alcuni aerogeneratori". In particolare le variazioni riguardano lo sviluppo planimetrico dei cavidotti e delle piste interne delle torri A01, A03 e D04, riguardando il solo territorio comunale di Ascoli Satriano;
  3. le stesse modifiche non incidono sul posizionamento puntuale degli aerogeneratori già assentiti;
  4. da uno studio di dettaglio sarebbe emerso come, a parità di potenza impiegata, l'utilizzo di un modello di aerogeneratore di 92 m di diametro consentirebbe una ottimizzazione anche sotto il profilo energetico, garantendo anche ulteriormente l'impatto ambientale dovuto alla gittata in caso di rottura accidentale;
- con la stessa nota acquisita il 25/5/2009 (prot. n° 6557 del 9/6/2009), la Società chiedeva il parere ambientale in merito all'aggiornamento tecnologico previsto per gli aerogeneratori, producendo allo scopo appositi elaborati di supporto all'opzione proposta.

CONSIDERATO ALTRESÌ CHE

- le variazioni progettuali relative allo sviluppo planimetrico dei collegamenti (piste interne e cavidotti) possono ritenersi ascritte a quanto prescritto nell'atto dirigenziale DD 289/07 laddove è chiesto di *"prevedere, come dichiarato nel progetto, che i cavidotti di collegamento tra gli aerogeneratori e la stazione di raccolta dell'energia elettrica prodotta siano interrati e corrano lungo la rete viaria"*, quindi in un generale processo di ottimizzazione del layout per minimizzare l'impatto ambientale;
- le variazioni sul diametro del rotore influenzano il calcolo del parametro di controllo residuo per le proposte nei territori di Ascoli Satriano e Deliceto nel frattempo presentate e pervenute allo scrivente Servizio, alcune delle quali già consolidate attraverso provvedimenti dirigenziali;
- dette variazioni rotoriche sono pari a 12 m * 13 = 156 m che rappresentano delle riduzioni di disponibilità per le proposte successive pari a:
  1. un aerogeneratore per il Comune di Ascoli Satriano
  2. 60 metri lineari per il Comune di Deliceto, in quest'ultimo caso non tali da raggiungere le dimensioni degli aerogeneratori comunemente utilizzati nei parchi eolici di grossa taglia;

TANTO PREMESSO, si ritiene di assentire la richiesta di sostituzione proposta relativa alla sola sostituzione del diametro pari a 80m con quello di 92 m, a condizione di stralciare dal progetto un aerogeneratore nel Comune di Ascoli Satriano, con selezione operata dal proponente tra quelli indicati come ambientalmente compatibili nel provvedi-

mento dirigenziale n.289/07.

Il layout ottenuto con gli aerogeneratori rimanenti (cinque nel comune di Deliceto e sette nel comune di Ascoli Satriano) sarà implementato nel progetto definitivo posto alla base del procedimento per l'ottenimento dell'Autorizzazione Unica.

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO PROGRAMMAZIONE, V.I.A. E POLITICHE ENERGETICHE

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 289/2007;

VISTA la nota della DEL ENERGY (prot. n° 6557 del 9/6/2009);

VISTA la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7 e s.m.;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/1998 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

VISTE le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/7/1998;

VISTA la L.R. n. 11/2001 e s.m. ed i.;

VISTO il R.R. n. 16/2006;

VISTA e CONSIDERATA la su riportata istruttoria effettuata dal competente Ufficio del Servizio Ecologia

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/2001 e s.m.i.

La presente determinazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale

DETERMINA

- di apportare parziale rettifica alla Determina Dirigenziale 289 del 07.06.2007 nei soli limiti di quanto espresso in narrativa del presente provvedimento e che qui si intende integralmente riportato;
- di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Servizio Ecologia;
- di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP;
- di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- di trasmettere copia conforme del presente atto al Servizio Segreteria della Giunta Regionale.

Avverso la presente determinazione l'interessato, ai sensi dell'art. 3 comma 4° della L. 241/90 e ss.mm., può proporre nei termini di legge dalla notifica dell'atto ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa, ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971).

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e comunitaria e che il presente provvedimento è conforme alle risultanze dello stesso.

Il funzionario istruttore
ing. Giuseppe Angelini

Il Dirigente dell'Ufficio Programmazione,
V.I.A. e Politiche Energetiche
ing. Gennaro Russo

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ECOLOGIA 19 novembre 2009, n. 559

L. R. n. 11/01 e R.R. n. 16/06 - Procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale - Impianto di produzione di energia da fonte eolica da realizzare nel Comune di Carovigno (Br), in località "Aspri"- Proponente: Auster Boreas Srl..

L'anno 2009 addì 19 del mese di novembre in Modugno (Bari), presso la sede dell'Assessorato

all'Ecologia, il Dirigente dell'Ufficio Programmazione, V.I.A. e Politiche Energetiche, Ing. Gennaro Russo, ha adottato il seguente provvedimento:

Premesso che :

- con nota acquisita il 02.04.07 con prot. n. 5648, la Auster Boreas S.r.l., con sede legale in Roma alla via Ombrone n. 2/G, trasmetteva all'Assessorato all'Ecologia della Regione Puglia- Settore Ecologia, ai sensi dell'art. 16 della l.r. n. 11/01 e dell'art. 14 del r.r. n. 16/06, istanza di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale di un progetto di parco eolico da realizzare nel Comune di Carovigno (Br) in località "Aspri"; con la stessa nota, trasmetteva la documentazione relativa al progetto, così come richiesto dalla citata normativa;
- con nota acquisita da questo Settore al prot. n. 6526 del 20.04.07, la Auster Boreas S.r.l. invitava il Comune di Carovigno a dare evidenza sull'Albo pretorio dell'avvenuto deposito della predetta documentazione;
- con nota prot. n. 10215 del 25.06.07 il Settore Ecologia invitava la società proponente ad integrare entro sessanta giorni la documentazione trasmessa con l'istanza e ad inviare le integrazioni anche all'amministrazione comunale di Carovigno, al fine di permettere a quest'ultima l'affissione all'Albo pretorio dell'avviso di avvenuto deposito della documentazione; con la medesima nota invitava la stessa amministrazione comunale a trasmettere l'attestazione dell'avvenuta affissione all'Albo per un periodo di 30 gg, corredata dell'indicazione delle eventuali osservazioni pervenute, nonché ad esprimere il parere di competenza di cui all'art. 16, co.5, della l.r. n. 11/01;
- con nota acquisita dal Settore Ecologia al prot. n. 11870 del 20.07.07, la Auster Boreas S.r.l., in riscontro alla richiesta di integrazioni di cui al precedente punto, forniva chiarimenti in ordine alla documentazione precedentemente depositata e allegava l'attestazione del responsabile dello Sportello Unico per l'Edilizia del Comune di Carovigno, relativa alla assenza di aree edificabili nel raggio di 1000 mt. dall'impianto eolico proposto;
- con nota acquisita al prot. n. 11655 del 21.08.08, il Comune di Carovigno trasmetteva al Settore Ecologia la delibera n. 11 del 2007 con la quale il consiglio comunale, nell'esprimere parere favorevole in relazione al progetto di impianto eolico proposto nel Comune dalla Spig Energia S.r.l., acquisiva il verbale della Commissione consiliare Ambiente, riunitasi il 15.03.07, da cui risultava il parere negativo sul progetto di impianto eolico proposto dalla Auster Boreas S.r.l., "*vista la particolare valenza paesaggistica della zona interessata ed in considerazione degli aspetti negativi che si arrecherebbero all'avifauna, considerata la vicinanza con la riserva naturale dello stato di Torre Guaceto";* con la stessa nota trasmetteva la convenzione stipulata con la Spig Energia il 22.08.07, nonché l'attestazione dell' avvenuta affissione all'Albo pretorio comunale, per 30 gg consecutivi, dell'avviso di deposito della documentazione relativa al progetto di impianto eolico proposto dalla Spig Energia S.r.l.;
- con nota prot. n. 645 del 20.01.09 il Settore Ecologia, ai fini dello svolgimento della valutazione integrata dei progetti di impianti eolici insistenti nel Comune di Carovigno (Br) e ricadenti nella finestra temporale di marzo-luglio 2007, invitava l'Ufficio Energia dell'Assessorato regionale allo Sviluppo Economico ad indicare : A) se fossero sino ad allora pervenute istanze di autorizzazione unica, ai sensi del d.lgs. n. 387/03 e della DGR 35/07, all'installazione di impianti eolici nel Comune di Carovigno; B) se esistessero aerogeneratori già in esercizio nello stesso Comune; C) se fossero già state rilasciate autorizzazioni e, in particolare, quale fosse il numero di aerogeneratori autorizzati ; D) eventuali elementi ostativi all'attivazione o alla prosecuzione dei vari procedimenti autorizzatori;
- in riscontro a tali richieste, l'Assessorato regionale allo Sviluppo Economico, con nota prot. n. 38/2450 del 05.03.09, acquisita dall'Assessorato all'Ecologia- Settore Ecologia al prot. n. 3589 del 19.03.09, comunicava che, alla data del 23.02.09, non risultavano installati né autorizzati aerogeneratori nel Comune di Carovigno ma presentata istanza di autorizzazione unica, ex art. 12 del d.lgs. n. 387/03, sia dalla Spig Energia S.r.l. che dalla Auster Boreas S.r.l., che a tanto aveva provveduto il 02.04.07;
- con nota prot. n. 2494 del 25.02.09, il Settore Ecologia invitava il comune di Carovigno a trasmettere in tempi brevi la copia dell'attestazione

dell'avvenuta affissione sull'Albo pretorio comunale dell'avviso di deposito della documentazione relativa al progetto presentato dalla Auster Boreas S.r.l., con le osservazioni eventualmente pervenute; con la medesima nota, comunicava che, in mancanza delle forme di pubblicità del progetto, non avrebbe potuto provvedere sull'istanza presentata dalla Auster Boreas S.r.l.;

- con nota prot. n. 7216 del 19.06.09, il Settore Ecologia invitava nuovamente il comune di Carovigno a trasmettere in tempi brevi la copia dell'attestazione dell'avvenuta affissione sull'Albo pretorio comunale dell'avviso di deposito della documentazione relativa al progetto presentato dalla Auster Boreas S.r.l., con le osservazioni eventualmente pervenute; con la medesima nota, comunicava che, a fronte delle forme di pubblicità del progetto, si sarebbe proceduto, in caso di inerzia da parte dell'amministrazione comunale di Carovigno, sull'istanza presentata dalla Auster Boreas S.r.l. ai sensi dell'art. 11, co. 2 della l.r. n. 11/01;
- con nota prot. n. 9472 del 06.08.09, il proponente trasmetteva le richieste pubblicazioni ai sensi dell'art. 11, co. 2 delle l.r. 11/2001;
- con nota prot. n. 9677 del 11.08.09, il Comune di Carovigno anticipava a mezzo fax parere in merito alla proposta di Auster Boreas S.r.l. esprimendo parere non favorevole, in quanto a) alcune installazioni eoliche ricadevano a meno di 1 km da "Borgata di Serranova" b) esistono nella'area di impianto abitazioni con permanenza giornaliera superiore alle 4 ore c) la zona interessata presenta una particolare valenza paesaggistica ed in considerazione degli aspetti negativi che si arrecherebbero all'avifauna, considerata la vicinanza con la Riserva Naturale di "Torre Guaceto;
- con nota prot. n. 9858 del 13.08.09, il Comune di Carovigno trasmetteva a questo ufficio parere in merito alla proposta di Auster Boreas S.r.l. già anticipato a mezzo fax;

Espletate le procedure di rito e valutati gli atti tecnico-amministrativi, si rileva che l'intervento proposto riveste le seguenti caratteristiche:

ALLEGATI CARTOGRAFICI

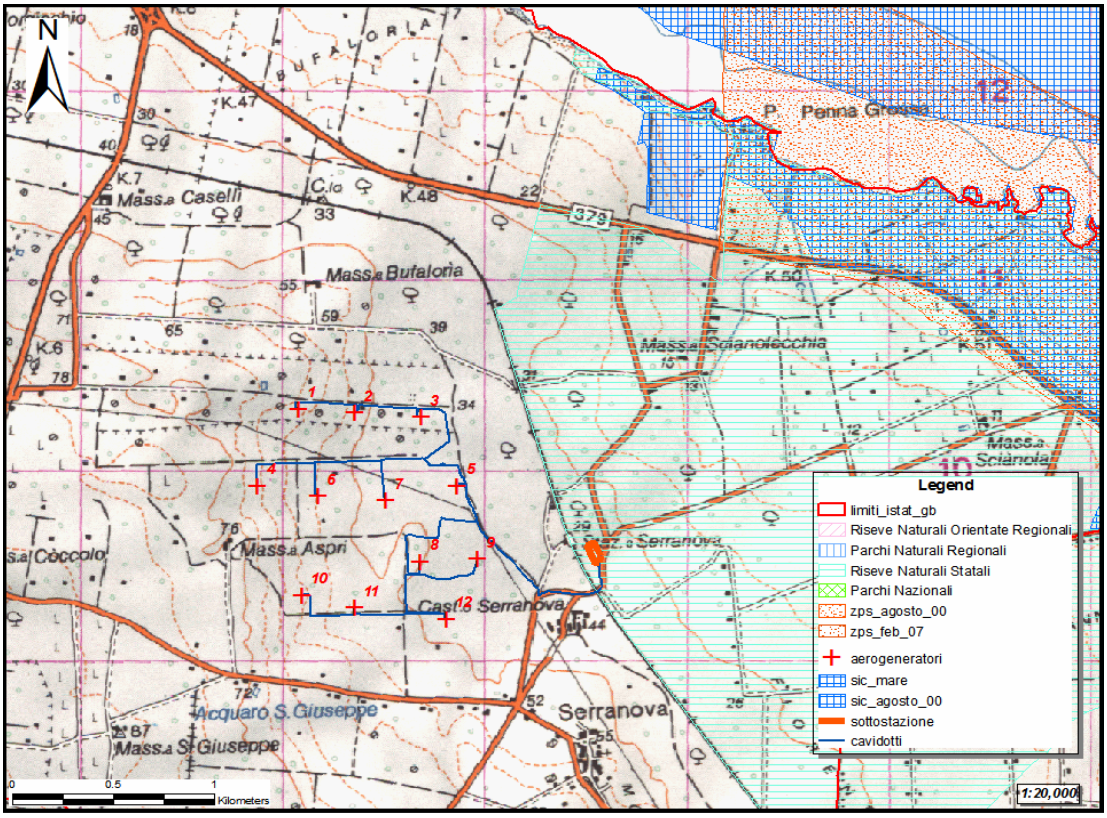

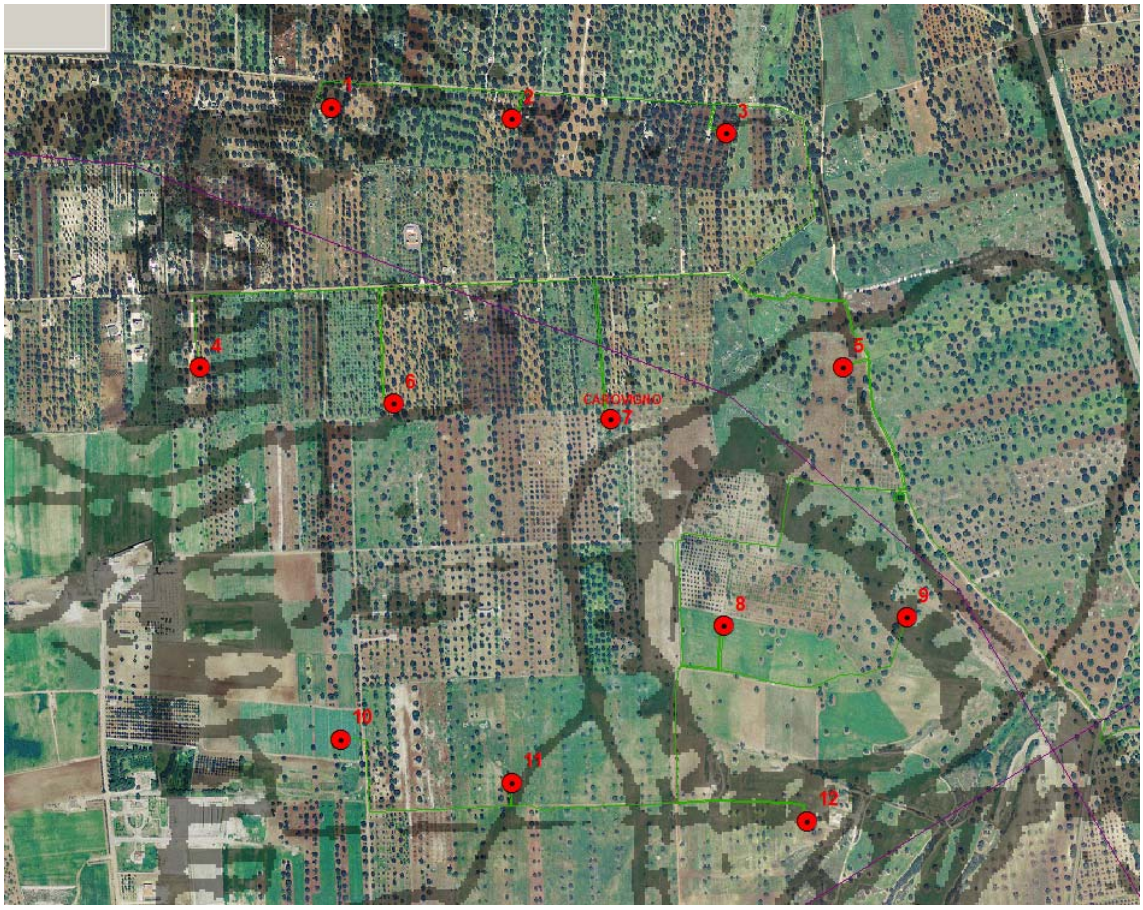

Località: Comune di Carovigno (BR) nelle località:"ASPRI"
N. aerogeneratori: 12
Diametro aerogeneratori: 90m
Potenza complessiva dell'impianto: 24 Mw
Coordinate aerogeneratori:

identificativo aerogeneratore	EST (m)	NORD (m)
1	2752023	4510122
2	2752302	4510104
3	2752632	4510082
4	2751820	4509720
5	2752811	4509720
6	2752119	4509664
7	2752454	4509641
8	2752629	4509321
9	2752910	4509334
10	2752038	4509145
11	2752301	4509078
12	2752757	4509019

Tali coordinate, nel sistema di riferimento Gauss-Boaga, sono state esplicitate dal proponente nell'allegato al SIA: Allegato A Studio di Micrositing; e corrispondono alle rappresentazioni cartografiche presentate.

a - Inquadramento nel PRIE di riferimento

Il PRIE non ancora approvato dall'autorità competente, non è stato posto alla base della presente valutazione, impostata sui criteri delle disposizioni transitorie (art. 14 R.R. 16/2006)

b - Impatto visivo e paesaggistico

Il SIA individua un'area vasta di circa 9 km, in cui ricadono ZPS e SIC di Torre Guaceto.

Vengono riportate le simulazioni inerenti le vedute dalle estremità nord (località Punta Penna) e sud di Torre Guaceto (SS16 Adriatica).

Loc Punta Penna

loc. Iazzo S. Giovanni

Nel SIA a pag 102 si dichiara : "A poco più di 2 km a NE dell'area di progetto, in località Punta Penna, l'assenza di schermi vegetali e morfologici comporta la visibilità degli aerogeneratori." e ancora " Ricettore statico "PV7 - loc. Iazzo S. Giovanni" Tra il ricettore PV7 posto a poco meno di 4 km ad E dell'area di progetto e la stessa non sono interposti schermi, anzi il terreno pianeggiante favorisce la visibilità degli aerogeneratori."

Infatti l'installazione degli aerogeneratori, gli interventi e le opere connesse, determinerebbero una trasformazione degli elementi strutturali storici, paesaggistici e naturalistici dell'area di intervento, a causa della variazione della percezione visiva dovuta all'inserimento di tali impianti. A questo si aggiunge anche la forte valenza turistica dell'area vasta valutata. Bisogna considerare che i punti sopra riportati rappresentano i limiti, superiore ed inferiore, del SIC e della Zps di Torre Guaceto e, come si evince chiaramente da quanto riportato nel SIA e dalle foto simulazioni prodotte, il parco eolico comporterebbe una modificazione dello skyline di un territorio che presenta particolari caratteri di pregio naturalistico. Infatti l'intervento andrebbe a colpire e compromettere in maniera significativa gli Habitat e la biodiversità presenti nelle zone circostanti di elevata valenza naturalistica (Sic, ZPS, Oasi di protezione, Biotopi, Area Marina Protetta, ecc..) provocando la frammentazione del territorio che ne deteriora la qualità, trasformandolo in maniera irreversibile.

Motivo di non approvazione del progetto da parte del Comune di Carovigno è appunto la vicinanza a tali aree protette.

L'impatto visivo e paesaggistico per i suddetti motivi risulta non sostenibile.

c - Impatto su flora, fauna ed ecosistemi

L'area in cui dovrà infatti essere realizzato l'impianto ha destinazione d'uso agricola con coltivazioni arboree dominate dall'olivo a cui si alternano seminativi a prevalente indirizzo ortivo. Nella zona si trovano delle macchie basse con tendenza a gariga. Infatti nel SIA si evidenzia che il parco eolico ricade in zone coltivate, e non viene fatta alcuna menzione alla collocazione dei generatori della zona nord dell'impianto in uliveti, come si evince da ortofoto e dal CORINE. Il progetto risulta carente, quindi, di relazione agronomica forestale con l'individuazione di possibili ulivi secolari. Inoltre la sottostazione di collegamento alla RTN ricade interamente in zona Riserva Naturale Statale ex L.394/91 denominata "Torre Guaceto.

d - Rumori e vibrazioni

In base alle caratteristiche degli aerogeneratori il professionista ha stimato il valore in Leq del rumore prodotto dal singolo aerogeneratore e redatto una mappa di stima del rumore prodotto dall'insieme degli aerogeneratori. In prossimità degli insediamenti civili vicino al campo eolico il valore dell'isofonica, stimata dal proponente, si attesta dai 50 ai 55 dB. Dato che il Comune di Carovigno non ha ancora elaborato il Piano di Zonizzazione Acustica del territorio, ed in base all'attuale destinazione d'uso (area agricola) nell'area interessata alla realizzazione del campo eolico, ai sensi del DPCM 01.01.1991, si devono rispettare valori limite assoluti di emissione di 70 dB diurni e 60 dB notturni. Secondo la relazione acustica allegata al progetto tali limiti sono rispettati. Non vengono, però, prese in considerazione i provvedimenti che si intendono adottare per far rientrare il rumore entro i limiti differenziali di 5 dB(A) per il periodo diurno e di 3 dB(A) per il periodo notturno per tutti i ricettori sensibili con una permanenza della popolazione superiore a 4 ore al giorno, dato che tali valori differenziali vengono superati in tutti i punti di rilievo. Per il suddetto motivo tale relazione risulta carente e non conforme a quanto indicato nel R.R. 16/2006 art 10 lettera d.

e - Campi elettromagnetici ed interferenze

Il proponente allega al progetto uno studio sui campi elettromagnetici del collegamento della centrale eolica in progetto alla rete elettrica a 20 kV mediante la realizzazione di un elettrodotto in cavo interrato che veicolerà l'energia prodotta al Punto di Consegna.

Tale impatto risulta essere sostenibile e conforme a quanto indicato nel R.R. 16/2006 art 10 lettera e.

f - Norme di progettazione

Il progetto del parco eolico è conforme alle "Norme sulle linee elettriche (R. R. 16/2006, art. 10 c.1 lettera i).

Le opere edili previste consistono nella realizzazione:

- delle fondazioni delle torri degli aerogeneratori;
- della sottostazione di trasformazione;
- della viabilità interna, tale da consentire il collegamento di ciascuna delle postazioni con la viabilità principale.

g - Dati di progetto e sicurezza

Al fine di valutare l'impatto in caso di rottura accidentale degli elementi rotanti, il proponente ha stimato la gittata massima della pala sulla base di valutazioni estrapolate attraverso l'analisi di casi concreti. Tale gittata viene stimata in 40 - 50 m (vedasi relazione tecnica "Gittata massima della pala"). Si assume, invece, come gittata massima la misura di 300 m, in quanto più cautelativa e ciò in considerazione di quanto indicato dallo stesso proponente nel "Calcolo della gittata massima degli elementi rotanti" e, in particolare, da quanto si evince dall'analisi dell'allegato denominato "BLADE THROW CALCULATION UNDER NORMAL OPERATING CONDITIONS V80-2MW - Summary of findings a pag.2". Invero, nei suddetti scritti tecnici si evince che, aprioristicamente, non può escludersi una gittata massima determinata nella maggioranza dei casi entro 300 m (viene altresì calcolata una gittata di oltre 300 m che, però, risulta applicabile in condizioni estreme); ciò posto, si osserva che, nel caso in esame e ad una distanza inferiore della suddetta gittata massima degli elementi rotanti, risultano essere presenti una serie di edifici di tipo civile (fabbricati del cui uso abitativo e relativa permanenza giornaliera non viene fatta alcuna menzione dal proponente) e che interessano i generatori: 1 - 2 - 4 - 6 - 10 - 12. Quanto innanzi è chiaramente evincibile dalle seguenti rappresentazioni dello stato dei luoghi su cui - per chiarezza - sono stati rappresentati in rosso gli aerogeneratori interessati e relativa area buffer determinata in 300 m.

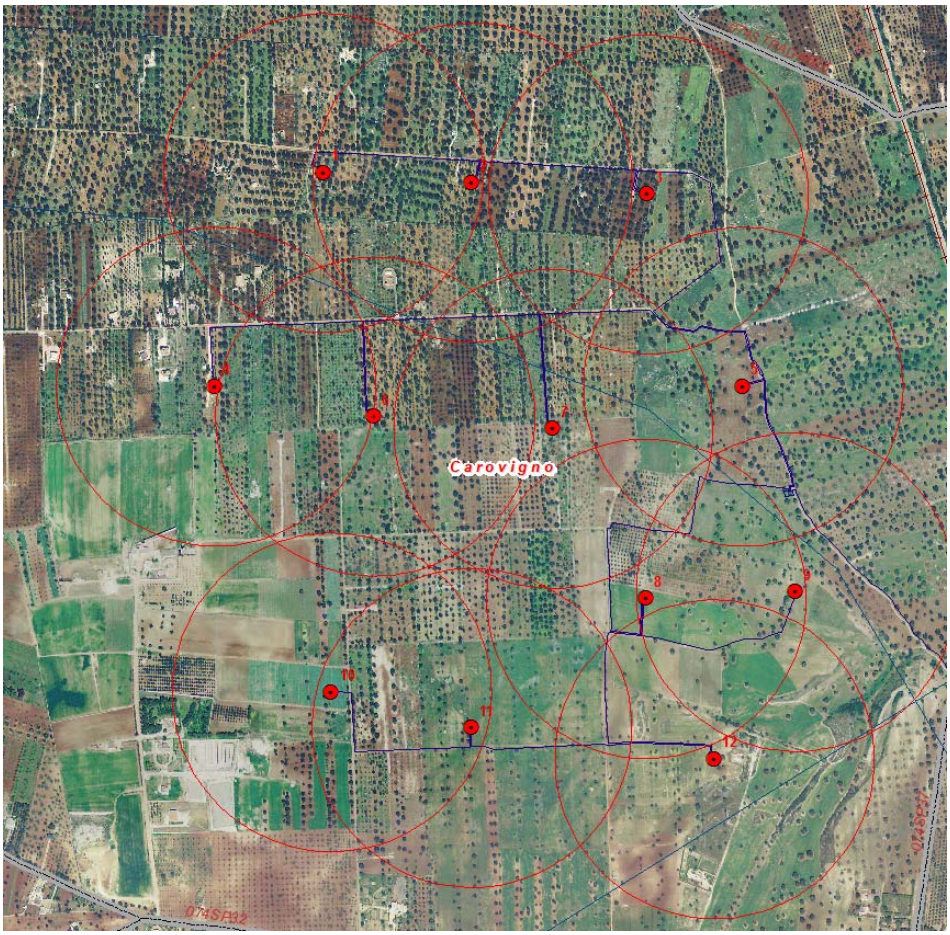

Inoltre, data la presenza in situ di due elettrodotti di alta tensione, e considerando, a favore di sicurezza una distanza pari all'altezza dell'aerogeneratore, risultano a meno di tale distanza i generatori: **5 - 7 - 9 - 12.**

A meno dei suddetti aerogeneratori, Il progetto risulta essere parzialmente conforme al R. R. 16/2006, art. 10 c.1 lettera g.

h - Norme tecniche relative alle strade

Le opere edili previste consistono nella realizzazione:delle fondazioni delle torri degli aerogeneratori; della sottostazione di trasformazione; della viabilità interna, tale da consentire il collegamento di ciascuna delle postazioni con la viabilità principale.

La viabilità da realizzare è costituita dalle strade di accesso e di servizio e dagli scavi necessari per la posa dei cavi per il collegamento elettrico delle turbine. Gli interventi di ripristino saranno limitati ad alcune strade vicinali esistenti mentre gli unici percorsi stradali che verranno realizzati ex novo sono rappresentati da quelli di accesso ad alcuni aerogeneratori. Sulla base del censimento e dell'analisi dello stato attuale della viabilità esistente, il progetto riguardante le opere di viabilità prevede quindi il transito degli automezzi su:

- 1.271 m di viabilità esistente da ripristinare;
- 2.801 m di nuove strade da realizzare.

Verranno, inoltre, ripristinate o realizzate le opere di regimazione e canalizzazione delle acque di superficie, atte a prevenire i danni provocati dal ruscellamento delle acque piovane ed a canalizzare le medesime verso i compluvi naturali.

Le vie cavo interne all'impianto saranno realizzate secondo le norme valide per le reti di distribuzione urbana e seguiranno essenzialmente percorsi disposti lungo o ai margini della viabilità.

Il progetto risulta essere conforme a quanto indicato nel R. R. 16/2006, art. 10 c.1 lettera h.

i - Norme sulle linee elettriche

E' previsto un cavidotto interrato di interconnessione tra gli aerogeneratori ed una sottostazione di

trasformazione e quindi l'immissione dell'energia in rete.

Tale sottostazione ricade in area ad alta pericolosità idraulica. Il tracciato degli elettrodotti interrati percorre alcuni tratti in terreno vegetale ed uliveto. Ciò indica la modificazione della porzione di territorio interessata da tali cavidotti con l'apertura di piste.

Ogni aerogeneratore, in conformità a quanto richiesto dalle linee guida per aerogeneratori di potenza nominale superiore ad 1 MW, sarà dotato di trasformatore BT/MT alla base della torre.

Il progetto risulta essere conforme a quanto indicato nel R. R. 16/2006, art. 10 c.1 lettera i.

j - Pertinenze

L'occupazione permanente del suolo, nel periodo d'esercizio del campo eolico, è determinata dagli aerogeneratori, dalle cabine elettriche e dalla stazione per l'allacciamento alla rete nazionale di distribuzione. Il progetto prevede l'installazione di 12 aerogeneratori localizzati in aree attualmente destinate ad uso agricolo. La sottrazione del suolo comprensivo della piazzola definitiva è dunque pari a 220 m_ per ciascuna turbina. Il progetto prevede la realizzazione di strade di raccordo tra le piazzole degli aerogeneratori e le strade comunali e vicinali esistenti. In particolare saranno realizzati raccordi tra i singoli aerogeneratori e da questi con le strade esistenti per complessivi 16.000 m2. circa.

Per la realizzazione del punto di consegna per la connessione dell'impianto al Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale sarà realizzato occupata un'area di circa 1.000 m2.

Per un totale di 17.440 m2.

Il progetto risulta essere conforme a quanto indicato nel R. R. 16/2006, art. 10 c.1 lettera j.

k - Le fasi di cantiere

Le opere da realizzare consistono essenzialmente nelle seguenti fasi:

a) sistemazione e ripristino della viabilità esistente;
b) realizzazione della nuova viabilità prevista per il collegamento alle piazzole degli aerogeneratori e opere minori ad essa relative;
c) realizzazione di opere minori di regimazione idraulica superficiale quali canalette in terra, cunette, trincee drenanti, ecc.;
d) formazione delle piazzole per l'alloggiamento degli aerogeneratori;
e) realizzazione delle fondazioni in calcestruzzo armato degli aerogeneratori, formazione del piano di posa dei basamenti prefabbricati delle cabine di macchina e dei blocchi di ancoraggio delle torri anemometriche;
f) realizzazione di opere varie di sistemazione ambientale;
g) realizzazione dei cavidotti interrati interni all'impianto;
h) trasporto in sito dei componenti elettromeccanici;
i) sollevamenti e montaggi meccanici;
j) montaggi elettrici.

si prevede un periodo di durata delle attività di cantiere di circa 18 mesi.

Il progetto risulta essere conforme a quanto indicato nel R. R. 16/2006, art. 10 c.1 lettera k.

l - Dismissione e ripristino dei luoghi

Non si ritrova nelle relazione alcun riferimento alla polizza fidejussoria al fine di fornire le adeguate garanzie della reale fase di dismissione dell'impianto eolico ; la vita media di un parco eolico è ad oggi stimata in 20-25 anni.

Unico riferimento alla Fase di dismissione la si trova a pag.12 della relazione tecnica dove si indica, a fine vita, lo sgombro da qualsiasi residuo e la disponibilità alle attivita agricole.

Il progetto risulta essere parzialmente conforme a quanto indicato nel R. R. 16/2006, art. 10 c.1 lettera l.

m - Misure di compensazione

Non vengono prese in considerazione Misure di compensazione

Il progetto non risulta essere conforme a quanto indicato nel R. R. 16/2006, art. 10 c.1 lettera m.

Considerato altresì, a pro:

- **che** il progetto risulta essere conforme a quanto previsto dall'art. 14, co.2, del R.R. n. 16/06, nella parte in cui non interessa:
  B) aree di importanza avifaunistica (Important Birds Areas - IBA 2000 - Individuate da Bird Life International);
  C) l'area a pericolosità geomorfologica PG3, così come individuata nel Piano di Assetto

Idrogeologico; per le aree PG1 e PG2 si applicano le norme tecniche del PAI.

F) crinali con pendenze superiori al 20% (così come individuati dallo strato informativo relativo all'orografia del territorio regionale presente nella Banca Dati Tossicologica) e relative aree buffer di 150 m;

H) aree buffer di almeno 1 Km dal limite dell'area edificabile urbana così come definita dallo strumento urbanistico vigente al momento della presentazione dell'istanza;

I) Ambiti Territoriali Estesi (ATE) A e B del PUTT/P;

J) Ambiti Territoriali Distinti (ATD) del PUTT/P con relativa area di pertinenza e area annessa;

K) zone con segnalazione architettonica/archeologica e relativo buffer di 100 m e zone con vincolo architettonico/archeologico e relativo buffer di 200 m così come censiti dalla disciplina del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della Legge 6 luglio 2002, n. 137.

- **che** il progetto risulta soddisfare i criteri di cui all'art. 14, co. 3, del R.R. n. 16/06;

che, per contro:

1. dalla valutazione sopra riportata emerge, come, per quanto riguarda l'impatto acustico vengono superati i limiti differenziali del Leq sia diurno che notturno in tutti i ricettori sensibili individuati dal proponente, senza che vengano prese in considerazione provvedimenti atti a far rientrare il rumore entro i limiti differenziali previsti nell'art. 10, co.1, lett. d, del RR n. 16/06
2. dalla valutazione, sopra riportata, degli impatti ambientali del progetto presentato dalla Auster Boreas srl risulta che entro la gittata massima degli elementi rotanti in caso di rottura accidentale, pari a 300 m sono presenti un'area con potenzialità di occupazione di durata maggiore di 4 ore, la quale dista dall'aerogeneratore 10 circa 190 m, ed una serie di fabbricati civili, i quali distano, rispettivamente, dall'aerogeneratore 1 circa 220 m, dall'aerogeneratore 2 circa 220 m, dall'aerogeneratore 4 circa 80 m, dall'aerogeneratore 6 circa 240 m, dall'aerogeneratore 10 circa 190 m, dall'aerogeneratore 12 circa 170 m;
3. dalla valutazione sopra riportata del progetto presentato dalla Auster Boreas srl emerge come l'intervisibilità del parco eolico, dal vicino comprensorio, sia favorita dall'assenza di schermi vegetali e morfologici. Infatti l'installazione degli aerogeneratori, gli interventi e le opere connesse, determinerebbero una trasformazione degli elementi strutturali storici, paesaggistici e naturalistici dell'area di intervento, a causa della variazione della percezione visiva dovuta all'inserimento di tali impianti. A questo si aggiunge anche la forte valenza turistica dell'area vasta valutata. Bisogna considerare che i punti sopra riportati rappresentano i limiti, superiore ed inferiore, del SIC e della Zps di Torre Guaceto e, come si evince chiaramente da quanto riportato nel SIA e dalle foto simulazioni prodotte, il parco eolico comporterebbe una modificazione dello skyline di un territorio che presenta particolari caratteri di pregio naturalistico. Infatti l'intervento andrebbe a colpire e compromettere in maniera significativa gli Habitat e la biodiversità presenti nelle zone circostanti di elevata valenza naturalistica (Sic, ZPS, Oasi di protezione, Biotopi, Area Marina Protetta, ecc..) provocando la frammentazione del territorio che ne deteriora la qualità, trasformandolo in maniera irreversibile.
4. il progetto non risulta in parte conforme a quanto prescritto dall'art. 14, co.2, lett. **A**, del RR n. 16/06, in quanto la sottostazione elettrica di connessione alla RTN ricade all'interno di riserva naturale statale ex L.394/91 denominata "Torre Guaceto";
5. il progetto non risulta in parte conforme a quanto prescritto dall'art. 14, co.2, lett. **D**, del RR n. 16/06, in quanto la sottostazione elettrica di connessione alla RTN ricade all'interno di area perimetrata dall'Autorità di Bacino della Regione Puglia come ad alta pericolosità idraulica (AP);
6. il progetto non risulta in parte conforme a quanto prescritto dall'art. 14, co.2, lett. **E**, del RR n. 16/06, in quanto la sottostazione elettrica di connessione alla RTN ricade all'interno di area perimetrata dall'Autorità di Bacino della Regione Puglia come a rischio R4;

7. il progetto non risulta in parte conforme a quanto prescritto dall'art. 14, co.2, lett. **H**, del RR n. 16/06, in quanto gli aerogeneratori ai nn. 9, 12 ricadono all'interno di aree buffer di almeno 1 Km dal limite dell'area edificabile urbana così come definita dallo strumento urbanistico vigente al momento della presentazione dell'istanza;
8. il progetto non risulta in parte conforme a quanto prescritto dall'art. 14, co.2, lett. **J**, del RR n. 16/06, in quanto gli aerogeneratori 1 - 4 - 9 ricadono all'interno dell'area annessa ad Ambito Territoriale Distinto come definito all'Art.3.09 delle NTA del PUTT/p, pertanto detta criticità finisce per evidenziare come critiche tali installazioni eoliche;

Considerate le risultanze dell'istruttoria effettuata, come sin qui riportate, l'Ufficio Programmazione, V.I.A. e Politiche Energetiche **propone di assoggettare il progetto proposto dalla società Auster Boreas srl nel Comune di Carovigno alla procedura di valutazione di impatto ambientale.**

Il presente parere si riferisce unicamente all'assoggettamento del progetto proposto alla procedura di valutazione di impatto ambientale e, pertanto, non sostituisce tutti gli altri pareri ed autorizzazioni richieste dalla normativa vigente in materia ai fini della legittima realizzazione del progetto medesimo.

Il proponente, laddove interessato, ha facoltà di presentare la relativa istanza di V.I.A., corredata di tutti gli atti e i documenti prescritti dalla LR 11/2001 e s.m.i. nonché dal RR 16/2006, entro il termine di 30 giorni decorrenti dalla data di notifica del presente provvedimento.

In tale ipotesi, così come disposto dalla D.G.R. n. 2467/2008, ai fini della decorrenza dei termini della procedura di V.I.A., eventualmente predisposta dalla società istante, farà fede la data di presentazione dell'originaria istanza di verifica di assoggettabilità a V.I.A.

Laddove, invece, l'eventuale presentazione dell'istanza di V.I.A. avvenga dopo che sia già decorso il predetto temine di 30 giorni, si considera valida la relativa istanza come avvio di nuovo procedimento, al quale si applicheranno le leggi e el norme vigenti al momento di presentazione dell'istanza in base al principio del "*tempus regit actum*".

Rimane inteso che, affinché si consideri valida la data dell'stanza di screening per la decorrenza dei termini della procedura di V.I.A., la posizione degli aerogeneratori (identificata dalle coordinate Gauss-Boaga), deve rimanere invariata rispetto a quella dell'originaria istanza di screening. In caso contrario, l'istanza si intenderà riferita ad un nuovo procedimento che sarà soggetto alle norme di legge e di regolamento vigenti.

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO PROGRAMMAZIONE, V.I.A. E POLITICHE ENERGETICHE

VISTA la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7 e s.m.;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

VISTE le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98;

VISTA la L.R. n. 11/2001 e s.m. ed i.;

VISTO il R.R. n. 16/2006;

VISTA e CONSIDERATA la su riportata istruttoria effettuata dal competente Ufficio del Servizio Ecologia;

RICHIAMATI gli artt. 16 e 21 della L.R. n. 11/2001 e s.m. ed i.

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1462 del 01/08/2008 con la quale sono state approvate "*Linee guida per la armonizzazione delle procedure regionali ai fini del rilascio dell'autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio degli impianti eolici*";

PRESO ATTO delle risultanze dell'istruttoria resa dall'Ufficio competente

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/2001 e s.m.i.

La presente determinazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale

DETERMINA

- **di assoggettare alla procedura di valutazione di impatto ambientale, per tutte le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate,** il progetto relativo all'impianto eolico nel Comune di Carovigno (Br), località "Aspri", proposto il 2.04.07 dalla società Auster Boreas S.r.l., con sede legale in Roma alla via Ombrone n. 2/G;

- **di notificare** il presente provvedimento agli interessati a cura del Servizio Ecologia;

- **di far pubblicare** il presente provvedimento sul B.U.R.P.;

- **di dichiarare** il presente provvedimento esecutivo;

- **di trasmettere**, copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta Regionale.

Avverso la presente determinazione l'interessato, ai sensi dell'art. 3 comma 4° della L. 241/90 e ss.mm., può proporre nei termini di legge dalla notifica dell'atto ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa, ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971).

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e comunitaria e che il presente provvedimento è conforme alle risultanze dello stesso.

Il funzionario istruttore
Ing. Giuseppe Angelini

Il Dirigente dell'Ufficio Programmazione,
V.I.A. e Politiche Energetiche
ing. Gennaro Russo

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ECOLOGIA 20 novembre 2009, n. 560

L. R. n. 11/01 e s.m.i. e R.R. n. 16/06 - Procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale - Impianto di produzione di energia da fonte eolica da realizzare nel Comune di Ugento (LE) - Proponente: ERG CESA EOLICA S.p.A..

L'anno 2009 addì 20 del mese di novembre in Modugno (Bari), presso la sede dell'Assessorato all'Ecologia, il Dirigente dell'Ufficio Programmazione, V.I.A. e Politiche Energetiche, Ing. Gennaro Russo, ha adottato il seguente provvedimento:

Premesso che:

- con nota del 30.03.07, acquisita al prot. n. 5722 del 10.04.07, il sig. Roberto Di Martino, in qualità di procuratore speciale della ERG CESA Eolica S.p.A., con sede in Roma alla via XX Settembre n. 1, trasmetteva istanza con cui chiedeva - in ossequio a quanto disposto dall' art. 5, D.P.R. 12.04.1996 e s.m.i. nonché ai sensi e per gli effetti dell'art. 16, L.R. n. 11/01 - l'attivazione di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale di un progetto teso alla realizzazione di un parco eolico composto da n. 21 aerogeneratori di potenza complessiva di 52,5 MW, da realizzare nel Comune di Ugento (LE);
- con la nota innanzi indicata, il proponente dichiarava di allegare i seguenti elaborati tecnici:" *a) n°2 copie del progetto definitivo dell'impianto, redatto a norma del D. Lgs. N°163/2006, corredato degli elaborati necessari al rilascio dell'autorizzazione, comprensivo di tutti gli schemi utili alla definizione della connessione dell'impianto alla rete elettrica anche su supporto informatico; b) n°2 copie della relazione o Studio di Impatto Ambientale redatto ai sensi del D.P.R. 12/4/1996 e s.m.i. e della L.R. 12/4/2001 n°11*";
- con nota prot. 7732 del 16.05.2007, questo Servizio invitava il proponente ad integrare la documentazione trasmessa giacché priva della c.d. carta della vegetazione in scala 1:10000 e, contestualmente, precisava che l'intera documentazione doveva essere inviata all'amministrazione comunale di Ugento, al fine di permettere a que-

st'ultima l'affissione di rito all'Albo pretorio. Con la medesima nota questo Ufficio invitava la ridetta amministrazione comunale a trasmettere l'attestazione dell'avvenuta affissione all'Albo per un periodo di 30 gg, corredata dell'indicazione delle eventuali osservazioni pervenute, nonché ad esprimere il parere di competenza di cui all'art. 16, co.5, della L.R. n. 11/01;

- con nota acquisita al prot. n. 9092 del 05.06.07, il proponente trasmetteva alcune tavole progettuali sostituenti i corrispondenti elaborati progettuali, ritenuti non corretti da parte dello stesso proponente;
- con nota acquisita al prot. n. 10260 del 26.06.07, il Sig. Cosimo Pierri, in qualità di Presidente del Coordinamento di Associazioni Pro-Parco "Litorale di Ugento", inoltrava istanza di accesso agli atti e ai documenti amministrativi relativi al progetto in parola;
- con nota prot. n. 10765 del 02.07.07, questo Settore comunicava la propria disponibilità in ordine al suddetto accesso agli atti;
- con nota acquisita il 02.7.2007 al prot. n°10880, il proponente inviava documentazione integrativa richiesta da questo Ufficio con nota del 16.05.2007;
- con nota acquisita il 03.7.2007 al prot. n°10967, il Sig. Cosimo Pierri, in qualità di Presidente del Coordinamento di Associazioni Pro-Parco "Litorale di Ugento", inoltrava osservazioni critiche relative al progetto in esame riguardanti le possibili interferenze con la recente istituzione nella zona dell'Area Naturale Protetta denominata "Litorale di Ugento";
- con nota del 04.7.2007 (prot. in uscita n°11143), questo Ufficio trasmetteva le suddette osservazioni al proponente chiedendo, nel contempo, le relative controdeduzioni;
- il Comune di Ugento, con nota acquisita dal Servizio Ecologia al prot. n. 13543 del 06.09.07, trasmetteva copia del parere favorevole con prescrizioni, certificazione di affissione all'Albo Pretorio del suddetto comune nonché copia delle osservazioni pervenute;
- con nota prot. 427 del 11.01.2008, questo Settore invitava la società proponente a far pervenire chiarimenti in merito agli aspetti botanico-vegetazionali facendo, altresì, notare che "*la documentazione progettuale inviata allo scrivente Ufficio (Tavole e Relazioni) risulta priva della necessaria (art. 9, R.R. 04/10/2006, n°16) firma del rappresentante legale del soggetto proponente. Inoltre dei sei progettisti, solo uno risulta aver firmato in* originale";
- con nota acquisita al prot. n. 3807 del 27.02.08 a firma dell'Ing. Stefano Granella in qualità di rappresentante legale della ERG Eolica s.r.l. con sede in Roma alla Via Vitaliano Brancati n. 60, comunicava che con atto pubblico del 25.01.2008 (rep. 88321, racc. 15479) "*i rapporti giuridici in essere in capo ad ERG Cesa Eolica S.p.A. relativamente all'oggetto sono integralmente trasferiti in capo alla società ERG Eolica s.r.l.*";
- con nota acquisita al prot. n. 6738 del 05.05.08, la ERG Eolica s.r.l. trasmetteva i chiarimenti richiesti con nota prot. 427 del 11.01.2008;
- con nota acquisita al prot. n. 11909 del 29.08.08 perveniva presso questo Ufficio una nota a firma del "Gruppo Consiliare Ugento Città Futura" nella quale venivano riportate una serie di osservazioni critiche relative alla realizzazione del progetto in esame;
- con nota prot. 12884 del 22.09.2008, questo Settore richiedeva all'Assessorato allo Sviluppo Economico ufficio Energia informazioni relative alla presenza di istanze di Autorizzazione Unica nel comune di Ugento per la realizzazione di parchi eolici nonché chiarimenti in ordine al numero di aerogeneratori già in esercizio;
- con nota acquisita al prot. 12887 del 22.07.2008, questo Servizio del predetto Assessorato richiedeva apposita convenzione stipulata con il comune di Ugento, con evidenza delle idonee misure di ristoro ambientale da porre in essere;
- con nota acquisita al prot. n. 14056 del 08.10.08 e prot. 14626 del 20.10.2008, il Servizio Industria e Industria Energetica trasmetteva elenco delle Istanze di Autorizzazione Unica nel comune di Ugento;
- con nota acquisita al prot. n. 16091 del 14.11.08, la ERG Eolica s.r.l. dichiarava quanto segue: "*Lo schema di convenzione che il Comune di Ugento ha adottato con delibera n°11/2007, cui si allega alla presente, è stata annullata dal Tar Puglia, sezione Lecce con sentenza 1290/2008. Avverso la menzionata sentenza è già pendente presso il Consiglio di Stato appello del Comune di Ugento*

ed è nostra intenzione intervenire appellandoci a breve";

- con nota acquisita al prot. n. 2558 del 25.02.09 la ERG Renew S.p.A. con sede legale in Via Piccinni n°2, Milano (MI) trasmetteva un documento titolato come "*Atto unilaterale d'obbligo*" con cui si impegnava ad adempiere alle misure di ristoro ambientale e ad assolvere agli obblighi relativi alla dismissione dell'impianto, in assenza di convenzione sottoscritta con l'amministrazione comunale interessata;
- in risposta alla precitata nota, questo Servizio non riteneva il suddetto "*Atto unilaterale d'obbligo*", valido e conforme alla vigente normativa in materia. Ed invero, con nota avente prot. in uscita n°4012 del 26.3.2009, veniva precisato quanto segue: "*La Giunta Regionale, con deliberazione del 01/8/2008 n°1462 pubblicata sul B.U.R.P. n°14/2008, ha approvato , fra l'altro, le c.d. <<Linee guida per migliorare la armonizzazione delle procedure regionali nelle attività finalizzate al rilascio delle autorizzazioni uniche per la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti eoliche>>* ed ancora "*Dovendo questo Ufficio provvedere al rilascio di proprio parere, si rende necessario acquisire le suddette pattuizioni anche e soprattutto al fine di poter esaminare gli accordi raggiunti dalle parti in ordine al c.d. ristoro ambientale"*";
- con note prot. in uscita n. 5984/09 e n. 6050/09, questo Ufficio precisava quanto segue:" *Da una verifica dei progetti presentati presso questo Settore - Ufficio V.I.A. nel suddetto periodo temporale e riferibili al territorio comunale in oggetto è emerso che la ERG Renew S.p.A. non ha presentato alcun progetto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica; ed invero, l'iniziativa imprenditoriale a cui si riferisce ERG Renew S.p.A., alla luce delle scarne caratteristiche tecniche desumibili dalla suddetta nota datata 19/02/2009, parrebbe essere quella depositata presso l'intestato Settore il giorno 30/3/2007 (prot. n°5722 del 10/4/2007) dalla s.r.l. ERG Eolica (già ERG CESA EOLICA S.p.A.). In considerazione di quanto sopra e senza acquiescenza alcuna in ordine ad eventuali ed ipotetici diritti quesiti, si chiede alle società in indirizzo di chiarire ogni aspetto in ordine alla titolarità della suddetta iniziativa imprenditoriale comunicando, nel contempo, eventuali variazioni. Ciò posto, l'applicazione di principi rientranti nell'alveo del regime di trasparenza, partecipazione, dovere di correttezza e buona amministrazione, suggeriscono a questo Ufficio di osservare che, nel caso in cui non dovessero comunicarsi i suddetti chiarimenti nel termine di giorni trenta decorrenti dalla data di ricevimento della presente, non potranno essere comunicate ulteriori risultanze istruttorie afferenti l'iniziativa imprenditoriale in esame alla ERG Renew S.p.A.*" e, sotto altro profilo, sollecitava l'invio della suddetta convenzione;
- con nota acquisita al prot. n. 7514 del 23.06.09 la ERG Eolica Italia s.r.l., avente sede legale in Genova alla Via De Marini n°1, trasmetteva nota a firma del suo legale rappresentante Ing. Francesco Del Balzo con cui si dichiarava che *"Ad oggi, la scrivente ERG Eolica Italia s.r.l. è il soggetto che segue direttamente la fase di sviluppo dei progetti eolici nell'ambito del Gruppo ERG e cura, conseguentemente, anche i rapporti con gli Enti Pubblici competenti*" ed ancora "*Per maggior chiarezza, alleghiamo alla presente una visura camerale storica della scrivente società, dalla quale risultano i vari passaggi sopra descritti*";
- con nota prot. 10589 del 09.09.2009, il Servizio Ecologia del predetto Assessorato riteneva la summenzionata documentazione trasmessa con nota avente prot. n°7514/2009 non adatta a comprovare il nuovo cambio di titolarità ed all'uopo precisava quanto segue: "*Esaminata l'anzidescritta produzione documentale nel contenuto e nella forma, questo Ufficio ritiene che la summenzionata modifica della titolarità del progetto in parola, allo stato, non appare corredata da valido documento probatorio. Non tralasciando di osservare come la suindicata visura camerale è sprovvista di sottoscrizione apposta in calce al documento da parte del competente ufficio C.C.I.A.A., si precisa che non è stato inviato alcun atto pubblico attestante la fusione per incorporazione di ERG EOLICA s.r.l. in ERG EOLICA ITALIA s.r.l.. Nel richiamare ogni altra richiesta di chiarimenti e/o invio di atti e documenti formulata da questo Settore al proponente con precedenti note e relative allegazioni e che,*

ad oggi, risultano disattese, si comunica che la titolarità del progetto in parola, allo stato, viene ricondotta in capo alla ERG EOLICA s.r.l.";

- con nota acquisita da questo Settore in data 13.10.2009 al prot. n°11560, la s.r.l. ERG Eolica Italia inviava nota, a firma del suo amm.re delegato ing. DEL BALZO, con cui venivano inviate copie conformi all'originale dei seguenti atti pubblici: 1) scissione totale non proporzionale della S.p.A. ERG CESA Eolica con trasferimento di tutto il suo patrimonio a favore della s.r.l. ACCIONA Eolica Cesa Italia nonché della s.r.l. ERG Eolica; 2) modifica della denominazione della s.r.l. EOS Windenergy in ERG Eolica Italiaq s.r.l.; 3) fusione per incorporazione della ERG Eolica s.r.l. in ERG Eolica Italia s.r.l.; 4) verbale di assemblea straordinaria della S.p.A. ENER-TRAD del 30.6.2008, società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di ERG S.p.A.. Veniva, altresì, allegata copia di visura C.C.I.A.A. Genova relativa alla s.r.l. ERG Eolica Italia con apposizione di sigillo e sigla del dott. P. Torrente, notaio in Genova.

Espletate le procedure di rito e valutati gli atti tecnico-amministrativi, si rileva che l'intervento proposto riveste le seguenti caratteristiche:

ALLEGATI CARTOGRAFICI

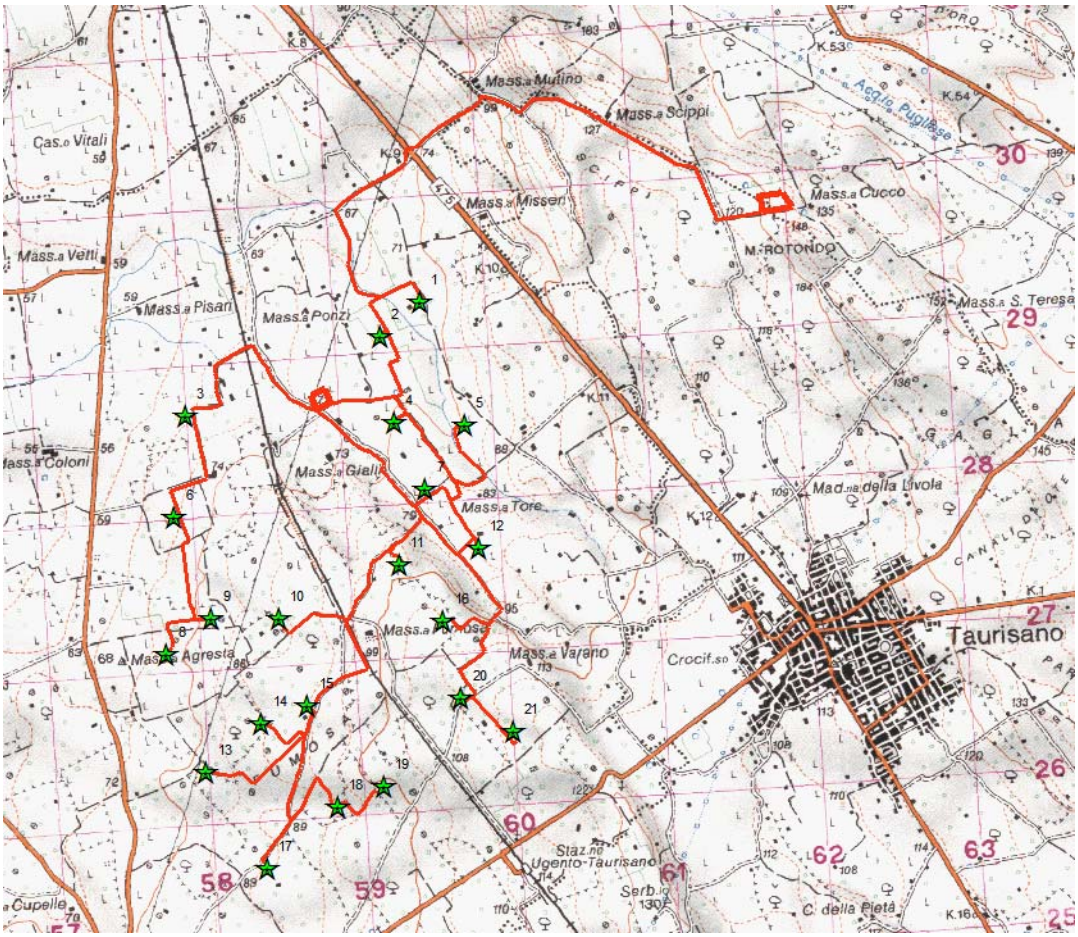

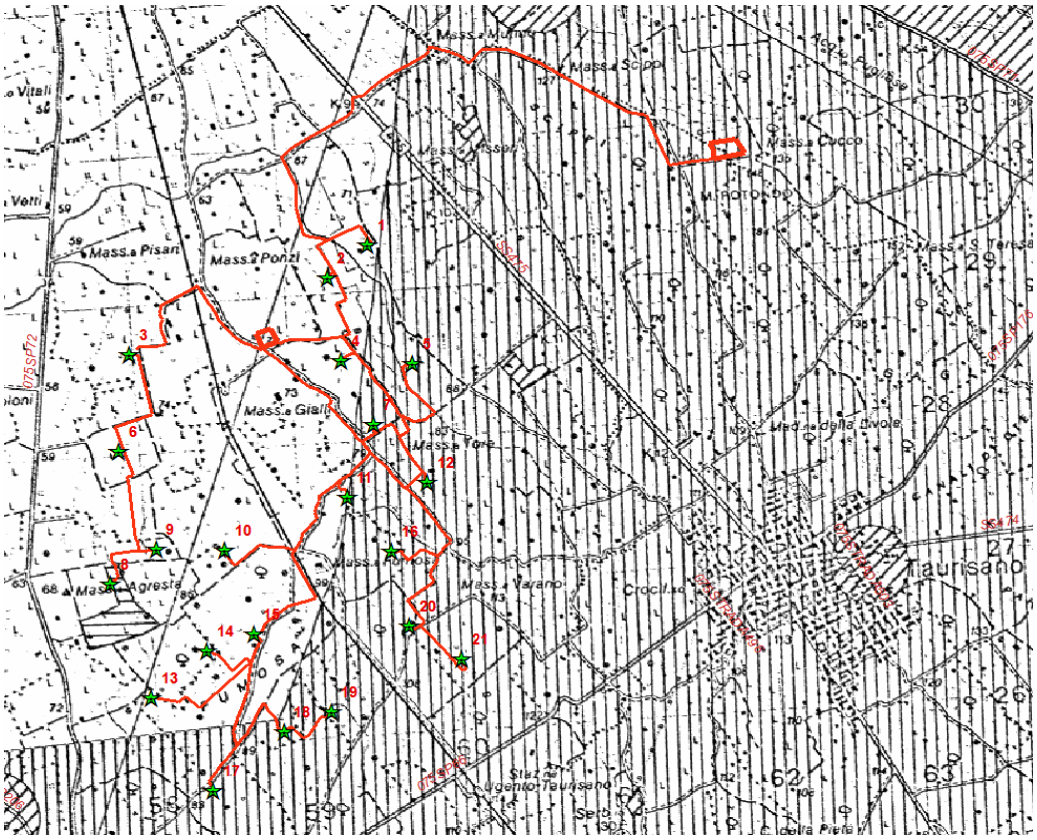

Località: Con.da Fumosa
N. aerogeneratori: 21
Diametro aerogeneratori: 100 m
Potenza complessiva dell'impianto: 52,5 MW
Coordinate aerogeneratori:

identificativo aerogeneratore	EST (m)	NORD (m)
1	2791910	4430187
2	2791651	4429964
3	2790379	4429440
4	2791741	4429404
5	2792201	4429381
6	2790311	4428786
7	2791947	4428966
8	2790258	4427891
9	2790551	4428126
10	2790992	4428119
11	2791780	4428475
12	2792294	4428580
13	2790520	4427118
14	2790878	4427435
15	2791177	4427554
16	2792065	4428108
17	2790917	4426492
18	2791373	4426893
19	2791677	4427024
20	2792179	4427606
21	2792520	4427386

Tali coordinate, nel sistema di riferimento Gauss-Boaga, sono state esplicitate dal proponente nel supporto informatico georeferenziato allegato all'istanza.

Di seguito si riportano in modo sintetico le risultanze dell'analisi della documentazione fornita:

a) Inquadramento nel PRIE di riferimento

Il PRIE non ancora approvato dall'autorità competente, non è stato posto alla base della presente valutazione, impostata sui criteri delle disposizioni transitorie (art. 14 R.R. 16/2006)

b) Impatto visivo e paesaggistico

Il progetto prevede l'utilizzo di torri di tipo tubolare, verniciate con colore grigio perla o bianco sporco del tipo non riflettente.. Ad una verifica d'Ufficio gli aerogeneratori risultano posti ad una distanza pari a non meno di 3 volte lo stesso diametro.

Le opposizioni allegate all'attestazione di avvenuta pubblicazione da parte del Comune, in particolare quelle esposte dal Dott. Giuseppe Lopez y Royo, lamentano la mancata presentazione, da parte della Società proponente, di uno studio della contestualizzazione dell'intervento nel territorio.

In realtà tra gli elaborati presentati vi è lo "*studio di analisi di visibilità del parco*" (*elab.25*, consegnato con nota prot. 5722 del 10 aprile 2007) che contiene tutti gli elaborati richiesti dall'art.10, c.1, lett. b, il cui rispetto, in regime transitorio, è richiamato dall'art.14, c.4.

La sintesi dei contenuti dell'elaborato richiamato è contenuta nello Studio di Impatto Ambientale, che qualifica l'impatto visivo come medio-alto.

c) Impatto su flora, fauna ed ecosistemi

Il proponente valuta tali impatti nel capitolo del SIA, allegato all'istanza, dal titolo "ambiente biologico. Sintesi di tale valutazione è contenuta nella matrice con indicatori quantitativi, alla pag. 187 del SIA, tradotti successivamente come "impatto compatibile", ovvero sostenibile.

La carta della vegetazione, pervenuta a questo ufficio con nota prot. 10880 del 2 luglio 2007, risulta non conforme a quanto prescritto dal RR 16/2006 art. 10 lett. C.

Questo Ufficio ha ritenuto, pertanto, con nota prot. 0427 dell'11 gennaio 2008, di dover richiedere un approfondimento specifico in merito agli aspetti vegetazionali, in particolare un esaustivo rilievo fotografico ed un elenco con indicazioni qualitative e quantitative delle specie arboree da abbattere o espiantare.

A seguito di tale richiesta, la Società trasmetteva la relazione tecnico-agronomica con evidenza delle interferenze legate alla presenza di ogni specifico aerogeneratore proposto.

Dell'analisi di tale studio tecnico- agronomico si rileva come significativo l'impatto legato a tali interferenze con pressoché la totalità degli aerogeneratori proposti all'interno dell'uliveto e l'elevato impatto legato alla realizzazione delle opere infrastrutturali.

Inoltre la Società non ha risposto alle osservazioni portate dal Coordinamento pro-Parco "Litorale di Ugento" pervenute a questo Settore con nota prot. **10967** del 3 luglio 2007, e poi trasmesse alla stessa Società con nota prot. 11143 del 4 luglio 2007.

Tali osservazioni riguardano principalmente la particolare sensibilità ambientale dell'area interessata dall'ubicazione del progetto, soprattutto in relazione alla presenza dell'area naturale protetta "Litorale di Ugento" di recente istituzione.

d) Rumori e vibrazioni

In merito all'impatto relativo alla componente "Rumori e Vibrazioni" la Società proponente presenta specifici elaborati tecnici denominati "impatto acustico"- elab. 33, "sovrapposizione layout su aerofotogrammetrico-PRG e relativa area buffer" elab n.11.

In relazione ai contenuti degli stessi elaborati, si rileva la presenza nell'intorno del sito di progetto di numerose masserie con denominazione tipica, quali "Ponzi", "De Pasquali", "Palombaro", "Gialli", "Tore", "cas. Pizzolante", "Fumosa", "Varano", "Panni", "Agresta","cas. Paterno" non contemplate tra i ricettori sensibili, così come l'opificio industriale distante circa 340 m dall'aerogeneratore n. 8, in direzione sud-ovest.

In merito alla scelta dei punti di misura, vi è da rilevare come essa ricada su punti situati all'esterno dell'area occupata dal layout d'impianto, e che

anche rispetto a tale scelta, sia poi stato, dal proponente, escluso uno dei tre punti di misura (indicato alla lettera C) poiché ritenuto scarsamente significativo; inoltre la stima dell'impatto acustico ingenerato dal singolo aerogeneratore si basa non su un dato tecnico fornito dalla ditta costruttrice degli aerogeneratori ma su dati forniti da letteratura.

Poiché la simulazione di mappa acustica che ne deriva è condizionata da questa scelta progettuale, occorre riferirsi nella valutazione ad indicatori scelti a vantaggio di sicurezza che comprendono distanze da abitazioni o da masserie, relazioni con l'edificato/edificabile etc.

Lo stesso aereogeneratore n.8 è causa di superamento dell'incremento di immissione notturna, come indicato nella "relazione di clima acustico e perizia previsionale di impatto acustico" a pag. 13 rispetto la Mass. Agresta.

I rilievi riportati nelle osservazioni del Dott. Giuseppe Lopez y Royo, acquisite al prot. 13543 del 6 settembre 2007, appaiono, ancorché non confutati, meno significativi ai fini del presente parere rispetto ai contenuti già esposti.

Per quanto sopra esposto non possono essere accolti gli aerogeneratori ai nn. 3, 6, 8;

e) Campi elettromagnetici ed interferenze

Le linee di trasferimento dell'energia saranno collocate in appositi cavidotti interrati; i trasformatori previsti sono collocati all'interno delle torri.

In conseguenza di tali scelte progettuali, i valori del campo elettromagnetico stimato risultano nei limiti previsti della normativa assunta come riferimento, ovvero il DPCM dell'8 luglio 2003

f) Norme di progettazione

Le opere civili previste consistono essenzialmente nella realizzazione di: spianamento del terreno in quota, fondazioni delle torri degli aerogeneratori, viabilità interna, piazzole delle macchine, tale da consentire il collegamento di ciascuna delle postazioni con la viabilità principale, fondazioni.

Viene assicurato il rispetto di tutte le norme tecniche per la realizzazione e l'esercizio degli impianti meccanici ed elettrici, attraverso procedure standardizzate.

La capacità della rete a sostenere la produzione di energia elettrica appare assicurata dal rispetto di detti criteri di progettazione, se pur sottoposta comunque alla valutazione delle autorità competenti al rilascio dei pareri tecnici specialistici.

L'osservazione, portata dalla relazione commissionata dal Dott. Giuseppe Lopez y Royo, evidenzia i caratteri di sintesi espressi nella rappresentazione dei suddetti criteri, ma essi non appaiono determinanti ai fini della completezza della presente analisi.

g) Dati di progetto e sicurezza

Differentemente da quanto osservato dalla relazione già menzionata contenente osservazioni, nella documentazione progettuale è presente l'analisi e la valutazione della gittata massima degli elementi rotanti in caso di rottura accidentale, assunta pari a 305 m.

Entro tale lunghezza sono rilevabili alcuni fabbricati rurali, ed in particolare l'aerogeneratore n. 3 dista 270 m da una serie di edifici civili e loro area annessa, posti nelle vicinanze della SP72, l'aerogen. n.6 dista meno della distanza di sicurezza da Cas. Pizzolante e Cas. Paternò, l'aerogen. n.8 a circa 270 m dalla Masseria Agresta.

h) Norme tecniche relative alle strade

L'accesso al sito avverrà attraverso l'adeguamento della viabilità esistente e, localmente, sarà favorito dalla realizzazione di nuove strade di cui il proponente non fornisce un piano relativo indicante le sezioni stradali e l'entità della viabilità da adeguare.

La larghezza della carreggiata sarà di max 5 m e pertanto, al fine dell'adeguamento logistico delle stesse al trasporto di carichi eccezionali, determinerà un ordine di abbattimento di specie arboree più o meno pregiate generalmente superiore a quello descritto nella "relazione tecnico-agronomica", consegnata dopo specifica richiesta da parte di questo Settore con nota prot. n. 6738 del 5 maggio 2008. Tale problematica riguarda principalmente il comprensorio ulivetato, infatti, non tenendo conto del criterio di minimizzare l'apertura di nuove piste e di evitare pesanti interventi di adeguamento delle strade già esistenti, l'intervento assume rilievo significativo per gli aerogeneratori ai nn. 1, 2, 13, 14, 15, 16, 18, 19.

i) Norme sulle linee elettriche

I cavidotti di collegamento fra gli aerogeneratori

e l'elettrodotto di connessione alla rete elettrica pubblica saranno interrati alla profondità minima di 1,00 m. I tracciati dei cavi, interrati, seguiranno i percorsi della viabilità esistente e di progetto.

j) Pertinenze

Le piazzole di pertinenza dell'impianto avranno una superficie di 2500 m^2, in fase di cantiere. E' previsto l'inerbimento e la realizzazione di opere di regimazione delle acque meteoriche. La struttura di fondazione in calcestruzzo è prevista annegata sotto il profilo del suolo per 1 m.

k) Le fasi di cantiere

Durante le fasi di realizzazione dell'impianto sono previste opere di regimazione delle acque superficiali e al termine dei lavori è previsto il ripristino di tutte le aree, soggette a movimentazione di terra, attraverso inerbimenti.

l) Dismissioni e ripristino dei luoghi

Al termine della vita utile dell'impianto è prevista la dismissione dell'impianto.

Una volta conclusa la vita utile dell'installazione si procederà allo smantellamento degli equipaggiamenti e delle installazioni, ed a restaurare completamente l'area coinvolta.

I lavori di ripristino e rinaturalizzazione si concentreranno sul trattamento e la rimodellazione delle superfici coinvolte e da un successivo inerbimento con specie autoctone.

In particolare l'estradosso della platea di fondazione in calcestruzzo, all'atto della dismissione dell'impianto, sarà posizionata al disotto del piano di campagna.

m) Misure di compensazione

Non vengono indicate nelle relazioni progettuali particolari misure di compensazione ad hoc.

A fronte pertanto di una puntuale ed efficace sintesi espressa nella matrice di valutazione degli impatti, non si evince altrettanto nella indicazione delle misure di compensazione.

Assumono pertanto significativa importanza gli impegni, atti a soddisfare questo specifico punto, contemplati nella convenzione tra la Società proponente e l'Amm.ne Comunale che rivestono caratteri di necessità.

Considerato altresì, a pro:

- **che** il progetto risulta essere conforme a quanto previsto dall'art. 14, co.2, del R.R. n. 16/06, nella parte in cui non interessa:
  - A) aree protette regionali istituite ex L.R. n. 19/97 e aree protette nazionali ex L.394/91; oasi di protezione ex L.R. 27/98; siti pSIC e ZPS ex direttiva 92/43/CEE, direttiva 79/409/CEE e ai sensi della DGR n. 1022 del 21/07/2005; zone umide tutelate a livello internazionale dalla convenzione di Ramsar. Tali aree devono essere considerate con un'area buffer di almeno 300 m;
  - B) aree di importanza avifaunistica (Important Birds Areas - IBA 2000 - Individuate da Bird Life International);
  - C) l'area a pericolosità geomorfologica PG3, così come individuata nel Piano di Assetto Idrogeologico; per le aree PG1 e PG2 si applicano le norme tecniche del PAI.
  - D) le aree classificate ad alta pericolosità idraulica AP, ai sensi del Piano di Assetto Idrogeologico;
  - E) zone classificate a rischio R2, R3, R4, ai sensi del Piano di Assetto Idrogeologico;
  - F) crinali con pendenze superiori al 20% (così come individuati dallo strato informativo relativo all'orografia del territorio regionale presente nella Banca Dati Tossicologica) e relative aree buffer di 150 m;
  - G) grotte, doline ed altre emergenze geomorfologiche, con relativa area buffer di almeno 100 m, desunte dal PUTT/P e da altri eventuali censimenti ed elenchi realizzati da enti pubblici e/o enti di ricerca;
  - I) Ambiti Territoriali Estesi (ATE) A e B del PUTT/P;
  - K) zone con segnalazione architettonica/archeologica e relativo buffer di 100 m e zone con vincolo architettonico/archeologico e relativo buffer di 200 m così come censiti dalla disciplina del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della Legge 6 luglio 2002, n. 137.

- **che** il progetto risulta conforme a quanto prescritto dall'art. 14, co. 3, del RR n. 16/06 a meno della parte relativa alla lett. D;

che, per contro:

1. il progetto non risulta in parte conforme a quanto prescritto dall'art. 14, co.2, lett. G, del RR n. 16/06, in quanto gli aerogeneratori indicati con i nn. 12, 16 e 18 distano meno di 100 m da emergenze geomorfologiche, in particolare:
   aerogen. 12 da ripa fluviale,
   aerogen. 16, 18 da dolina;

2. il progetto non risulta in parte conforme a quanto prescritto dall'art. 14, co.2, lett. H, del RR n. 16/06, in quanto l'aerogeneratore indicato al n. 17 dista meno di 1km da area tipizzata a TV turismo e villeggiatura secondo stralcio di strumento urbanistico allegato al progetto, elaborato "Tav.34";

3. il progetto non risulta in parte conforme a quanto prescritto dall'art. 14, co.2, lett. J, del RR n. 16/06, in quanto l'aerogeneratore indicato al n. 8 ricade all'interno dell'area annessa all'Ambito Territoriale Distinto del PUTT/p "ciglio di scarpata";

4. il progetto non risulta conforme a quanto prescritto dall'art. 14, co. 3, lett. D, del RR n. 16/06 a meno dell'esclusione degli aerogeneratori identificati dai nn. 1, 2, 13, 14, 15, 16, 18, e 19 e delle loro opere accessorie, dato l'elevato impatto causato dagli stessi e dalle suddette opere accessorie che necessitano di pesanti interventi di adeguamento della viabilità esistente e la necessità dell'apertura di nuove piste causanti, inoltre, l'abbattimento di un gran numero di essenze floristiche tutelate ai sensi della LR 14/2007, pubblicata sul BURP n. 83, suppl. del 7-6-2007, in ordine a prescrizioni, piano di espianto e reimpianto di ulivi monumentali;

5. dalla valutazione, sopra riportata, degli impatti ambientali del progetto presentato, risulta che entro la gittata massima degli elementi rotanti in caso di rottura accidentale, pari a 305 m, sono presenti aree con potenzialità di occupazione di durata maggiore di 4 ore, le quali distano meno della suddetta distanza dagli aerogeneratori ai nn. 3, 6 e 8;

6. dalla stessa valutazione emerge, per quanto riguarda l'impatto acustico, che in corrispondenza della predetta area con potenzialità di occupazione di durata maggiore di 4 ore è stato rilevato il superamento del valore limite notturno imposto dalla normativa nazionale e che gli areogeneratori ai nn. 3, 6 e 8, i quali presentano già le altre criticità di cui al precedente punto;

7. dalla valutazione emerge significativo l'impatto legato alle interferenze, della pressoché totalità, degli aerogeneratori proposti all'interno di un'area su cui insistono uliveti e l'elevato impatto legato alle opere infrastrutturali (apertura di piste ed adeguamento della viabilità esistente); in particolare gli aerogeneratori contrassegnati con la numerazione: 1, 2, 13, 14, 15, 16, 18, 19. Nonostante le conclusioni della relazione tecnico-agronomica, con cui il proponente dava evidenza delle interferenze della proposta eolica rispetto alla presenza dell'uliveto, evidenziante una sostanziale fattibilità dell'intervento, senza trascurare locali adeguamenti rispetto alle previsioni di progetto, soprattutto legate a difficoltà logistiche nella realizzazione, emerge diffusamente il senso della complessità delle operazioni e le caratteristiche di una scelta progettuale altamente impattante sull'ambiente e sul paesaggio.

Più in particolare si segnalano:

- sottostima del numero di abbattimenti prevedibili;
- sottostima delle conseguenze derivanti dall'adeguamento della larghezza delle strade di viabilità provvisoria, rispetto alle esigenze logistiche prevedibili, con conseguenti ulteriori interferenze con vegetazione arbustiva e naturale;

Ed in merito alla viabilità da realizzare si rileva che:

- Percorso in progetto fra i gen 1-gen 2: insistono ulivi secolari, documentati a pag. 64 della Relazione Tecnico Agronomica, di cui viene previsto l'abbattimento;
- Percorso per accedere al gen13 insiste su viabilità esistente inadatta al trasporto eccezionale e presenta una viabilità di progetto altamente impattante sulle colture di ulivo esistenti;

- Percorso in progetto per accedere al gen 16 presuppone l'abbattimento di un elevato numero di olivi, oltre alla presenza di ulivi monumentali ed alla compromissione di habitat, tanto che nella stessa Relazione Tecnico Agronomica si evince la "*situazione di conflitto con le esigenze di tutela ambientale"(pag. 102);*
- Percorso in progetto per accedere da strada vicinale ad gen19 di lunghezza pari a 400mt in uliveto ed attraversante beni diffusi del paesaggio agrario;
- Non viene documentato il numero di ulivi e la presenza di beni diffusi del paesaggio agrario interessanti la nuova strada: strada vicinale-gen18;
- Il percorso esistente per accedere ai generatori ai nn. 14 - 15 - 18 - 19 ha larghezza (come da rilievo dello stato dei luoghi) inferiore o pari a 3,5 m , e quindi non idoneo, a meno di adeguamento, altamente impattante sulle alberature esistenti, di cui non viene fornito il rilievo, e sui beni diffusi del paesaggio agrario, al trasporto eccezionale, lo stesso dicasi per la viabilità di collegamento ai suddetti aerogeneratori in progetto.
- Percorso in progetto per accedere da strada vicinale ad gen16 prevede l'attraversamento di querceti, olivi secolari, macchia mediterranea e beni diffusi del paesaggio agrario;

Considerate le risultanze dell'istruttoria effettuata, come sin qui riportate, l'Ufficio Programmazione, V.I.A. e Politiche Energetiche **propone di assoggettare il progetto proposto dalla società ERG Eolica Italia s.r.l., con sede in Genova alla Via De Marini n°1 ed iscritta con il numero Repertorio Economico Amministrativo 433878 ed avente codice fiscale e numero d'iscrizione 04116660962 (già ERG Eolica s.r.l. e, precedentemente, ERG Cesa Eolica S.p.A.) nel Comune di Ugento alla procedura di valutazione di impatto ambientale.**

Il presente parere si riferisce unicamente all'assoggettamento/esclusione del progetto proposto alla/dalla procedura di valutazione di impatto ambientale e, pertanto, non sostituisce tutti gli altri pareri ed autorizzazioni richieste dalla normativa vigente in materia ai fini della legittima realizzazione del progetto medesimo.

Il proponente, laddove interessato, ha facoltà di presentare la relativa istanza di V.I.A., corredata di tutti gli atti e i documenti prescritti dalla LR 11/2001 e s.m.i. nonché dal RR 16/2006, entro il termine di 30 giorni decorrenti dalla data di notifica del presente provvedimento.

In tale ipotesi, così come disposto dalla D.G.R. n. 2467/2008, ai fini della decorrenza dei termini della procedura di V.I.A., eventualmente predisposta dalla società istante, farà fede la data di presentazione dell'originaria istanza di verifica di assoggettabilità a V.I.A.

Laddove, invece, l'eventuale presentazione dell'istanza di V.I.A. avvenga dopo che sia già decorso il predetto temine di 30 giorni, si considera valida la relativa istanza come avvio di nuovo procedimento, al quale si applicheranno le leggi e le norme vigenti al momento di presentazione dell'istanza in base al principio del "tempus regit actum".

Rimane inteso che, affinché si consideri valida la data dell'stanza di screening per la decorrenza dei termini della procedura di V.I.A., la posizione degli aerogeneratori (identificata dalle coordinate Gauss-Boaga), deve rimanere invariata rispetto a quella dell'originaria istanza di screening. In caso contrario, l'istanza si intenderà riferita ad un nuovo procedimento che sarà soggetto alle norme di legge e di regolamento vigenti.

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO PROGRAMMAZIONE, V.I.A. E POLITICHE ENERGETICHE

VISTA la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7 e s.m.;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

VISTE le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98;

VISTA la L.R. n. 11/2001 e s.m. ed i.;

VISTO il R.R. n. 16/2006;

VISTA e CONSIDERATA la su riportata istruttoria effettuata dal competente Ufficio del Servizio Ecologia;

RICHIAMATI gli artt. 16 e 21 della L.R. n. 11/2001 e s.m. ed i.

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1462 del 01/08/2008 con la quale sono state approvate "*Linee guida per la armonizzazione delle procedure regionali ai fini del rilascio dell'autorizzazione unica alla costruzione e all'0esercizio degli impianti eolici*";

PRESO ATTO delle risultanze dell'istruttoria resa dall'Ufficio competente

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/2001 e s.m.i.

La presente determinazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale

DETERMINA

- **di assoggettare alla procedura di valutazione di impatto ambientale, per tutte le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate,** il progetto relativo all'impianto eolico nel Comune di Ugento proposto il 30 marzo 2007 dalla società ERG Eolica Italia s.r.l., con sede in Genova alla Via De Marini n°1 ed iscritta con il numero Repertorio Economico Amministrativo 433878 ed avente codice fiscale e numero d'iscrizione 04116660962 (già ERG Eolica s.r.l. e, precedentemente, ERG Cesa Eolica S.p.A.)

- **di notificare** il presente provvedimento agli interessati a cura del Servizio Ecologia;

- **di far pubblicare** il presente provvedimento sul B.U.R.P.;

- **di dichiarare** il presente provvedimento esecutivo;

- **di trasmettere**, copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta Regionale.

Avverso la presente determinazione l'interessato, ai sensi dell'art. 3, comma 4, L. 241/90 e ss.mm., può proporre nei termini di legge dalla notifica dell'atto ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa, ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971).

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e comunitaria e che il presente provvedimento è conforme alle risultanze dello stesso.

Il funzionario istruttore
Ing. G. Angelini

Il Dirigente dell'Ufficio V.I.A. e V.A.S.
Ing. Gennaro Russo

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA REGIONE PUGLIA

Direzione e Redazione: Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70121 Bari
Tel. 0805406316 - 6317 - 6372 / fax 0805406379
Abbonamenti: 0805406376
Sito internet: http://www.regione.puglia.it
e-mail: burp@regione.puglia.it

Direttore Responsabile **Dott. Antonio Dell'Era**

Autorizzazione Tribunale di Bari N. 474 dell'8-6-1974
S.T.E.S. s.r.l. - 85100 Potenza